



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 56/10

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA recante:

"Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni della Calabria"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

| | |
|--|------------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 15/7/2015 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 15/7/2015 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | 28/07/2015 |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | Il Comm. |
| NUMERO ARTICOLI | |

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 56/10[^] di iniziativa del Consigliere Bevacqua recante: pag. 4
"Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni della Calabria"

Normativa citata

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 125 a 129) pag. 14
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

D.L. 12 settembre 2013, n. 104. (Art. 26) pag. 16
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. (Art. 10) pag. 17
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. (Art. 16) pag. 19
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

INPS - Circ. 8 maggio 2015, n. 93. pag. 21
Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Regione Puglia - Delib.G.R. 23 dicembre 2013, n. 2514. pag. 34
Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014.

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni) pag. 49
Costituzione della Repubblica italiana.

L. 7 aprile 2014, n. 56. pag. 60
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

D.P.C.M. 27 febbraio 2015. pag. 86
Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

Normativa regionale

L.R. 12 ottobre 2012, n. 45. (Artt. 6 e 7) pag. 91

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

L.R. 24 novembre 2006, n. 15. pag. 94

Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

L.R. 19 ottobre 1992, n. 20. (Artt. 5 e 6) pag. 110

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 845. pag. 111

Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.

Normativa comparata

REGIONE LAZIO pag. 144

L.R. 29 aprile 2004, n. 6. Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali.

REGIONE MOLISE pag. 146

L.R. 3 marzo 2009, n. 9. Incentivi a favore dei piccoli Comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la ripopolazione.

REGIONE LOMBARDIA pag. 153

L.R. 5 maggio 2004, n. 11. Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia.

REGIONE TOSCANA pag. 161

- L.R. 27 luglio 2004, n. 39. (Artt. 11 e 14) Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani). - L.R. 27 dicembre 2011, n. 68. (Artt. 80, 82, 90) Norme sul sistema delle autonomie locali.

Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza Corte Cost. 60/2011. pag. 170

Documentazione correlata

Atto Camera 65 - Proposta di legge: REALACCI ed altri n. 65 recante: pag. 176

"Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali" - Stato iter: attualmente all'esame delle Commissioni V Commissione e VIII della Camera dei Deputati in sede referente.

Proposta di legge n. 56/10[^]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella nostra regione, il tema dei piccoli Comuni è ben lontano dall'essere affrontato. Dall'analisi della legislazione regionale emergono ritardi oramai decennali, insufficienti programmi e, allo stato, inefficaci "stimoli normativi" approvati senza una lettura attuale della situazione, che non si pongono nemmeno la verifica di un programma di riordino territoriale mirato ad offrire maggiore efficienza alle amministrazioni locali. Vi sono, al contrario, esempi regionali che hanno attivato da tempo percorsi virtuosi a favore dei piccoli Comuni, producendo politiche regionali specifiche e significative verso la realtà territoriale, intimamente connesse alla visione di sviluppo dell'intera regione. (ricordiamo: L.R. Toscana N. 39 del 27 luglio 2004; L.R. Lombardia del 5 maggio 2004, n. 11; L.R. Molise del 3 marzo 2009, n. 9).

Eppure appare evidente che l'emarginazione dei piccoli produce enormi esternalità negative a carico della collettività, quali: il dissesto idrogeologico connesso alla mancata cura del territorio per effetto dello spopolamento, la congestione nei grandi centri urbani e i connessi problemi di degrado ambientale, la perdita di identità culturale delle comunità locali, la perdita del valore patrimoniale locale, la crescita speculativa dei valori immobiliari nei grandi centri, e così via. Nei complessi, quindi, costi connessi all'emarginazione dei piccoli Comuni appaiono di consistenza rilevante.

Ne consegue che proporre misure in grado di rivitalizzare i piccoli Comuni costituisce non solo una scelta politica economica, ma anche una opportunità in termini di uso razionale delle risorse per il fine ultimo della crescita del reddito e dell'occupazione, anche in un contesto di intervento pubblico orientato al mercato. In altri termini le risorse finanziarie che potrebbero essere dirottate a favore dello sviluppo dei piccoli Comuni potrebbero essere più che compensate dal risparmio nei costi a carico della pubblica amministrazione per sanare i danni provocati dalle esternalità negative sopra definite.

Agli effetti e ai fini della presente proposta di legge, la definizione di "piccolo comune" è legata all'individuazione di una precisa soglia demografica (fino a 4.000 abitanti).

Sono 300 (75 % della totalità dei comuni della regione) i piccoli comuni calabresi sino a 4 mila abitanti. La popolazione complessivamente residente in questi comuni è di 546.835 abitanti (27,6 % della popolazione regionale).

L'attribuzione dei comuni alla diversa graduatoria altimetrica ci insegna che su 300 Comuni analizzati, la quasi totalità è localizzata in montagna o in collina. Le aree in difficoltà demografica si concentrano soprattutto nelle zone di montagna. Ben l'80% dei comuni montani ha fatto registrare un decremento demografico.

Passando invece alla dimensione territoriale, complessivamente i piccoli comuni calabresi occupano una superficie territoriale del 61% dell'intera Regione. Tra i primi 30 comuni più estesi della Calabria, la metà sono piccoli comuni. La nostra Calabria può e deve ripartire, indubbiamente, dalla puntuale considerazione che, proprio nei territori dei Piccoli Comuni montani calabresi ricadono straordinarie risorse:

- A) I nostri Parchi Nazionali e ben 18 Riserve Naturali;
- B) Le decine di Santuari Mariani della Calabria, luoghi, tutti meravigliosi, espressione di religiosità popolare da ben due millenni, un patrimonio unico e raro per quantificare la memoria storica della presenza umana in loco, nel tempo;
- C) La maggior parte dei nostri siti archeologici e paleontologici, la nostra straordinaria storia, dal neolitico, alla Magna Grecia, al Medioevo.

Le macroaree in cui la presente proposta di legge interviene a tutela dei piccoli comuni sono sostanzialmente 3:

- misure concrete contro lo spopolamento e garanzia dei servizi primari;
- agevolazioni per lo sviluppo di attività produttive;
- tutela e salvaguardia del territorio, con particolare riguardo alla forestazione.

Per incentivare la residenza nei piccoli comuni sono previste:

Misure economiche di contrasto immediato allo spopolamento ed all'emergenza demografica; Agevolazioni e contributi sui tributi per acquisto o possesso di immobili destinati ad attività economiche;

Misure per l'incremento demografico attraverso un contributo spese una-tantum per le nascite, pari ad euro 6.000;

Agevolazioni tributarie ed economiche per la salvaguardia delle attività commerciali e

artigianali;

Incentivi per la realizzazione di Centri Sanitari Zonali;

Promozione di prodotti locali enogastronomici e tutela delle produzioni di qualità;

Sul piano economico,, amministrativo-tecnico e finanziario si propone la semplificazione della rendicontazione per importi non superiori ad euro 50 mila, erogati ai Comuni a qualsiasi titolo dalla Regione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2015 in euro 15.900.000,00 (quindicimilioninovecentomila/00), si farà fronte attraverso le risorse UPB specificate in dettaglio nell'allegato "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria".

Si istituirà un apposito capitolo per l'esercizio finanziario 2015 con la dotazione di euro 15.900.000 00 in termini di competenza e di cassa.

Per la copertura finanziaria negli anni successivi, la spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria, nell'apposito capitolo di bilancio istituito.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo : Legge regionale "MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI DELLA CALABRIA"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia | Carattere Temporale | Importo e UPB |
|------------|--|-----------|---------------------|--|
| 3 | Contributo spese bebè | C | P | Euro 3.000.000,00 UPB 6.2.01.02 4331103 |
| 4 | Agevolazioni tasse sugli immobili destinati ad attività economiche | C | P | Euro 2.000.000,00 UPB 4.3.02.02 43020209 |
| 5 | Agevolazioni sui tributi per acquisto o ristrutturazione immobili destinati ad attività economica | C | P | Euro 2.000.000,00 UPB 4.3.02.02 43020209 |
| 6 | Realizzazione di Centri Sanitari Zonali | C | P | Euro 2.000.000,00 UPB 6.2.01.02 4331103 |
| 7, comma 3 | Acquisto di autoveicoli utilizzabili per il trasporto degli alunni, per i piccoli comuni nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell'obbligo | C | P | Euro 500.000,00 UPB 4.2.02.01 3313101 |
| 8 | Riduzione aliquota IRAP per le aziende che investono nei territori di piccoli comuni | C | P | Euro 4.000.000,00 UPB 4.3.02.02 43020209 |
| 9 | Contributi per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali | C | P | Euro 400.000,00 UPB 2.2.04.08 22040816 |
| 10 | Piano annuale miglioramento gestione forestale | C | P | Euro 2.000.000,00 UPB 3.2.04.05 2233211 |

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

| Articolo | Descrizione e Quantificazione spese | Parametri utilizzati per la individuazione e quantificazione delle spese |
|----------|---|---|
| 3 | Bonus Bebè: contributo una tantum pari a 6 mila euro, a fronte di ISEEE in corso di | Il tasso di natalità nei Piccoli Comuni italiani è, come nel resto del Paese, tra i più bassi d'Europa. A livello nazionale è mediamente pari a 9,27 nati per |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>validità non superiore a 25 mila euro. La spesa totale stanziata è prevista in 3 milioni di euro.</p> | <p>1000 abitanti e, seppur sostenuto dalle dinamiche migratorie, registra, nel 2010, un valore inferiore al dato medio dell'anno precedente (9,43). Per i PC questo valore nel 2010 è ancora più basso, e scende a 8,68 nati per 1.000 abitanti. Inferiore a tale valore medio per i PC è il tasso di natalità rilevato nei comuni fino a 1.000 residenti, pari a 7,25 nati ogni 1000 abitanti, e in quelli la cui popolazione è compresa tra 1.001 e 2.500 abitanti (8,32). L'assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e Circolare INPS n. 93 del 08 maggio 2015: la misura della normativa nazionale prevede un contributo pari a 960,00 euro annuali per tre anni.</p> <p>Nel presente articolo 3, mantenendo il parametro nazionale dell'ISEEE non superiore a 25 mila euro, si trasforma il contributo da annuale in una tantum e lo si raddoppia in ragione della sua funzione di incentivo alla demografia e alla residenzialità in territori, quali i piccoli comuni calabresi, colpiti da un decremento demografico ultraventennale. Il fondo totale, pari a 3 milioni di euro, sarà capace di coprire il contributo relativo a n. 500 nascite, in relazione a una variazione assoluta che, per l'anno 2014, vede un saldo negativo pari a — 3902 unità (Fonte ISTAT - Andamento demografico della popolazione residente in Calabria dal 2001 al 2014).</p> |
| 4 | <p>Agevolazioni tasse sugli immobili destinati ad attività economiche: La Regione Calabria prevede un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 40.000,00 ai piccoli comuni che applicano agevolazioni ai residenti per le imposte Comunali sugli immobili destinati ad attività economiche, prevedendo una riduzione dell'imposta non al di sotto del 25%. Il fondo relativo ha una dotazione pari a 2 milioni di euro.</p> | <p>Considerando che nel 2014 il carico fiscale sul patrimonio immobiliare ha raggiunto in Italia un ammontare pari a 52 miliardi di euro, con un aumento del 5,4% rispetto al 2013 (Fonte: Ufficio Studi CGIA), e che, fra il 2011 e il 2014, con l'introduzione di IMU e TASI, il gettito a favore dei Comuni è passato da 5 a 10 miliardi, presentando, in particolare, + 137% per negozi e botteghe, +107% per laboratori di arti e mestieri, +94% per gli immobili a uso produttivo;</p> <p>Stante il gettito complessivo IMU (altra rispetto a prima casa) che in Calabria, per l'anno 2012, ammonta a 310 milioni di euro (Fonte LegAutonomie Calabria); Risultando l'impianto di attività economiche particolarmente disagiata nei piccoli Comuni calabresi, a causa dello stato deficitario di infrastrutture e collegamenti;</p> <p>Il presente articolo 4 intende venire incontro ai piccoli Comuni calabresi che, facendosi carico delle difficoltà in cui versano le attività economiche presenti sul loro territorio, riducono, in una misura non inferiore al 25%, le tasse sugli immobili destinati ad attività economiche. Il contributo, erogabile nella misura massima di 40 mila euro per Comune, e la dotazione complessiva dello specifico fondo regionale pari a 2 milioni di euro, garantisce un sostanziale ausilio a una potenziale platea di almeno 50 piccoli Comuni calabresi che optino per la riduzione suddetta, a fronte di una platea complessiva di 300 piccoli Comuni calabresi.</p> |
| 5 | <p>Agevolazioni sui tributi per Acquisto o ristrutturazione immobili destinati ad attività economica</p> | <p>Dal 1° gennaio 2014 è cambiata in modo consistente la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili, per effetto della presa di vigore dell'articolo 10 Dlgs 23/2011 (la legge istitutiva dell'Imu "propria") e l'articolo 26 del decreto legge istruzione (il dl 104/2013, convertito in legge</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>128/2013). Ogni trasferimento immobiliare a titolo oneroso (diverso da "prima casa" e "lusso") verrà tassato con l'aliquota del 9 per cento, con un minimo di mille euro; faranno eccezione i conferimenti di immobili strumentali in società che siano fuori campo Iva, che rimarranno soggetti all'odierna aliquota del 4 per cento.</p> <p>In tutti i casi in cui si applicherà la nuova aliquota del 9 per cento:</p> <p>a) le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura fissa di 50 euro cadauna (al di fuori di questo perimetro, tutte le attuali imposte fisse di 168 euro — e quindi l'imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale — saranno dovute nella nuova misura di 200 euro);</p> <p>b) si avrà esenzione completa dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.</p> <p>Se tutto quanto precede comporta, in linea di massima, un decremento della tassazione, un netto aumento del carico fiscale si avrà invece in tutte le ipotesi in cui oggi sia disposta una tassazione agevolata: con una misura di "taglio lineare", infatti, l'articolo 10, comma 4, Dlgs 23/2011, dispone la soppressione di «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» relative ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso. Resta la detrazione Irpef del 50% su di un limite massimo di spesa di 96.000 per le spese effettuate fino al 31/12/2015 previste dalla normativa nazionale per interventi di ristrutturazione immobili.</p> <p>Al fine di irrobustire nei piccoli Comuni calabresi il tessuto economico e produttivo, il presente articolo 5, attraverso una concreta misura atta a incentivare la localizzazione e la permanenza nei piccoli Comuni di attività economiche, intende impegnare la Regione Calabria attraverso contributi a erogazione pluriennale, predisponendo un fondo pari a 2 milioni di euro, la cui congruità si evince dal numero (300) dei potenziali Comuni coinvolti e della relativa popolazione residente (546.835 abitanti)</p> |
| 6 | Realizzazione di Centri Sanitari Zonali | <p>Come indicano gli Orientamenti Strategici Comunitari, il mantenimento in buona salute della popolazione attiva è un elemento fondamentale della politica di coesione in sostegno dell'agenda per la crescita e l'occupazione. Una popolazione attiva in buona salute rappresenta una forza lavoro produttiva che contribuisce al miglioramento della performance economica regionale. La sanità è riconosciuta sempre di più come un settore da finanziare nel quadro della politica di coesione dell'UE, soprattutto a causa dell'aumento delle disuguaglianze legate all'allargamento. I programmi relativi al periodo 2007-2013 hanno permesso di investire nelle infrastrutture sanitarie (come gli ospedali), nelle attrezzature mediche e nella formazione di professionisti del settore sanitario, grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo sociale europeo (FSE). Peraltro, una quota di finanziamenti sono stati destinati anche a favore dell'innovazione nel settore delle cure sanitarie ed ai progetti di cooperazione transfrontaliera.</p> <p>Per il periodo 2014-2020, "la consapevolezza crescente che una popolazione in buona salute è</p> |

| | | |
|------------|--|--|
| | | <p>fondamentale per l'economia si riflette nella nuova legislazione in materia di politica di coesione⁶. Un maggiore riconoscimento dell'importanza della sanità nell'ambito dello sviluppo regionale dovrebbe quindi incoraggiare l'aumento dei finanziamenti per un ampio spettro di misure in tema sanitario" (Fonte: Commissione Europea — Direzione Generale Salute). In quest'ottica si pone il presente articolo 6, laddove predispone che i finanziamenti e contributi, erogati a qualunque titolo dalla Regione Calabria agli enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale, sono incrementati sino al 50% del contributo erogabile qualora siano diretti a realizzare dei centri polifunzionali dove poter concentrare nel territorio di piccoli comuni, "Centri Sanitari zonali" attrezzati per il pronto soccorso e la rianimazione; per opere di interesse sovracomunale realizzate in forma associata nel territorio di piccoli comuni, l'incremento può raggiungere la soglia del 75%. Il fondo di dotazione previsto, ammontante a 2 milioni di euro, si pone come primo avvio di un'azione complessiva e a largo raggio che non può non tenere conto della necessità di attingere e convogliare in questo, come in molti degli ambiti tangenti al presente p.l., alle possibilità offerte dalla programmazione inerente i fondi europei.</p> <p>Stante il valore della quota capitaria del riparto FSN per la Calabria (al 2012 è pari a 1.771,00 euro), stanti le quote percentuali dei LEA da finanziare (prevenzione 5%, assistenza territoriale 17,1%) e considerata la situazione commissariale, i 2 milioni di euro del fondo regionale paiono congrui per una prima fase di avvio del progetto sanitario zonale piccoli Comuni.</p> |
| 7, comma 3 | Acquisto di autoveicoli utilizzabili per il trasporto degli alunni, per i piccoli comuni nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell'obbligo | <p>Stante il prezzo medio per l'acquisto di scuolabus di prima immatricolazione per il trasporto di n. 24 alunni delle scuole dell'obbligo, quantificabile in 50 mila euro (Fonte: Comune di Guagnano, Comune di Gemonio, Comune di Vescovana, Comune di Carovigno - CAPITOLATI D'ONERI 2014 PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS DA 24 POSTI PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO + POSTO AUTISTA + POSTO ACCOMPAGNATORE.), la Regione Calabria, visto il numero dei piccoli Comuni in cui non sono presenti istituti scolastici dell'obbligo, al fine di garantire il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, prevede un fondo con dotazione per il 2015 pari a 500 mila euro, mediante il quale contribuire (in una misura massima che si ipotizza pari al 50% del prezzo di acquisto) all'acquisto di un minimo di n. 20 scuolabus. Il numero di acquisti finanziabili non può che essere indicativo, stante la diversità delle tipologie degli automezzi acquisibili, nonché la possibilità di usufruire, con notevole abbattimento dei costi, del mercato dell'usato.</p> |
| 8 | Riduzione aliquota IRAP per le aziende che investono nei territori di piccoli comuni | <p>L'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15dotazione 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive), prevede la possibilità per la Regione di elevare o ridurre l'aliquota fino ad un massimo dell'1%. Stante che la regione Calabria ha, sin dal 2012, aumentato</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>l'aliquota al limite massimo consentito dalla legge per eliminare il disavanzo sanitario accumulato in precedenza (Fonte: Elaborazione Ufficio studi CGIA Mestre su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze), il presente articolo 8 prevede che la possibilità dello sgravio sia garantita alle piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni.</p> <p>A titolo esclusivamente paradigmatico, si evidenzia che disposizione simile è prevista all'art. 9, comma 2 della L.R. 5 maggio 2004 n.11 della Regione Lombardia e all'art. 6 della L.R. 3 marzo 2009 n. 9 della Regione Molise. La dotazione totale del fondo, prevista in 4 milioni di euro, si palesa congrua rispetto al gettito complessivo IRAP che in Calabria ammonta, per il 2013, a 648.751.000 euro, con un gettito medio per contribuente pari 5.320,00 euro (Fonte: Elaborazione UIL Servizio Politiche Territoriali).</p> |
| 9 | Contributi per la promozione dei prodotti agro alimentari tradizionali | <p>Un programma di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità rappresenta un elemento fondamentale delle politiche regionali a sostegno del comparto produttivo agricolo, attraverso la partecipazione in nuovi mercati in Italia ed all'estero e sostenendo la conoscenza del territorio calabrese con le sue peculiarità.</p> <p>Il programma regionale deve favorire la partecipazione di tutti i soggetti protagonisti della promozione agroalimentare e territoriale, attraverso l'accoglimento di suggerimenti e di istanze che possono essere presentate, nel rispetto delle finalità individuate, non trascurando la comunicazione, divulgazione e monitoraggio delle attività.</p> <p>Vista le difficoltà che sovente intervengono per i piccoli Comuni nell'attività di promozione di prodotti tradizionali, spesso necessitanti di usufruire di maggiore conoscenza da parte del consumatore esterno e dell'essenziale approdo a mercati di nicchia, con il presente articolo 9 la Regione si impegna a favorire la promozione e la messa in commercio dei prodotti agroalimentari tradizionali e, in particolare, dei prodotti tipici e la stipulazione di contratti di collaborazione con le imprese artigiane di produzione agroalimentare, mediante un fondo apposito quantificato per il 2015 in 400 mila euro, stanti le attuali capienze del bilancio regionale e il parametro rinvenuto nel Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare -Annualità 2014 (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2514).</p> |
| 10 | Piano annuale miglioramento gestione forestale | <p>La forestazione, per le molteplici funzioni economiche, sociali ed ambientali ed anche per le condizioni legate alla salvaguardia e sicurezza del territorio, rappresenta una risorsa da sostenere e valorizzare per lo sviluppo della Regione e per il rilancio delle comunità locali e delle zone interne. La manodopera forestale assolve, inoltre, importanti compiti nell'ambito della salvaguardia del territorio, tra cui assume rilevanza l'attività di prevenzione degli incendi boschivi. Il recupero di vaste aree colpite dal dissesto idrogeologico, attraverso</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con il contributo della cooperazione forestale, rappresenta un traguardo essenziale.</p> <p>Molte sono le possibilità di finanziamento offerte dal PSR Calabria, che consentono di coniugare l'attività di forestazione con gli interventi di ingegneria naturalistica con l'obiettivo di migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti, concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio, contribuire alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche nelle aree interne collinari e montane, partecipare, infine, al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate.</p> <p>Orbene, su una superficie territoriale di poco più di 15 mila kmq, la Calabria presenta un superficie forestale pari a 6.100 kmq e al 41% del territorio totale (Fonte: (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - INFC - Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Naturali di Carbonio). Rispetto a questo dato, i piccoli Comuni calabresi occupano il 61% della superficie territoriale dell'intera Regione e al loro interno, si caratterizzano per avere, nella misura dell'80%, un profilo prevalentemente agricolo e/o silvo-pastorale. Rispetto a questi dati, la UPB individuata nel bilancio regionale (UPB 3.2.04.05 Tutela del patrimonio forestale e sviluppo del demanio forestale — 2233211 - SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI COMPETENZA REGIONALE NEI SETTORI DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE DELLA DIFESA DELSUOLO, DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E DELLE CONNESSE INFRASTRUTTURE CIVILI) presenta, al netto dei residui passivi presunti, un previsione di competenza pari a 14 milioni di euro; ragion per cui, viste le proporzioni territoriali evidenziate e la valenza strategica della misura proposta, appare quanto meno congrua una dotazione del fondo specifico pari a 2 milioni di euro.</p> |
|--|---|

Tab. 2 Copertura finanziaria:

| n. UPB/Capitolo | Anno 2015 |
|---------------------------|---------------|
| UPB 6.2.01.02 4331103 | 5.000.000,00 |
| UPB 4.3.02.02 43020209 | 8.000.000,00 |
| UPB 4.2.02.01 3313101 | 500.000,00 |
| UPB 2.2.04.08 22040816 | 400.000,00 |
| UPB 3.2.04.05 2233211 | 2.000.000,00 |
| TOTALE | 15.900.000,00 |

ARTICOLO 1

Obiettivi

1. La Regione riconosce e tutela l'importanza del ruolo fondamentale svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano e che già garantiscono, con risorse spesso inadeguate, la salvaguardia ed il governo del territorio.
2. Le misure e gli interventi previsti dalla presente proposta di legge sono rivolti alle amministrazioni comunali, ai residenti e alle imprese, per sostenere lo sviluppo delle attività sociali ed economiche dei territori suddetti. In particolare la Regione si propone di realizzare i seguenti n.4 fondamentali obiettivi:

- a) L'incentivazione della residenza e dell'attività economica, ponendo in essere misure concrete contro il depauperamento demografico e la desertificazione produttiva;
- b) La garanzia nei territori dei piccoli Comuni della presenza effettiva e della qualità di servizi primari al cittadino ed alle famiglie, quali si configurano la sanità di primo intervento, l'istruzione, i servizi postali;
- c) la tutela e la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- d) il miglioramento della gestione forestale, forestazione e riforestazione nei territori dei piccoli comuni

ARTICOLO 2

Definizione

1. Nel territorio della Regione Calabria sono considerati piccoli Comuni i Comuni con una popolazione residente pari o inferiore a 4.000 abitanti.
2. La popolazione di cui al primo comma è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, per fini di cui alla presente proposta di legge è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

ARTICOLO 3

Contributo spese bebè

1. La Regione Calabria, tra le misure economiche di contrasto immediato allo spopolamento ed all'emergenza demografica, prevede un contributo spese bebè, una-tantum, per ogni nuova nascita, pari ad euro 6 mila, per i genitori che siano residenti nei piccoli Comuni e che abbiano un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 25 mila euro annui.
2. Ai fini della implementazione della misura prevista al comma 1, la Regione predispone un fondo con dotazione pari a 3 milioni di euro.

ARTICOLO 4

Agevolazioni tasse sugli immobili destinati ad attività economiche

1. La Regione Calabria prevede un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 40.000,00 ai piccoli comuni che applicano agevolazioni ai residenti per le imposte Comunali sugli Immobili destinati ad attività economiche, prevedendo una riduzione dell'imposta non al di sotto del 25%.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1, la Regione istituisce un fondo avente una dotazione pari a 2 milioni di euro

ARTICOLO 5

Agevolazioni sui tributi per acquisto o ristrutturazione immobili destinati ad attività economica

1. La Regione Calabria prevede agevolazioni e contributi per i residenti nei piccoli Comuni su ogni tributo relativo all'acquisto o ristrutturazione di immobili destinati ad attività economiche erogabili per un massimo di 5 annualità consecutive.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1, la Regione istituisce un fondo avente una dotazione pari a 2 milioni di euro.

ARTICOLO 6

Realizzazione di Centri Sanitari Zonali

1. I finanziamenti e contributi, erogati a qualunque titolo dalla Regione Calabria agli enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale, sono incrementati sino al 50% del contributo erogabile qualora siano diretti a realizzare dei centri polifunzionali dove poter concentrare nel territorio di piccoli comuni, "Centri Sanitari zonali" attrezzati per il pronto soccorso e la rianimazione.
2. Per opere di interesse sovracomunale realizzate in forma associata nel territorio di piccoli comuni, l'incremento di cui al comma 1 può raggiungere la soglia del 75%.
3. Ai fini della implementazione delle misure previste ai commi 1 e 2, la Regione istituisce un fondo avente dotazione pari a 2 milioni di euro.

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di istruzione

1. La Regione Calabria, d'accordo con gli organi statali competenti, sostiene finanziariamente forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli Comuni
2. La Giunta regionale provvede all'eventuale stipula della convenzione con gli organi statali competenti nonché alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal precedente comma 1.
3. La Regione Calabria sostiene i piccoli comuni, nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell'obbligo, per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili per il trasporto degli alunni. Ai fini della copertura finanziaria del presente comma, la Regione provvede con un fondo avente dotazione pari a 500 mila euro.
4. La Regione Calabria, fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, può stipulare convenzioni con gli organi statali competenti ed associazioni di comuni per garantire il mantenimento in attività di istituti scolastici statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni in materia. La convenzione è stipulata esclusivamente nell'ambito di un progetto, in forma associata, cui partecipa il piccolo comune, volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne garantisca un agevole accesso a tutti i residenti. La convenzione può, altresì prevedere anche l'ubicazione di uffici o servizi pubblici, di competenza statale o regionale o locale, in un medesimo edificio.

ARTICOLO 8

Riduzione aliquota IRAP per le aziende che investono nei territori di piccoli comuni

1. La Regione Calabria, per le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni garantisce la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive) e ss. mm..
2. La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da quello di avvio dell'attività produttiva negli stabilimenti posti nei piccoli comuni.
3. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre anni fiscali alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria i giovani tra i 18 e 35 anni devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.
4. Ai fini della efficacia della riduzione dell'aliquota IRAP prevista dai commi 1, 2 e 3, la Regione predispose un fondo avente una dotazione pari a 4 milioni di euro.
5. Ove l'attività sia trasferita ad altra sede prima dei termini di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3, l'impresa è tenuta a versare alle casse regionali una somma corrispondente alla riduzione dell'imposta di cui ha beneficiato per ciascun anno incrementata del tasso di interesse legale.

ARTICOLO 9

Contributi per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali

1. I piccoli Comuni potranno promuovere i prodotti tipici locali e indicare anche nella cartellonistica stradale le loro produzioni tipiche. La Regione favorisce la promozione e la

messa in commercio dei prodotti agroalimentari tradizionali e, in particolare, dei prodotti tipici e la stipulazione di contratti di collaborazione con le imprese artigiane di produzione agroalimentare.

2. Ai fini della concessione delle misure promozionali previste al comma 1, la Regione istituisce un fondo con dotazione pari a 400 mila euro.

ARTICOLO 10

Piano annuale miglioramento gestione forestale

1. Il Presidente della Giunta Regionale di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali definiscono, di intesa con la Conferenza Unificata, un piano annuale di progetti pilota per interventi di miglioramento della gestione forestale, forestazione e riforestazione nei territori dei piccoli comuni.

2. Per il piano annuale di cui al comma 1 la Regione Calabria predisporre un fondo speciale con una dotazione pari a 2 milioni di euro.

ARTICOLO 11

Semplificazione di procedimenti tecnici amministrativi

1. Per i piccoli comuni, sul piano economico, amministrativo-tecnico e finanziario si prescrive la semplificazione della rendicontazione per importi non superiori ad euro 50 mila ed erogati ai Comuni a qualsiasi titolo dalla Regione.

ARTICOLO 12

Disposizioni in materia finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2015 in euro 15.900.000,00 (quindicimilioninovecentomila/00), si farà fronte attraverso le risorse UPB specificate in dettaglio nell'allegato "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria".

2. Si istituirà un apposito capitolo per l'esercizio finanziario 2015 con la dotazione di euro 15.900.000,00 in termini di competenza e di cassa.

3. Per la copertura finanziaria negli anni successivi, la spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria, nell'apposito capitolo di bilancio istituito.

ARTICOLO 13

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 125 a 129)***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).***

Publicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

(...)

Comma 125

125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013*, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato. ⁽²⁹⁾

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 27 febbraio 2015*.

Comma 126

126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 125.

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 125 a 129)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Comma 127

127. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a 129 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 125, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 128, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 125, secondo periodo.

Comma 128

128. L'onere derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, in 607 milioni di euro per l'anno 2016, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 129

129. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'*articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 125 e 126 del presente articolo.

(...)

D.L. 12 settembre 2013, n. 104. (Art. 26)***Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.***

Publicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2013, n. 214.

Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128.*

(...)

Art. 26 Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

1. Il comma 3 dell'*articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, è sostituito dal seguente:
"3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta."

2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

(...)

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. (Art. 10)

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.

(...)

Art. 10 Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

1. All'*articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i 9 per cento provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le 2 per cento condizioni di cui alla nota II-bis)

»;

b) sono abrogate le note del predetto *articolo 1*, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'*articolo 1*, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta. ⁽⁴³⁾

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con *legge 14 gennaio 2013, n. 3*, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del *decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, e delle disposizioni di cui all'*articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692*, e all'*articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766*. È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli *articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*,

convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, e successive modificazioni, all'*articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, e successive modificazioni, e agli *articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e successive modificazioni, e all'*articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*.⁽⁴⁴⁾

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(43) Comma così sostituito dall' *art. 26, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128*.

(44) Comma modificato dall' *art. 1, comma 608, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall' *art. 13, comma 3, D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80*, e dall'*art. 5, comma 1-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 20, comma 4-ter, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(...)

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. (Art. 16)

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.

Vedi, anche, i *commi 43, 44 e 45 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.*

(...)

Art. 16. Determinazione dell'imposta ⁽⁹⁵⁾

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei *commi 1 e 2 dell'articolo 45.* ⁽⁹⁰⁾

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

- a) all' *articolo 5* , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento; ⁽⁹²⁾
- b) all' *articolo 6* , si applica l'aliquota del 4,20 per cento; ⁽⁹³⁾
- c) all' *articolo 7* , si applica l'aliquota del 5,30 per cento. ^{(94) (91)}

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'*articolo 10-bis*, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento ⁽⁸⁸⁾

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. ⁽⁸⁹⁾ .

(88) Comma sostituito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. l), n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Normativa nazionale

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. (Art. 16)

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

(89) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. l), n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso; dall'*art. 23, comma 5, lett. b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso e, successivamente, dall'*art. 2, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(90) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 50, lett. h), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, con la decorrenza prevista dal comma 51 del suddetto *art. 1, L. 244/2007* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 66/2014*. Il suddetto *art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66* a sua volta è stato abrogato dall'*art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(91) Comma inserito dall'*art. 23, comma 5, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

(92) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 66/2014*. Il suddetto *art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 aprile 2014, n. 66* a sua volta è stato abrogato dall'*art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(93) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 66/2014*. Il suddetto *art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 aprile 2014, n. 66* a sua volta è stato abrogato dall'*art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(94) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 66/2014*. Il suddetto *art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 24 aprile 2014, n. 66* a sua volta è stato abrogato dall'*art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(95) Vedi, anche, l'*art. 5, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

(...)

INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Premessa

Nell'ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato.

L'assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico sull'immigrazione, di cui al *Decreto Legislativo n. 286/1998* e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato.

L'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS, su domanda. In base alla Legge di stabilità per il 2015 sopra citata, l'Istituto provvede alle attività di ricezione e gestione delle domande di assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del citato articolo 1 della legge di stabilità, per consentire ai Ministeri vigilanti di poter rideterminare la misura dell'assegno stesso qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128 del medesimo articolo.

Il comma 126 demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle disposizioni attuative dell'assegno in oggetto. Con *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015* (di seguito D.P.C.M.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 sono state emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del beneficio in oggetto.

1. Ambito di applicazione

Normativa nazionale
INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

L'assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Su indicazione del Ministero vigilante "l'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione" di cui al comma 125 dell'*art. 1 della legge n. 190/2014* va inteso come "ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo di cui dell'*art. 22 co. 6 della legge 184/1983*". Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma che è quella di dare sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione).

Il beneficio quindi è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva.

L'assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'*art. 22* citato.

In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l'assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Per espressa previsione del DPCM citato, qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un'altra famiglia ai sensi dell'*art. 2 della legge 184 del 1983*, l'assegno è corrisposto all'affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.

2. Indicatore ISEE

Ai fini del beneficio in oggetto, il valore dell'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente ai sensi del *D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159* "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)". Si precisa al riguardo che il nucleo familiare è definito dall'articolo 3 del Decreto stesso.

Invece, qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. Si

Normativa nazionale
INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

rammenta che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.

Per poter richiedere l'assegno di cui alla presente circolare è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato *D.P.C.M. n. 159/2013*. È necessario altresì che nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo. Pertanto, per la domanda di assegno di cui alla presente circolare non possono essere utilizzate le D.S.U. presentate nel 2014.

Si precisa, comunque, che, in base alla vigente normativa dell'ISEE sopra citata, il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un'altra. Ne consegue che, in caso di mancata presentazione di una nuova D.S.U., il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.

Esempio 1: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 - domanda di assegno con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 - presentazione della nuova D.S.U. dal 15 al 31 gennaio 2016: il pagamento mensile dell'assegno, qualora il requisito dell'ISEE si mantenga entro la soglia di 25.000 euro, prosegue a febbraio 2016 senza soluzione di continuità.

Esempio 2: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 - domanda di assegno con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 - presentazione della nuova DSU il 20 marzo 2016: il pagamento mensile dell'assegno è sospeso per i mesi di febbraio e marzo 2016. Ad aprile 2016, se il requisito dell'ISEE si è mantenuto entro la soglia di 25.000 euro, riprende il pagamento dell'assegno con accredito anche delle mensilità sospese (febbraio e marzo 2016).

3. Requisiti del soggetto richiedente

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (*art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251*);
- residenza in Italia;

Normativa nazionale
INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del *Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*);

- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all'anno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace (art. 4, comma 5, del D.P.C.M.). I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. in esame). Si precisa che l'assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

4. Misura e decorrenza dell'assegno

La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare indicato al precedente paragrafo 2.

In particolare, l'importo annuo dell'assegno è pari a:

- 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;

- 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L'assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con ordinanza *ex art. 22 della legge 184/1983* tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

Normativa nazionale
INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Esempio 1: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio 2019) - i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018 - se la domanda è presentata nei termini (cioè entro 90 giorni dalla nascita), l'assegno è corrisposto per tutti i 36 mesi.

Esempio 2: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio 2019) - i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018 - se la domanda è presentata oltre i termini di legge (cioè oltre 90 giorni dalla nascita, es. 20 luglio 2016), l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda ed è quindi corrisposto da luglio 2016 a dicembre 2018 (per 30 mensilità). Quindi, nell'esempio, la tardività della domanda ha comportato la perdita del beneficio per 6 mensilità (da gennaio 2016 a giugno 2016).

In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, l'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Qualora il minore venga affidato temporaneamente a terzi, l'assegno decorre dalla data del provvedimento di affidamento disposto dal giudice oppure dal provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare (cfr. art. 4 della richiamata *legge 184/1983*).

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni di cui all'art. 4 del D.P.C.M. (successivo paragrafo 5), l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

5. Termini di presentazione della domanda

Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.

Si ribadisce che, benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio, il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica, come già indicato al paragrafo 2 della presente circolare.

Il D.P.C.M. individua i casi in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo stesso minore (art. 5 D.P.C.M.). Si specificano di seguito i soggetti legittimati a presentare la domanda di assegno, le ipotesi di eventuale presentazione di una nuova domanda riferita allo stesso minore ed i relativi termini. Rimane fermo che nei seguenti casi l'assegno sarà erogato al nuovo richiedente nei limiti del periodo residuo.

1) Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Come già anticipato, in

Normativa nazionale
INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

2) Qualora l'assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all'altro genitore, o adottato solo dall'altro genitore, il primo decade dal diritto all'assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l'assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.

3) Nel caso di provvedimento di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, l'assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

4) Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (ai sensi dell'*art. 4 della legge 184/1983* cit.). In tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

5) In caso di rinuncia al beneficio a favore dell'altro genitore, quest'ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L'erogazione dell'assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.

6) In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest'ultimo, fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

5.1 Periodo transitorio (eventi 1° gennaio - 27 aprile 2015)

In via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia

Normativa nazionale
INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai fini del computo del termine di 90 giorni si riporta quanto previsto dall'art. 2963 del Cod. Civ.: il termine si computa secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

6. Pagamento dell'assegno

L'INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell'ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni contenute ai precedenti paragrafi 5 e 5.1), il primo pagamento comprende l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

Esempio 1: bambino nato il 31 agosto 2015 - domanda presentata ad ottobre 2015 - il primo pagamento - che, nell'esempio, è effettuato a novembre 2015 - comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015.

Esempio 2: bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre 2019) - ISEE inferiore a 7.000 euro - assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota mensile pari ad 160 euro) - domanda presentata nei termini - l'assegno, in presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per tre mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016), per 12 mensilità nel 2017, per 12 mensilità nel 2018, per 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).

L'erogazione del beneficio, cessa - oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza indicate all'art. 5 del D.P.C.M. e specificate al successivo paragrafo 7 nonché per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato nei termini indicati al precedente paragrafo 5. In tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. L'assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

Normativa nazionale
INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

7. Cause di decadenza

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

- decesso del figlio;
- revoca dell'adozione;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a terzi.

L'erogazione dell'assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (indicati al precedente paragrafo 3) o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo ai sensi dell'*art. 25 co. 7, legge 184/1983* citato.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. Considerato che i flussi di pagamento sono automatizzati, è opportuno che tale comunicazione avvenga prima possibile al fine di evitare il generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte dell'Istituto.

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio. I termini di presentazione della nuova domanda e di decorrenza dell'assegno sono quelli indicati al precedente paragrafo 5.

8. Istruzioni per la compilazione della domanda telematica

La domanda per il riconoscimento dell'assegno deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Normativa nazionale
INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: → Servizi per il cittadino → Autenticazione con PIN → Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito → Assegno di natalità - Bonus bebè.

Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.

Si precisa che, il soggetto richiedente autocertifica nella domanda i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione (articolo 4, comma 4 del D.P.C.M.).

In particolare, i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE sopra indicato oppure in possesso del permesso di soggiorno per asilo politico autocertificano il possesso di tali titoli inserendone gli estremi nella domanda telematica. Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall'INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All'esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l'esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.

Riguardo ai provvedimenti giudiziari (quali, ad esempio, ordinanza di affidamento preadottivo, provvedimento giudiziario di affidamento esclusivo o di affidamento temporaneo) si richiamano le istruzioni contenute nella *circolare 27 marzo 2012, n. 47*, par. 2. In particolare, è necessario che il richiedente, ove non abbia allegato il provvedimento alla domanda, abbreviando in tal maniera i tempi di definizione del procedimento amministrativo, indichi il Tribunale che lo ha emanato e gli elementi che ne consentano il reperimento (la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: → Servizi per il cittadino → Autenticazione con PIN → Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito → Assegno di natalità - Bonus bebè → Consultazione domande → Documenti correlati.

La pre-informativa è trasmessa dall'INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato precedentemente all'Istituto al momento di presentazione della domanda.

9. Gestione delle domande

Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria automatizzata centralizzata.

Normativa nazionale
INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa e richiamati nella presente circolare tali domande vengono liquidate in automatico e viene avviato il processo di pagamento centralizzato secondo le modalità indicate in domanda dal richiedente.

In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia (25.000,00 euro annui) prevista dalla normativa in argomento, la domanda è rigettata in automatico.

Nel caso in cui è necessario un approfondimento dell'istruttoria ed una integrazione di documentazione le domande vengono messe a disposizione della Struttura territorialmente competente per la loro definizione.

Pertanto le Strutture territoriali dell'INPS avranno a disposizione una procedura in ambiente Intranet per la gestione di tutte le domande pervenute sia di quelle definite a seguito dell'istruttoria automatizzata, sia di quelle messe a disposizione delle Strutture per il completamento dell'istruttoria e le integrazioni di documentazione predette.

Attraverso tale procedura gli operatori INPS delle Strutture territoriali possono visualizzare tutti i dati della domanda e conoscerne lo stato di avanzamento. Le domande possono essere ricercate attraverso una serie di parametri (cognome, CF, numero di domanda) e possono essere selezionate mediante dei filtri (domande accolte, domande respinte, domande da istruire) impostabili per ogni singola Struttura. In questo modo ogni Struttura ha la visibilità completa di tutte le domande, sia di quelle di propria competenza sia di tutte le altre distribuite sul territorio nazionale.

Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori istruzioni operative.

10. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione

Ai sensi dell'articolo 1, comma 128 della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, l'onere derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in:

- 202 milioni di euro per l'anno 2015;
- 607 milioni di euro per l'anno 2016;
- 1.012 milioni di euro per l'anno 2017;
- 1.012 milioni di euro per l'anno 2018;
- 607 milioni di euro per l'anno 2019;
- 202 milioni di euro per l'anno 2020.

Normativa nazionale
INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

L'articolo 6, comma 1 del D.P.C.M., stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dalle disposizione del D.P.C.M., inviando, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

Inoltre, qualora l'onere sostenuto dall'INPS per tre mensilità consecutive sia superiore alle previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, di cui all'articolo 1, comma 127, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

L'eventuale entrata in vigore del decreto di rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno e dei valori dell'ISEE non pregiudica gli assegni già concessi dall'INPS.

11. Aspetti fiscali

L'articolo 2, comma 1 del D.P.C.M., prevede lo specifico richiamo all'articolo 1, comma 125 della *Legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e quindi stabilisce che l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

12. Istruzioni contabili

L'onere derivante dall'erogazione dell'assegno di natalità ai soggetti beneficiari (c.d. bonus bebè), in applicazione dell'art. 1, commi da 125 a 129, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è posto a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, andrà rilevato nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia).

Per le imputazioni contabili connesse, si istituiscono, nell'ambito della citata gestione contabile, i seguenti nuovi conti, che rilevano, rispettivamente, l'onere per la prestazione in parola ai beneficiari e il relativo debito:

GAT30114 - Assegno di natalità corrisposto ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190* (c.d. bonus bebè);

Normativa nazionale
INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

GAT10114 - Debiti per l'assegno di natalità corrisposto ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. bonus bebè).

La procedura informatica che consente la liquidazione di tale assegno ai beneficiari, con la struttura in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, effettuerà sulla contabilità di Sede la seguente scrittura contabile (tipo operazione "PN"):

GAT30114 a GAT10114

Predisposto il lotto, sulla contabilità di Direzione generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento al conto d'interferenza in uso GPA55170, per consentire, successivamente, sulla contabilità di Sede, la chiusura del debito imputato al nuovo conto GAT10114, in contropartita del medesimo conto d'interferenza (tipo operazione "NP").

Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati, sulla contabilità di Direzione generale, al conto d'interferenza esistente GPA55180, da parte delle procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia.

La chiusura del conto d'interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del nuovo codice bilancio:

"3133" - Somme non rimosse dai beneficiari - Assegno di natalità ex art. 1, commi 125-129, legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) - GAT.

Per gli eventuali recuperi dell'assegno in questione, viene istituito il nuovo conto:

GAT24114 - Entrate varie - recuperi e reintroiti dell'assegno di natalità corrisposto ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. bonus bebè).

Al citato conto di recupero, viene abbinato, nell'ambito della procedura "recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio di nuova istituzione:

"1131" - Recupero dell'assegno di natalità ex art. 1, commi 125-129, legge n. 190/2014 ((c.d. bonus bebè) - GAT.

Eventuali partite creditorie, risultati al termine dell'esercizio, andranno imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata procedura "recupero crediti per prestazioni", a tal fine, opportunamente aggiornata.

Il codice bilancio "1131" andrà utilizzato per evidenziare, altresì, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni, divenuti inesigibili.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Si riportano nell'allegato n. 3 le variazioni al piano dei conti.

Normativa nazionale
INPS Circ. 8 maggio 2015, n. 93.
Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per
l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Il Direttore generale

Cioffi

REGIONE PUGLIA

Delib.G.R. 23 dicembre 2013, n. 2514.

Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014.

Publicata nel B.U. Puglia 29 gennaio 2014, n. 12.

L'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile della A.P. "Servizi di promozione agroalimentare e comunicazione" e confermata dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce:

Premessa:

Il programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità rappresenta un elemento fondamentale delle politiche regionali a sostegno del comparto produttivo agricolo attraverso la partecipazione in nuovi mercati in Italia ed all'estero e sostenendo la conoscenza del territorio pugliese con le sue peculiarità.

Il programma partecipa, in modo coordinato con la Misura 132 e 133 del PSR PUGLIA 2007 - 2013, per favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare e favorire azioni di informazioni dei consumatori e di promozione dei sistemi di qualità.

Il programma partecipa, anche con la Misura 111 del PSR PUGLIA per favorire la diffusione delle informazioni a supporto delle imprese e dei territori rurali sulle opportunità offerte dal PSR e tese a sostenere la competitività e la sostenibilità ambientale nel settore agricolo e forestale.

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ha individuato, quale elemento fondamentale per la caratterizzazione delle produzioni agroalimentari e del suo territorio, il Marchio "Prodotti di Qualità Puglia".

Il Marchio d'area "Prodotti di Qualità Puglia", la cui domanda di registrazione, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, è stata depositata l'11/06/2012, è stato registrato il 15/11/2012 dall'UAMI, Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno.

Il Marchio collettivo comunitario deve diventare elemento di facile riconoscibilità, da parte del consumatore e degli acquirenti commerciali dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità e fungere da traino per le produzioni DOCG, DOP, IGP, biologici e prodotti tradizionali regionali.

L'attività di promozione e comunicazione agroalimentare deve supportare e rendere inequivocabile il legame tra il Marchio ombrello "Prodotti di Qualità Puglia" e le denominazioni di qualità pugliesi tutelate.

Il predetto Marchio deve facilmente identificare il territorio pugliese richiamando il connubio prodotto/territorio e turismo agroalimentare.

Il programma regionale favorisce la partecipazione di tutti i soggetti protagonisti della promozione agroalimentare e territoriale attraverso l'accoglimento di suggerimenti e di istanze che possono essere presentate, nel rispetto delle finalità e secondo i criteri e le modalità stabilite dalla presente deliberazione.

1) FINALITÀ

- a) valorizzare e promuovere in Italia ed all'estero i prodotti agroalimentari regionali di qualità con priorità di quelli aderenti al Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" e comunque aderenti ad un sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali) attraverso iniziative regionali, nazionali ed internazionali;
- b) promuovere la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare, con particolare riferimento al Marchio collettivo "Prodotti di Qualità Puglia", la cui concessione è disciplinata *dal regolamento d'uso del Marchio* approvato con *Delib.G.R. n. 1076 del 5 giugno 2012*;
- c) promuovere il messaggio della corretta e sana alimentazione attraverso la comunicazione ed il coinvolgimento dei consumatori, degli insegnanti e degli studenti, degli operatori del settore sanitario e di quanti sono protagonisti delle scelte alimentari, in linea con il programma regionale "Educazione Alimentare";
- d) promuovere la rete delle Masserie didattiche di Puglia quali luoghi naturali di apprendimento della cultura del territorio e dei suoi prodotti tipici e fondamentale supporto alla divulgazione di una sana e corretta alimentazione;
- e) promuovere il territorio, attraverso il sostegno ad attività svolte sul territorio e collegate al turismo enogastronomico.

2) TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Le tipologie di azioni che costituiscono il presente programma di promozione agroalimentare per l'anno 2014, sono così individuate:

A) Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all'Estero da realizzare in regime di convenzione ed in compartecipazione finanziaria con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia (Allegato n. 1 e parte integrante della presente deliberazione).

Da realizzare attraverso:

A.1) organizzazione di collettive di aziende agroalimentari pugliesi, con l'obiettivo principale di rappresentare l'intero territorio regionale, i prodotti regionali aderenti al Marchio collettivo "PRODOTTI DI QUALITÀ PUGLIA" e, comunque, ai sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali);

A.2) azioni collaterali, da realizzare in fiera e/o all'esterno in concomitanza e/o in tempi diversi, comprese aree in fiera o location esterne destinate ad azioni istituzionali per la promozione delle politiche regionali a favore dei prodotti agroalimentari di qualità, la corretta alimentazione ed il turismo eno-gastronomico (cookingshow e lezioni di cucina regionale, laboratori dimostrativi e degustativi, enoteca e/o elaioteca regionale, incontri "B2B" tra aziende e buyers/opinion leaders e giornalisti, interventi presso catene di vendita/GDO/ristoranti e/o altri esercizi commerciali rivolte ad operatori commerciali e giornalisti, azioni di comunicazione sui principali media, nazionali ed internazionali, quali stampa/TV/WEB);

B) Fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all'Estero, di interesse della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e/o di concerto con altri Servizi dell'amministrazione regionale (da individuare).

Da realizzare attraverso:

1) organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni non previste al punto A), sotto forma di collettive di aziende agroalimentari pugliesi, con l'obiettivo principale di rappresentare l'intero territorio regionale, i prodotti regionali aderenti al Marchio collettivo "PRODOTTI DI QUALITÀ PUGLIA" e, comunque, ai sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali);

2) attività di promozione, anche in concomitanza di manifestazioni fieristiche, comprese aree in fiera o location esterne destinate ad azioni istituzionali per la promozione delle politiche regionali a favore dei prodotti agroalimentari di qualità, la corretta alimentazione ed il turismo eno-gastronomico (cooking-show e lezioni di cucina regionale, laboratori dimostrativi e degustativi, enoteca e/o elaioteca regionale, incontri "B2B" tra aziende e buyers/opinion leaders e giornalisti, interventi presso catene di vendita/GDO/ristoranti e/o altri esercizi commerciali rivolte ad operatori commerciali e giornalisti, azioni di comunicazione sui principali media, nazionali ed internazionali, quali stampa/TV/WEB);

3) progetti di formazione degli operatori e di approfondimento sulle caratteristiche dei diversi mercati, normative, contratti e aspetti legali;

4) progetti di formazione e promozione presso gli operatori regionali del Marchio collettivo "Prodotti di Qualità Puglia";

5) monitoraggio preventivo e successivo degli eventi di promozione, ad integrazione delle informazioni acquisite con i questionari sottoscritti dalle aziende partecipanti alle diverse manifestazioni, attraverso l'individuazione di uno o più soggetti abilitati.

C) 3^a edizione Concorso nazionale Vini Rosati d'Italia

Organizzazione e realizzazione della terza edizione del concorso, in considerazione della grande vocazione espressa dalla Puglia per la produzione di vino rosato ed allo scopo di proseguire l'attività di promozione e valorizzazione di questo prodotto.

D) Concessione contributi

Normativa citata

REGIONE PUGLIA Delib.G.R. 23 dicembre 2013, n. 2514.

Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014.

Si distinguono:

- 1) azioni di incoming sul territorio regionale tematici rivolti a buyers e giornalisti, compresa l'individuazione di percorsi personalizzati sul territorio regionale, con priorità di quelle riferite alle produzioni agricole a *Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"* e comunque riferite ai prodotti agricoli di qualità (*DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali*);
- 2) percorsi enogastronomici sul territorio regionali rivolti a pubblico di appassionati, organizzati per tema (ad es. percorsi del vino/percorsi dell'olio/masserie didattiche, etc.);
- 3) manifestazioni aventi come finalità prevalente la promozione dei prodotti agroalimentari regionali e locali, con priorità di quelle riferite alle produzioni agricole a *Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"* e comunque riferite ai prodotti agricoli di qualità (*DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali*).

E) Azioni inerenti il programma di educazione alimentare e di promozione delle Masserie didattiche di Puglia.

Si distinguono:

- 1) progetti di educazione alimentare diretti alle scuole di ogni ordine e grado;
- 2) progetti di promozione della rete delle Masserie didattiche con integrazione e ristampa dell'apposita Guida e coinvolgimento delle stesse Masserie in fiere e manifestazioni inerenti la promozione del territorio e/o la divulgazione di una sana e corretta alimentazione.

3) MODALITÀ DI ATTUAZIONE E BENEFICIARI

Le azioni di cui al punto 2) lettera A) saranno realizzate attraverso la stipula di un'apposita convenzione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia, così come previsto dalla *Delib.C.R. 861/94* (Allegato n. 1, parte integrante della presente deliberazione).

Tale programma, a titolo di notifica agli interessati, sarà pubblicato sul sito web dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia.

Le azioni di cui ai punti B), C) e E) saranno realizzate sulla base di proposte acquisite nei termini e modi meglio specificati al punto 4) PRESENTAZIONE DOMANDE.

Le azioni di cui al punto D) "*Concessione contributi*", possono essere proposte da soggetti pubblici e/o privati qualificati. Le richieste dovranno essere presentate nei termini e modi meglio specificati al punto 4) PRESENTAZIONE DOMANDE. I contributi sono previsti nella **misura massima del 30%** sulla spesa totale ammissibile, preventivata e rendicontata a termine della manifestazione. Non saranno ritenute ammissibili le spese non coerenti con le finalità del presente programma.

4) PRESENTAZIONE DOMANDE

Normativa citata

REGIONE PUGLIA Delib.G.R. 23 dicembre 2013, n. 2514.

Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014.

Le proposte di progetti e le domande di contributo, potranno essere presentate solo dopo l'adozione del provvedimento del Dirigente del Servizio Alimentazione che dovrà definire la dotazione finanziaria per ogni tipologia di azioni previste al punto 2) del presente provvedimento, ad eccezione di quelle relative a manifestazioni che si svolgono prima dell'adozione dell'atto di cui trattasi.

Pena l'irricevibilità, le domande devono essere **presentate almeno 30 gg prima della data** prevista per la manifestazione, salvo comprovati motivi di urgenza, utilizzando il **Fac - simile, Allegato 2** e parte integrante della presente deliberazione, corredate dalla seguente documentazione:

1. domanda sottoscritta a firma leggibile dal legale rappresentante della ditta o dell'Ente richiedente, contenente tutti gli elementi che permettano la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, i recapiti esatti (tel/fax/e-mail e/o pec);
2. breve descrizione del progetto, con indicazioni degli obiettivi e finalità che si intendono perseguire, la coerenza con il presente programma di promozione agroalimentare, il comparto merceologico e/o prodotto interessato, eventuale numero di imprese interessate, epoca e luogo di svolgimento, tipologia di iniziative previste;
3. preventivo analitico delle spese previste, ivi comprese la previsione di eventuali entrate;
4. eventuale richiesta di anticipazione, non superiore al 50% della spesa ammessa o del contributo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% dell'importo concesso.

Possono essere considerate ammissibili tutte le spese riconducibili alla buona riuscita della manifestazione e/o progetto, comprese le spese di locazione e di personale (che dovranno attenersi ai costi di mercato). I costi di progettazione dovranno essere contenuti nella misura max del 10% del costo dell'intero progetto.

5) VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

Tutte le domande saranno esaminate da apposita Commissione nominata con determinazione del dirigente del Servizio, con compiti di esaminare ed approvare, nel rispetto delle finalità del presente programma e nei limiti delle disponibilità finanziarie, le richieste acquisite, anche sulla base dei seguenti principi:

- coerenza con le finalità del presente programma e priorità stabilite dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione;
- coinvolgimento, in maniera prevalente, del comparto agroalimentare;
- numero di aziende agroalimentari regionali coinvolte;
- efficacia delle azioni di comunicazione previste;
- contenimento della spesa su livelli realistici, e partecipazione finanziaria privata;

- affidabilità del soggetto proponente, anche sulla scorta di esperienze pregresse;
- inammissibilità di iniziative ripetitive o sovrappontesi o concorrenziali. La Commissione, a termine dei lavori, redigerà apposito verbale.

6) APPROVAZIONE

Il Servizio Alimentazione, sulla base del suddetto verbale per tutte le proposte approvate, comunicherà alle ditte, direttamente o per il tramite di Unioncamere, l'ammissibilità della richiesta nonché la documentazione che dovrà essere prodotta per il perfezionamento dell'incarico e/o la liquidazione dello stesso e i termini per la presentazione della richiesta di liquidazione.

7) VARIAZIONI

Ogni variazione che modifichi o integri i contenuti del progetto ammesso dovrà essere autorizzata dal dirigente del Servizio Alimentazione.

8) VERIFICHE

Durante lo svolgimento delle singole manifestazioni, in Italia ed all'estero, l'Assessore e/o suo delegato, il Direttore di Area e/o suo delegato, il Dirigente del Servizio Alimentazione e/o suo delegato, il Dirigente del Servizio Agricoltura e/o suo delegato, il responsabile del procedimento e/o funzionari con incarichi riconducibili alle finalità della manifestazione, sono autorizzati a seguire lo svolgimento delle fiere e/o manifestazioni, allo scopo di effettuare le dovute verifiche. I funzionari sono tenuti alla redazione di apposita relazione.

9) RESPONSABILITÀ SULL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI

La Regione Puglia è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa all'organizzazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative attuate da soggetti terzi, responsabilità che il beneficiario assume integralmente a proprio carico, in particolare quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonché a danni e rischi verso persone e/o cose.

10) DECADENZA DAL BENEFICIO

Tutte le azioni, pena la decadenza, che usufruiscono del contributo o finanziamento della Regione Puglia dovranno apporre il logo della Regione Puglia e la indicazione "*progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale*"

I contributi e/o finanziamenti di progetti che non saranno rendicontati nei termini comunicati, salvo proroghe richieste e concesse prima del termine di scadenza, saranno considerati definitivamente decaduti.

11) PUBBLICITÀ

La comunicazione, divulgazione e monitoraggio delle attività previste dal presente programma, sarà curata in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia.

12) DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

Il presente programma sarà finanziato, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e delle disposizioni derivanti dall'applicazione del Patto di Stabilità 2013 e 2014.

La dotazione finanziaria di ogni tipologia di azioni, così come previste al punto 2) del presente provvedimento, sarà stabilita con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Alimentazione anche attraverso l'utilizzo di risorse rinvenienti da precedenti programmazioni.

L'Unione Regionale delle Camere di Commercio, in esecuzione della predetta convenzione da stipulare, su disposizione di questo Servizio potrà essere delegata alla gestione di tutti gli oneri finanziari previsti nel programma 2014.

Preso atto che

il Servizio Alimentazione realizzerà il Programma di promozione delle produzioni agroalimentari regionali di qualità per il 2014, secondo le seguenti modalità:

- attraverso sottoscrizioni di convenzioni o protocolli di Intesa con Enti e Istituzioni regionali, nazionali e internazionali preposti alle attività di promozione economica e di internazionalizzazione;
- per il tramite dei soggetti aggiudicatari degli appalti di servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate come sopra evidenziato, da esperirsi ai sensi e per gli effetti dell'*art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006*;
- attraverso le procedure di acquisto in economia ai sensi dell'*art. 125 del D.Lgs. 163/2006* come disciplinato dal *Reg. reg. 15 novembre 2011, n. 25 "Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006"*;
- attraverso le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'*art. 57 punto 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006*, limitatamente alla realizzazione di eventi per i quali ricorre la tutela di diritti esclusivi.
- nel rispetto dei criteri e le modalità stabilite dalla presente deliberazione.

Tanto premesso

VISTA la *L.R. n. 48 del 28 maggio 1975* ed in particolare l'*art. 6*, così come modificato dall'*art. 10 della L.R. 01/04*, che consente la partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale ed all'estero, al fine della valorizzazione di attività e produzioni tipiche regionali;

Normativa citata

REGIONE PUGLIA Delib.G.R. 23 dicembre 2013, n. 2514.

Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014.

VISTA la *legge 7 agosto 1990, n. 241*, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTA la *Delib.C.R. n. 861/94* che individua le direttive per la realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie relative ai prodotti agro-alimentari pugliesi;

VISTA la *legge regionale n. 2/08* di riconoscimento delle Masserie didattiche;

PROPONE di approvare:

- quanto riportato nelle premesse;

- la bozza di convenzione tra la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia, compreso il programma di promozione da realizzare in regime di convenzione, Allegato n. 1 composto da n. 10 pagine, parte integrante della presente deliberazione;

- il Fac - simile di domanda, Allegato n. 2, composto da n. 2 pagine, parte integrante della presente deliberazione;

- di autorizzare, durante lo svolgimento delle singole manifestazioni in Italia e all'estero, le missioni dell'Assessore e/o suo delegato, del Direttore di Area e/o suo delegato, del Dirigente del Servizio Alimentazione e/o suo delegato, del Dirigente del Servizio Agricoltura e/o suo delegato, del responsabile del procedimento e/o funzionari con incarichi riconducibili alle finalità della manifestazione.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il presente provvedimento comporta una previsione di spesa pari ad **euro 1.714.400,00** a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità di cui:

CAP. 111113 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E PROMOZIONE COMMERCIALE - (D.LVO 143/97) - BILANCIO AUTONOMO

COMPETENZA 2013

1.714.400,00

Agli impegni relativi provvederà il Dirigente del Servizio Alimentazione con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

La dotazione finanziaria del presente provvedimento potrà essere incrementata ed autorizzata sulla base di nuova disponibilità finanziaria con provvedimento del Dirigente del Servizio Alimentazione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera f) e k) della *legge regionale n. 7/97*.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, e dal Dirigente del Servizio Alimentazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

[Testo della deliberazione]

di approvare:

- quanto riportato nelle premesse;
- la bozza di convenzione tra la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia, compreso il programma di promozione da realizzare in regime di convenzione, Allegato n. 1 composto da n. 10 pagine, parte integrante della presente deliberazione;
- il Fac - simile di domanda, Allegato n. 2, composto da n. 2 pagine, parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare, durante lo svolgimento delle singole manifestazioni in Italia e all'estero, le missioni dell'Assessore e/o suo delegato, del Direttore di Area e/o suo delegato, del Dirigente del Servizio Alimentazione e/o suo delegato, del Dirigente del Servizio Agricoltura e/o suo delegato, del responsabile del procedimento e/o funzionari con incarichi riconducibili alle finalità della manifestazione;
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 6 - lettera e - della *L.R. n. 13/1994*;
- di incaricare il Servizio Alimentazione di inviare la bozze di convenzione tra la Regione Puglia e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia all'Ufficio Rogazione Atti - Servizio Affari Generali, per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Normativa citata

REGIONE PUGLIA Delib.G.R. 23 dicembre 2013, n. 2514.

Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014.

Allegato n. 1**Bozza di convenzione tra la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia**

PREMESSO CHE

- La promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità rappresenta un elemento fondamentale delle politiche regionali a sostegno del comparto produttivo agricolo e sarà realizzato attraverso iniziative regionali, nazionali ed internazionali;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ha individuato, quale elemento fondamentale per la caratterizzazione delle produzioni agroalimentari e del suo territorio, il Marchio "**Prodotti di Qualità Puglia**", registrato il 15/11/2012 dall'UAMI, Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno;
- la Regione Puglia ha l'obiettivo di far diventare tale Marchio elemento di facile riconoscibilità da parte del consumatore e degli acquirenti commerciali dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità e fungere da traino per le produzioni agricole di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici e prodotti tradizionali regionali);
- la *deliberazione del Consiglio Regionale n. 861/94* ha previsto che la partecipazione a mostre e fiere sia regolata da apposite convenzioni di durata annuale o pluriennale con l'ICE e/o l'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia (di seguito denominata Unioncamere Puglia) che cureranno la promozione e la realizzazione delle iniziative programmate e preventivamente autorizzate;
- la Regione Puglia, con deliberazione di Giunta Regionale, approva ogni anno il programma di "Promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità ed Educazione Alimentare";
- i criteri e le modalità per il finanziamento delle singole azioni sono stati stabiliti con *Delib.G.R. n. 741 del 5 giugno 2003*, e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno 201 ____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

la **REGIONE PUGLIA - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione**, di seguito denominata Regione, con sede in Bari, Lung.re Nazario Sauro 45 (CF 80017210727) rappresentata (ai sensi della *L.R. n. 7/97* e *Delib.G.R. n. 3261/98*) dal Dirigente del Servizio Alimentazione nella persona di

_____ nata/o a _____ il _____;

Normativa citata

REGIONE PUGLIA Delib.G.R. 23 dicembre 2013, n. 2514.

Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014.

E

L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA, di seguito denominata Unioncamere Puglia, con sede in Bari, P.zza Moro 33 A - (CF 80000270720), rappresentata dal Segretario Generale, nella persona di _____, nata/o a _____ il _____;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto.

Costituisce oggetto della presente convenzione l'organizzazione e la realizzazione delle azioni previste dalla Delib.G.R. _____ "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014", punto 2) TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ.

Art. 3 Adempimenti di Unioncamere Puglia.

Per quanto attiene le azioni previste dalla Delib.G.R. _____ punto A) **Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all'Estero, da realizzare in regime di convenzione in compartecipazione finanziaria con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia (ALLEGATO A)**, le parti concordano il "Programma Annuale", da realizzare in regime di convenzione ed in compartecipazione finanziaria.

Unioncamere Puglia si impegna ad assolvere ogni incombenza di carattere organizzativo (compresa la prenotazione delle aree, gli allestimenti, i rapporti finanziari, etc.) per il buon fine delle manifestazioni, in collaborazione con i diversi enti fieristici, istituzioni e fornitori di servizi, nazionali ed internazionali.

Si obbliga, inoltre, ad evidenziare in tutte le manifestazioni il contributo finanziario della Regione con la dicitura "Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale".

Unioncamere Puglia si impegna a pubblicare sul proprio sito Internet il programma di cui trattasi e le modalità di adesione da parte delle aziende, comunicando la tempistica per la partecipazione agli eventi programmati.

In caso di richieste eccedenti rispetto alle disponibilità per ciascun evento, le aziende potranno accedere alle manifestazioni secondo il seguente ordine prioritario:

1. osservanza di quanto previsto dal Regolamento per l'accesso delle imprese alle iniziative promozionali adottato da Unioncamere Puglia, in vigore dal 1° gennaio 2014, con riferimento al numero 1) del Punto 8;
2. adesione al Marchio "Prodotti di Qualità Puglia";
3. adesione ad un sistema di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, prodotti tradizionali).

Per quanto attiene le azioni di cui alla Delib.G.R. _____ punti A.2), B), C), D), E) Unioncamere Puglia assicura altresì alla Regione un servizio di assistenza tecnico amministrativa.

Art. 4 Adempimenti della Regione.

La Regione, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'Art. 2 della presente convenzione, valide per l'anno 2014, assicura la copertura finanziaria della quota di propria competenza utilizzando le risorse finanziarie previste dalla Delib.G.R. _____, eventuali somme aggiuntive che la Regione potrà individuare, nonché le somme residue di cui ai precedenti programmi annuali.

Art. 5 Assistenza e verifiche.

Durante lo svolgimento delle singole manifestazioni, Unioncamere Puglia assicura la presenza del proprio personale per fornire supporto organizzativo alle aziende partecipanti.

La Regione, durante lo svolgimento delle singole manifestazioni in Italia e all'estero, autorizza l'Assessore e/o suo delegato, il Direttore di Area e/o suo delegato, il Dirigente del Servizio Alimentazione e/o suo delegato, il Dirigente del Servizio Agricoltura e/o suo delegato, il responsabile del procedimento e/o funzionari con incarichi riconducibili alle finalità della manifestazione, a seguire le singole manifestazioni allo scopo di effettuare le dovute verifiche e presiedere gli incontri istituzionali, così come previsto al punto 8) della Delib.G.R. _____.

Art. 6 Eventi co-finanziati da Unioncamere Puglia.

Per gli eventi cofinanziati da Unioncamere Puglia, di cui alla Delib.G.R. _____ lettera A.1), la Regione concede un contributo, da stabilire prima di ogni manifestazione e comunque non inferiore al 40% delle spese ammissibili, preventivamente quantificate da Unioncamere Puglia e condivise. Le spese s'intendono IVA esclusa. In caso di maggiori costi di organizzazione per singola manifestazione, rispetto a quanto inizialmente preventivato, la Regione può autorizzare una spesa superiore, fino al massimo del 20% del previsto, debitamente giustificato, sempre nel limite dell'importo globale previsto per il programma annuale.

Sono ritenute ammissibili a rendicontazione tutte le spese effettuate per la realizzazione delle manifestazioni del programma e le spese per la partecipazione del personale di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Le imprese agroalimentari regionali che partecipano alle manifestazioni contribuiscono alle spese previste per la realizzazione delle singole manifestazioni con una quota variabile, stabilita in via preventiva.

Art. 7 Eventi a totale carico della regione.

La Regione, per la realizzazione di "Azioni Istituzionali", così come previsti dalla Delib.G.R. _____, lettera A.2), e per le azioni previste ai punti B), C), D), E), si avvale della collaborazione di Unioncamere Puglia per servizi di assistenza tecnico amministrativa. La Regione individua i soggetti attuatori delle "Azioni Istituzionali" programmate e provvede al relativo affidamento di incarico in base alla vigente normativa.

La Regione dà mandato a Unioncamere Puglia di eseguire, in nome e proprio conto, i pagamenti delle somme dovute ai suddetti fornitori, previa istruttoria da parte di Unioncamere Puglia e verifica amministrativa congiunta, in osservanza delle norme previste in materia.

Per i suddetti servizi, la Regione riconoscerà a Unioncamere Puglia il rimborso dei costi sostenuti per il personale dell'Ente dedicato a tale specifica attività. Il rimborso in parola, pari a **euro 70.000,00** (settantamila/00), sarà liquidato dalla Regione dietro presentazione di un analitico rendiconto che dovrà specificare i costi e le giornate lavorative del personale dedicato a tale attività, supportato dai relativi giustificativi di spesa (buste paga, versamenti previdenziali e fiscali, etc).

Art. 8 Oneri finanziari.

Normativa citata

REGIONE PUGLIA Delib.G.R. 23 dicembre 2013, n. 2514.

Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014.

Per gli eventi cofinanziati da Unioncamere Puglia, di cui alla Delib.G.R. _____ lettera A.1), a conclusione delle manifestazioni, **entro i 60 gg. successivi**, salvo richiesta di proroga debitamente motivata, Unioncamere Puglia presenta la rendicontazione delle spese sostenute, ivi comprese le spese per il personale dedicato e per le spese generali, corredata dai documenti giustificativi di spesa in originale, ovvero in "copia conforme", da un riepilogo delle azioni effettuate, da un rapporto di valutazione sulle stesse manifestazioni. In caso di contestazioni, la Regione può bloccare l'autorizzazione alla liquidazione ai singoli fornitori, attraverso apposita comunicazione a Unioncamere Puglia.

Unioncamere Puglia si impegna a inviare un rapporto trimestrale delle somme liquidate, su disposizione della Regione, di all'Art. 2.

Art. 9 Durata della convenzione e stanziamenti.

La presente Convenzione regola la realizzazione del "*Programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014*" approvato con deliberazione di G.R. _____.

Art. 10 Revoca della convenzione.

La Regione si riserva di eseguire ispezioni e controlli in ordine alla corretta esecuzione del programma ed ha la facoltà di revocare la convenzione sulla base di comprovata irregolarità per quanto riguarda l'esecuzione del programma concordato.

In caso di comprovate irregolarità, la Regione può chiedere la restituzione delle somme già erogate per ogni singolo evento, maggiorate degli interessi legali.

Art. 11 Controversie.

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione e in genere alle sorti degli accordi di cui alla presente convenzione, è competente il Foro di Bari.

Normativa citata

REGIONE PUGLIA Delib.G.R. 23 dicembre 2013, n. 2514.

Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014.

Art. 12 Registrazione.

Le parti convengono che la presente convenzione, trattandosi di scrittura privata non autenticata, avente per oggetto prestazioni non soggette a IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5,

Il comma *D.P.R. 131/86* e successive modifiche, con spese a carico del richiedente.

Bari, lì

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE
(.....)

UNIONE REGIONALE
DELLE CAMERE DI COMMERCIO - PUGLIA
IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

Allegato

| FIERA | LUOGO E DATE | PREVISIONE AZIENDE PARTECIPANTI |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| FRUIT LOGISTICA * | Berlino, 5/7 febbraio | 21 |
| FOODEX JAPAN | Tokyo, 4/7 marzo | 10 |
| PROWEIN * | Dusseldorf, 23/25 marzo | 34 |
| VINITALY | Verona, 6/9 aprile | 121 |
| CIBUS | Parma, 5/8 maggio | 51 |
| SIAL CHINA | Shangai (Cina), 13/15 maggio | 10 |
| SUMMER FANCY FOOD | New York, giugno | 21 |
| FLORMART | Padova, settembre | 10 |
| FIERA DEL LEVANTE | Bari, settembre | |
| SALONE DEL GUSTO | Torino, ottobre | 60 |
| SIAL | Parigi, 19/23 ottobre | 26 |
| REAL ITALIAN WINE | Londra, ottobre | 15 |
| SIAL MIDDLE EAST | Abu Dhabi (Emirati Arabi) | 10 |
| AF L'Artigiano in Fiera | Milano, dicembre | 25 |

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (160) e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (161) .

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (162)(163) .

(160) Vedi gli artt. 131 e 132 .

(161) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(162) Vedi, anche, l' art. 24, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(163) Articolo così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

115. [Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione] (164) .

(164) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

116. Il Friuli Venezia Giulia (165) , la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (166) .

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata (167)(168).

(165) Vedi anche X disp. Trans. Fin.

(166) Vedi art. 138.

Vedi anche L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia».

(167) Vedi, anche, l' art. 14, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(168) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a*) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b*) immigrazione;
- c*) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d*) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e*) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (169) ;
- f*) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (170) .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (171) .

(169) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(170) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(171) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (172) .

(172) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (173) .

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (174)(175) .

(173) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(174) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Articolo così sostituito dall' art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (176) , né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione (177) .

(176) Vedi art. 16, comma primo.

(177) Articolo così sostituito dall' art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione (178) e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione (179) e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (180) .

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione (181) , conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (182) .

(178) Vedi art. 117.

(179) Vedi artt. 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo.

(180) Comma così modificato dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi art. 71, comma primo.

(181) Vedi art. 118, comma secondo.

(182) Comma così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (183) del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (184) .

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta (185) .

(183) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

(185) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione (186) .

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi (187) .

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (188) .

(186) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(187) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

(188) Comma aggiunto dall' art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

124. [Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione] (189) .

(189) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

125. [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] (190) .

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

(190) Comma abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (191) .

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (192) .

(191) Vedi, anche, la lettera e) del comma 1 dell' art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

(192) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale (193) dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (194) .

(193) Vedi artt. 134 e 136.

(194) Articolo così sostituito dall' art. 8, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

128. [Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni] (195) .

(195) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

129. [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento] (196) .

(196) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione] (197) .

(197) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta (198) ;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige (199) ;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia (200) ;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise (201) ;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia (202) ;

Sardegna (203) .

(198) Vedi artt. 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116.

(199) Vedi art. 116.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

(200) Vedi art. 116 e X disp. Trans. Fin.

(201) Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall' art. 1, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. Trans. Fin.

(202) Vedi art. 116.

(203) Vedi art. 116.

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (204) .

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (205) .

(204) Vedi anche XI disp. Trans. Fin.

(205) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni .

(...)

L. 7 aprile 2014, n. 56.***Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

Art. 1.

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. ⁽²⁷⁾
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. ⁽²⁷⁾
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge

contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. ⁽⁴⁾]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". ⁽⁵⁾

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. ⁽⁶⁾

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni

caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 60, comma 1:
 - 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
 - 2) il numero 12) è sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;
- b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽⁶⁾

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. ⁽¹⁵⁾

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al

voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza. ^{(9) (24)}

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento,

rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁰⁾

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. ⁽¹⁰⁾

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'*articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso

dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della *legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*,'. ⁽¹⁶⁾

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in

cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. ⁽¹⁷⁾

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. ⁽¹⁸⁾

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. ⁽¹⁹⁾

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: ⁽¹¹⁾

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; ⁽²⁰⁾

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹²⁾

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. ⁽¹³⁾

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽²¹⁾

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. ⁽²⁵⁾

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi

soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1 a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni*»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.*

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della *legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.*

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'*articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'*articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le

modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'. ⁽²²⁾

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli

ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune.

Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni. ⁽²³⁾

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'*articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. ⁽⁷⁾

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. ⁽¹⁴⁾

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente

corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. ^{(3) (26)}

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. ⁽³⁾

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- (3) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.
- (4) Comma abrogato dall' *art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.
- (5) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (6) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall' *art. 23, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (7) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.
- (8) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (9) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (10) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (11) Alinea così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (12) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (13) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (14) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (15) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (16) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (17) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (18) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quater), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quinquies), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

(22) Comma inserito dall' art. 23, comma 1, lett. f-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(23) Comma inserito dall' art. 23, comma 1, lett. f-quater), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 luglio 2014.

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 settembre 2014. Vedi, anche, l'art. 47, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 settembre 2014 e il D.M. 29 maggio 2015.

(27) Vedi, anche, l' art. 8, comma 2, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.

Allegato A

(articolo 1, comma 34)

Criteria e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. ⁽²⁸⁾

(28) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

D.P.C.M. 27 febbraio 2015.

Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 2015, n. 83.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'*art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno;

Visto l'*art. 1, comma 126, della citata legge n. 190 del 2014*, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione del *comma 125*;

Visti, altresì, i *commi 127, 128 e 129 del medesimo art. 1 della legge n. 190 del 2014*;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il *decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 novembre 2014*, recante l'approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la

Normativa nazionale
D.P.C.M. 27 febbraio 2015.

Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

compilazione ai sensi dell'*art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui alle note prot. n. 29/0000659/L del 10 febbraio 2015 e n. 29/0000768/L del 17 febbraio 2015;

Visto il concerto espresso dal Ministro della salute con nota prot. n. LEG0001048 dell'11 febbraio 2015;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 3639 del 18 febbraio 2015;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014* con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Graziano Delrio è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ISEE»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi dell'*art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*.

Art. 2. Beneficiari

1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'*art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014*, ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l'assegno di cui all'*art. 3* su domanda di un genitore convivente con il figlio.

Normativa nazionale
D.P.C.M. 27 febbraio 2015.

Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.

Art. 3. Misura e durata dell'assegno

1. L'assegno è fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno è pari a 1.920 euro.

2. L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno è pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 1.920 euro.

3. L'assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Art. 4. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l'assegno è presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. L'INPS assicura le modalità più idonee per facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite.

2. La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

3. La domanda è presentata una sola volta per ciascun figlio, fatti salvi i casi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5. L'INPS verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2.

Normativa nazionale
D.P.C.M. 27 febbraio 2015.

Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

4. Nella domanda il genitore è tenuto ad autocertificare, a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.

5. In caso di incapacità di agire del genitore, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante.

Art. 5. Decadenza

1. Il nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti di cui all'art. 2. Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:

- a) decesso del figlio;
- b) revoca dell'adozione;
- c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- d) affidamento del figlio a terzi;
- e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

2. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate.

4. In caso di affidamento esclusivo del minore, disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria, al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potrà essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

5. In caso di provvedimento, disposto dall'autorità giudiziaria, di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potrà essere erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, ai sensi dell'*art. 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184*, e successive modificazioni, l'assegno potrà essere richiesto dall'affidatario. A tal fine il requisito dell'ISEE è verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a sé stante, ai sensi dell'*art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*. Ai fini dell'erogazione dell'assegno, l'affidatario

Normativa nazionale
D.P.C.M. 27 febbraio 2015.

Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Art. 6. Monitoraggio e copertura finanziaria

1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dal presente decreto, inviando, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

2. Qualora in esito al monitoraggio mensile di cui al comma 1, l'onere sostenuto dall'INPS, per tre mensilità consecutive, sia superiore alle previsioni di spesa di cui all'*art. 1, comma 128, della legge n. 190 del 2014*, rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, di cui all'*art. 1, comma 127, della legge n. 190 del 2014*, con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica gli assegni già concessi dall'INPS.

4. Alle attività previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L.R. 12 ottobre 2012, n. 45. (Artt. 6 e 7)***Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.***

Publicata nel B.U. Calabria 16 ottobre 2012, n. 19, S.S. 20 ottobre 2012, n. 2.

(...)

Art. 6 Ruolo della pianificazione.

1. La Regione, in conformità al Piano Forestale Regionale ed ai documenti di programmazione adottati in relazione al piano stesso, promuove la pianificazione forestale come strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo in armonia con i principi sanciti all'*articolo 2*.

2. Il Piano Forestale Regionale, di seguito definito anche "PFR", rappresenta il documento fondamentale di programmazione delle attività in campo forestale e si propone di implementare a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai criteri generali di intervento indicati nel *decreto del Ministro dell'ambiente del 16 giugno 2005*.

3. La Regione provvede alla redazione e revisione del Piano Forestale coerentemente agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma Quadro per il Settore Forestale di cui alla *legge 296/2006*. Il Piano Forestale Regionale, secondo quanto stabilito nel PQSF/2008, attraverso lo studio e la conoscenza delle caratteristiche principali del patrimonio forestale e delle situazioni ecologiche in cui si sviluppa, individua gli interventi e i tempi utili per realizzare una corretta gestione dei boschi, correlandola con l'erogazione dei servizi utili ai proprietari e alla collettività.

4. Il PFR ha valenza quinquennale ed è redatto dal dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e approvato dalla Giunta regionale. La pianificazione del patrimonio boschivo e pascolivo si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche o private, singole o associate, previsti nell'*articolo 7*.

5. La pianificazione di cui all'*articolo 7* si applica anche ai boschi di uso civico.

Art. 7 Piani di gestione e assestamento forestale.

1. I piani di gestione e assestamento forestale hanno una validità non superiore a venti anni.

2. Il piano di gestione e assestamento forestale deve contenere i seguenti elementi:

a) relazione e obiettivi del piano;

- b) delimitazione e zonizzazione del patrimonio;
- c) documentazione cartografica;
- d) analisi pedoclimatica e vegetazionale;
- e) descrizione dei tipi forestali, dei comparti colturali e delle unità colturali;
- f) valutazione della vulnerabilità idrogeologica ed eventuali misure di mitigazione messe in campo;
- g) determinazione della provvigione e della ripresa legnosa;
- h) piano degli interventi selvicolturali;
- i) piano della viabilità forestale ed eventuali opere di sistemazioni idraulico-forestali;
- j) modalità e tecniche di esercizio dell'attività di utilizzazione forestale;
- k) disciplina dell'esercizio di attività inerenti le produzioni forestali non legnose;
- l) indicazioni gestionali di eventuali aree naturali protette secondo i principi sanciti dalla *legge n. 394 del 1991*, di alberi monumentali ai sensi della *L.R. n. 47/2009* e boschi vetusti;
- m) indicazioni gestionali per la tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella Rete Natura 2000 (*D.P.R. 357/1997, D.P.R. 120/2003, L. 157/1992*).

3. Qualora le aree boscate siano utilizzate per il pascolo degli animali, conformemente a quanto previsto nei regolamenti, il piano di gestione e assestamento forestale può contenere una specifica pianificazione dell'esercizio delle attività zootecniche secondo quanto previsto dal regolamento d'uso. In tal caso, il piano può interessare anche aree non boscate ed esterne a quelle definite dall'*articolo 4* commi 2 e 4, ma ad esse contigue.

4. Il piano di gestione forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per quelle private con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari, anche prevedendo forme di incentivazione alla gestione associata.

5. La pianificazione dei boschi e dei pascoli di proprietà privata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari deve attuarsi, in alternativa ai piani di cui al comma 1, attraverso piani poliennali di taglio. Per superfici inferiori a 50 ettari è previsto la redazione di idonea progettazione secondo le disposizioni previste dai regolamenti.

6. I piani poliennali di taglio di cui al comma 5 hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni. In ogni caso non possono derogare alle disposizioni previste dai regolamenti.

7. Il piano poliennale di taglio deve contenere i seguenti elementi:

- a) obiettivi del piano;
- b) analisi delle caratteristiche stagionali dell'area;
- c) parametri dendroauxometrici;
- d) relazione tecnica forestale;
- e) cartografia catastale, tecnica, oppure topografica, dell'area.

8. Per gli aspetti non specificatamente indicati dai piani di gestione e assestamento forestale di cui al comma 1, valgono le disposizioni dei regolamenti. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal dipartimento competente in materia di agricoltura foreste e forestazione.

9. Prima della loro approvazione, i piani riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un'area naturale protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area stessa per il rilascio del nullaosta. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del Piano ⁽⁴⁾.

10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'*articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006* per come modificato dall'*articolo 4-undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205*, e dell'*articolo 5, commi 6 e 7 del Reg. reg. 6 novembre 2009, n. 16* approvato con Delib.G.R. 4 novembre 2009, n. 749 ⁽³⁾.

11. [Nelle more del rilascio dei nullaosta da parte degli enti gestori delle aree protette, i piani sono approvati dal dipartimento competente in materia agricoltura, foreste e forestazione, qualora ne sussistano le condizioni di conformità ai regolamenti o al PFR. In tal caso è fatto obbligo ai progettisti redattori dei progetti di taglio di produrre le relative autorizzazioni a cura del dipartimento regionale competente, pena la mancata approvazione del progetto] ⁽⁴⁾.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 11, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge e dall'*art. 3, comma 1, lettera d), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1*). Il testo originario era così formulato: «10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali e progetti di taglio non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'*articolo 6 comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* per come modificato dall'*articolo 4-undecies della L. 30 dicembre 2008, n. 205* e dall'*articolo 5, commi 6 e 7 del Reg. reg. 6 novembre 2009, n. 16* approvato con Delib.G.R. 4 novembre 2009, n. 749».

(4) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1*).

(5) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1*).

(...)

L.R. 24 novembre 2006, n. 15.***Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.***

Publicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2006, n. 22, suppl. straord. 4 dicembre 2006, n. 1.

Capo I - Principi generali**Art. 1***Oggetto.*

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, e di leale collaborazione fra gli enti autonomi della Repubblica, la presente legge reca norme finalizzate a promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei Comuni, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione intercomunale.

Art. 2*Finalità.*

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associative tra le stesse Istituzioni locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle fusioni volontarie dei Comuni, dei comprensori comunali e di altre forme di collaborazione tra Comuni al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti, mediante l'individuazione concertata di ambiti territoriali adeguati e modalità ottimali di esercizio associato. A tal fine, la presente legge disciplina:

a. le modalità di adozione di programmi di riordino territoriale e l'erogazione di incentivi finanziari;

b. il sostegno tecnico e amministrativo della Regione alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

2. La Regione, al fine di sostenere i processi di aggregazione tra Comuni, nonché di gestione associata di funzioni si impegna a promuovere ed a sostenere specifiche azioni formative per segretari, direttori e personale dirigenziale/direttivo delle forme associative di cui al successivo articolo 3.

Capo II - Forme di collaborazione fra Comuni

Art. 3

Tipi di collaborazione.

1. Al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni e dei servizi comunali, i Comuni possono esercitare tali funzioni e servizi in modo coordinato nell'ambito territoriale più adeguato sotto il profilo demografico e socio-economico mediante il ricorso ad una delle seguenti forme di collaborazione:

- a. Unione di Comuni;
- b. Fusione dei Comuni;
- c. Comprensori comunali;
- d. Associazione fra Comuni;
- e. Comunità montane;
- f. Convenzioni;
- g. Consorzi fra Enti locali e altri Enti pubblici;
- h. Intese interregionali.

2. La costituzione e la modifica delle forme collaborative e associative di cui al comma 1, immediatamente dopo la loro adozione, sono comunicate alla Giunta regionale.

Art. 4

Unione di Comuni.

1. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a) polizia municipale;
- b) gestione del personale;
- c) servizi tecnici;
- d) servizi sociali;
- e) urbanistica;

f) commercio e attività produttive;

g) servizi tributi;

h) finanza e contabilità;

i) servizi ambientali;

l) servizi a domanda individuale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

6. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

7. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli Enti locali.

8. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

9. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Art. 5

Fusione di Comuni.

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

2. Più Comuni contermini possono procedere alla fusione in un unico Comune sia a seguito di un processo di collaborazione istituzionale svolto nelle forme del Comprensorio comunale e delle associazioni dei Comuni, sia in assenza di precedenti forme collaborative intercomunali.

3. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali. Esso deve altresì assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali.
 4. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi. Agli amministratori di tali articolazioni infracomunali si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
 5. Fatte salve le contribuzioni per le fusioni dei Comuni previste dalla normativa statale, la Regione eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari nella misura prevista dal Programma regionale di riordino territoriale di cui all'art. 20 della presente legge.
-

Art. 6

Comprensori comunali.

1. I Comuni possono costituire, con atto volontario, comprensori comunali al fine di esercitare e gestire in forma associata funzioni e servizi, secondo la propria vocazione territoriale.
2. L'atto costitutivo e lo statuto del comprensorio comunale sono approvati dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto deve prevedere che il Presidente del Comprensorio sia scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. Lo statuto deve prevedere altresì che l'organo di governo del comprensorio sia costituito dai Sindaci dei Comuni associati.
4. Il comprensorio comunale esercita l'autonomia normativa mediante l'adozione del proprio statuto e dei regolamenti.
5. Il comprensorio esercita l'autonomia regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati e per i rapporti finanziari con i Comuni associati.
6. Il comprensorio comunale svolge le funzioni espressamente conferite ad esso dai Comuni associati.
7. Le funzioni conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa dei requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, per i Comuni che non li raggiungono sono esercitate dai comprensori comunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.

Art. 7

Associazioni fra Comuni.

1. La Regione promuove la costituzione di associazioni fra Comuni finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza comunale.
 2. Le associazioni fra Comuni sono costituite da Comuni di norma contermini e comunque inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico. Esse non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni. Le stesse, per poter usufruire degli incentivi previste dalla presente legge, devono essere costituite per una durata non inferiore a cinque anni.
 3. Le associazioni fra Comuni sono costituite con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate secondo le indicazioni degli statuti di ciascuno degli Enti locali interessati, a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
 4. La convenzione quadro di cui al comma 3 disciplina:
 - a) gli organi dell'associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati - nei casi di Comuni con densità omogenea di popolazione, eventualmente anche a rotazione - e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;
 - b) l'oggetto e la durata dell' associazione;
 - c) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le eventuali forme di coordinamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
 - d) i rapporti finanziari tra gli enti associati.
 5. La convenzione quadro è attuata mediante convenzioni attuative fra tutti i Comuni associati approvate dalle rispettive Giunte comunali. Tali convenzioni disciplinano le modalità di organizzazione e di svolgimento delle funzioni e dei servizi, i rapporti finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie.
 6. Nel rispetto dei criteri di differenziazione e di adeguatezza e fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 della presente legge, le funzioni e i servizi conferiti ai Comuni, nel caso in cui questi ultimi non posseggano gli adeguati requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale richiesti dalla legge, possono essere esercitati sussidiariamente dai comprensori comunali, dalle Comunità montane e dalle associazioni intercomunali, che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino nel senso indicato.
-

Art. 8

Comunità montane.

1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni.
2. Salvo le diverse indicazioni contenute nel presente testo di legge, si conserva la *legge regionale 19 marzo 1999, n. 4*, di disciplina dell'Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* ⁽²⁾.
3. I Comuni non ricadenti nelle zone omogenee di cui al primo comma dell'*art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4* (allegato A) possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale della Comunità montana confinante, ovvero esercitare le funzioni e i servizi conferiti dalla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* mediante l'attivazione di una delle forme associative previste nella presente legge.
4. Il potere normativo delle Comunità montane è esercitato nella forma dello statuto e dei regolamenti.
5. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
6. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa adottano il regolamento di contabilità e il regolamento sul funzionamento degli uffici.

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 10 luglio 2007, n. 16*.

Art. 9

Convenzioni.

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
 2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i relativi rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie. Esse possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio di funzioni e servizi in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
-
-

Art. 10

Consorzi.

1. I Comuni e gli altri Enti pubblici possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Al consorzio possono partecipare gli enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, nel rispetto delle leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine, i Consigli degli Enti locali approvano, a maggioranza assoluta, una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.
3. La convenzione disciplina altresì le nomine e le competenze degli organi consortili, prevedendo la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, al quale partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli Enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e con voto pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
7. Sono fatti salvi i consorzi fra Enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligati per legge con le relative discipline ivi previste.

Art. 11

Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.

3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Calabria, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 17.

Capo III - Modalità del coordinamento e gestione associata fra Comuni nell'esercizio delle funzioni e dei servizi.

Esercizio dei poteri sostitutivi

Art. 12

Funzioni conferite ai Comuni.

1. In armonia con le presenti disposizioni e con le disposizioni statali in materia, tutti i Comuni della Regione esercitano le funzioni e i compiti loro spettanti in modo diretto o attraverso gli istituti disciplinati dalla presente legge.

Art. 13

Gestione associata.

1. In armonia con le norme della presente legge e con le disposizioni statali in materia, i Comuni interessati, d'intesa tra loro, secondo le procedure di cui all'art. 7, possono esercitare le funzioni e i compiti loro spettanti anche in forma associata, individuando autonomamente gli strumenti, le forme e le metodologie dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi loro conferiti.

2. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della presente legge.

Art. 14

Poteri sostitutivi.

1. I Comuni sono tenuti a dare attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti.

2. Se i Comuni non danno attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti in modo diretto, oppure ove occorra anche attraverso una delle forme associative disciplinate dalla presente

legge, la Regione esercita il potere sostitutivo nei loro confronti nelle forme e con le garanzie di cui al comma seguente.

3. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale. A tal fine, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie o, nelle more della costituzione di questo Organismo, la Conferenza Regione-Enti locali, chiamato ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Enti locali, ovvero al Consiglio delle Autonomie, appena istituito. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

4. L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è abrogato.

5. Nell'interesse prioritario degli Enti locali e alla luce del principio costituzionale di leale cooperazione, accanto a interventi caratterizzati da sussidiarietà verticale, nella Regione Calabria è prevista la possibilità di una sussidiarietà rovesciata, ossia di liberi interventi sostitutivi degli Enti locali rispetto ad atti di competenza regionale, nell'esclusivo caso di gravi e non altrimenti sanabili inadempienze regionali, soprattutto se relative a servizi pubblici essenziali e urgenti connessi a diritti fondamentali del cittadino. La Regione potrà riesercitare in ogni momento le proprie funzioni sussidiariamente e temporaneamente svolte dagli Enti locali regionali, tenendo conto degli oneri finanziari che necessariamente ed effettivamente sono gravati su tali enti in ragione della propria carenza.

Capo IV - Programma di riordino territoriale e incentivi per lo sviluppo delle forme di collaborazione e di associazione tra Comuni. Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio

Art. 15

Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi.

1. Al fine di assicurare i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il programma regionale di riordino territoriale sulla base di programmi provinciali ed eroga gli incentivi finanziari alle forme associative di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Al fine di assicurare l'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi, la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti locali e sulla base del programma provinciale, individua nel Programma regionale di riordino territoriale, gli ambiti territoriali ottimali, tenendo conto

dei piani provinciali di cui all'art. 16, nonché delle indicazioni eventualmente formulate dagli altri Enti locali.

3. Tranne che per i Comuni capoluogo e per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sono assicurati, ai sensi della presente legge, dalle unioni di Comuni, dai comprensori comunali, dalle associazioni fra Comuni, dalle Comunità montane, per i Comuni in essa compresi e dai consorzi fra Enti locali.

4. Nel rispetto degli ambiti ottimali individuati nel Programma regionale di riordino territoriale, costituisce condizione essenziale per l'accesso agli incentivi di cui alla presente legge il raggiungimento delle forme associate interessate della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati istat dell'ultimo censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore, risultante dall'unione di almeno cinque Comuni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 5.

Art. 16

Programma provinciale di riordino territoriale.

1. Il Programma provinciale di riordino territoriale effettua la ricognizione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.

2. I livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sovracomunali sono determinati, ai sensi della presente legge, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficiente, efficace ed economico.

3. Nell'individuazione dei livelli ottimali, la Provincia tiene conto delle indicazioni avanzate dagli Enti locali interessati.

4. Il livello ottimale è individuato per Comuni associati contermini con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero di una soglia minore risultante dall'unione di almeno cinque Comuni.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il livello ottimale può essere individuato anche per Comuni associati non confinanti, o che non raggiungono la soglia complessiva di popolazione residente richiesta solo nel caso in cui presentano particolari affinità territoriali, linguistiche e culturali.

Art. 17

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma provinciale di riordino territoriale.

1. Ai fini della redazione del Programma provinciale di riordino territoriale, i Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta provinciale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di esercizio di funzioni e servizi.
 2. Le proposte di cui al comma 1 contengono l'individuazione delle funzioni e dei servizi da esercitare in forma associata, l'indicazione dei risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza attraverso la forma associativa nonché i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi e per il relativo esercizio a livello ottimale.
 3. Il Consiglio provinciale, considerate le richieste pervenute dai Comuni, sentiti tutti gli enti interessati, redige, su proposta della Giunta, il Programma provinciale di riordino territoriale entro 60 giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale.
 4. Il Programma è aggiornato, con cadenza quinquennale sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati, nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.
 5. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte dei Comuni, delle indicazioni richieste, la Giunta provinciale concorda una proroga di 30 giorni ai Comuni, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma provinciale di riordino territoriale.
-

Art. 18

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma regionale di riordino territoriale.

1. Il Programma regionale di riordino territoriale, approvato ed aggiornato con le modalità di cui al presente articolo:
 - a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, sulla base dei Programmi provinciali di riordino territoriale;
 - b) individua le fusioni e le altre forme associative già esistenti sul territorio regionale;
 - c) specifica i criteri per la concessione degli incentivi finanziari a sostegno delle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge.
2. Entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dei Programmi provinciali di riordino territoriale, la Giunta regionale predispose lo schema preliminare del Programma regionale di riordino territoriale.
3. Lo schema preliminare è sottoposto, per il relativo parere, alla Conferenza Regione - Autonomie locali, che si esprime entro i successivi 30 giorni. Valgono comunque le disposizioni dell'art. 23 della presente legge. Decorso tale termine, la Giunta regionale adotta

lo schema preliminare di Programma e lo sottopone entro i successivi trenta giorni al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Il Consiglio regionale approva il Programma regionale di riordino territoriale entro i successivi 60 giorni.

5. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una Comunità montana l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la Comunità medesima.

6. Il Programma regionale di riordino territoriale ha validità dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

7. Il Programma regionale è aggiornato con cadenza quinquennale sulla base delle procedure di cui al presente articolo.

8. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte delle Province, delle indicazioni richieste, la Giunta regionale concorda una proroga di 30 giorni alle Province stesse, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma regionale di riordino territoriale.

9. Qualora si tratti di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione di unioni di comuni o dell'avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali, la Giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari dopo averne dato comunicazione al Consiglio delle Autonomie Locali.

Art. 19

Relazione al Consiglio.

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma regionale di riordino territoriale e sugli obiettivi previsti per l'anno successivo.

Art. 20

Criteri per la concessione degli incentivi.

1. Il Programma regionale di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge, tenendo conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

2. Ferma restando la preferenza per le unioni e le fusioni di Comuni, al fine di conseguire il livello ottimale dell'esercizio delle funzioni e dei servizi, è attribuito un contributo a tutte le forme associative previste all'articolo 3, determinato in rapporto ai seguenti principi:

a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni e che comunque implicino una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, nonché il conseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, si richiede lo svolgimento in comune di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi:

- Polizia municipale
- Gestione del personale
- Servizi tecnici
- Servizi sociali
- Urbanistica
- Commercio e attività produttive
- Servizio tributi
- Finanza e contabilità
- Servizi ambientali
- Servizi a domanda individuale;

b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;

c) popolazione con riferimento a indice di vecchiaia, indice di disoccupazione e indice di spopolamento;

d) numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa;

e) altimetria ed estensione del territorio montano;

f) istituzione di nuovi servizi, anche mediante innovazioni tecnologiche.

3. Il Programma prevede:

a) l'erogazione di un contributo finanziario straordinario, una tantum, al momento della fusione dei Comuni;

b) l'erogazione di incentivi finanziari ordinari annuali per tutte le forme associative di cui all'articolo 3.

4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi assunti ed essa non appaia ispirata ai principi di efficienza, efficacia e di economicità.
5. I benefici previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili quando i territori dei Comuni - che operano fusioni, o altre forme di gestione associata di funzioni e di servizi - coincidano, pur in minima parte.
6. Il Programma regionale di riordino territoriale disciplina altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge per spese di investimento finalizzate ad una più efficace, efficiente ed economica gestione associata di funzioni e servizi.
7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili sulla base delle domande presentate ecceda le risorse finanziarie impegnabili il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti viene ridotto in proporzione.
8. Per le fusioni fra Comuni non si applicano le decurtazioni previste al comma 7 del presente articolo.
9. La Regione, al fine di assicurare la istituzione di forme associate di gestione fra Comuni, fornisce, anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione delle questioni istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano specificamente deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
10. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Programma regionale di riordino territoriale può prevedere ulteriori specificazioni per l'incentivazione.
11. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 10, comma 7, della presente legge e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsti dalla legislazione regionale.
-

Art. 21

Sostegno alle attività formative.

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate anche con iniziative, rivolte agli Enti locali e agli altri Enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell'ambito di quelle previste per l'attuazione della presente legge.

Art. 22

Norma finanziaria.

1. Ai sensi dell'*art. 18, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, la Regione fa fronte agli oneri finanziari occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni con apposito capitolo nel bilancio di previsione.

Art. 23

Norme transitorie.

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'*art. 48 dello Statuto regionale*, i pareri previsti dalla presente legge sono espressi dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*.

2. Dal giorno dell'entrata in funzione del Consiglio delle Autonomie locali i compiti e le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali sono automaticamente trasferiti al Consiglio stesso e i componenti della Conferenza decadono.

Art. 24

Norme finali.

1. Salvo provvedimenti relativi al trasferimento di unità di personale disposti dalla Regione o dalle Province, il personale amministrativo destinato a svolgere funzioni e servizi fra le associazioni di Comuni previste dalla presente legge è tratto, consensualmente e proporzionalmente alle dimensioni demografiche degli enti interessati e in stretta necessità con le funzioni e i servizi stessi, dai ruoli in organico ai Comuni interessati.

2. Ai sensi dell'*art. 1, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il termine conferimento ricomprende sia il trasferimento, ovvero la restituzione di compiti e funzioni da parte di un ente ad un altro ente, sia l'attribuzione, ovvero la creazione ex novo di funzioni da parte di un ente a favore di un altro ente, sia la delega, ovvero intestazione ad un ente del mero "esercizio" di una funzione la cui "titolarità" viene mantenuta dalle ente delegante, insieme al potere di sostituzione e revoca.

Normativa regionale
L.R. 24 novembre 2006, n. 15.

Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

3. Nella Regione Calabria, in assenza di specifiche e diverse indicazioni, per conferimento si intende sempre l'attribuzione di compiti e funzioni dalla Regione agli Enti Locali e funzionali, ovvero pure dagli Enti Locali intermedi a quelli minori.

4. Tutte le disposizioni della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, o di altre leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultino in contrasto con le modifiche generali ora apportate, si intendono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 19 ottobre 1992, n. 20. (Artt. 5 e 6)***Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.***

Publicata nel B.U. Calabria 19 ottobre 1992, n. 122.

(...)

Art. 5***Programma regionale forestazione ⁽³⁾.***

1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 la Regione Calabria elabora il programma regionale per l'attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali sulla base delle linee programmatiche di cui al precedente art. 4 ed in armonia al Piano forestale nazionale di cui alla *legge n. 752 del 1986*.
2. Il programma di cui al comma 1 costituisce parte integrante dei Piani di bacino di cui alla *legge n. 183 del 1989*, di cui recepisce le priorità ed eventuali peculiarità specifiche.
3. Il programma regionale per le attività di forestazione e per la gestione delle foreste regionali è approvato dal Consiglio regionale.
4. Il programma di cui al comma 1 ha durata non superiore ai cinque anni, si aggiorna per scorrimento e si attua con piani annuali, attraverso progetti esecutivi.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1° marzo 2005, n. 197* e la *Delib. C.R. 10 novembre 2006, n. 98*.

Art. 6***Piani annuali ⁽⁴⁾.***

1. I piani annuali di attuazione, la cui esecuzione avverrà prioritariamente utilizzando gli operai idraulico - forestali di cui alla *legge n. 442 del 1984*, sono elaborati dall'Azienda di cui all'art. 9 sulla base del programma di cui all'art. 5 e trasmessi alla Giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno.
2. La Giunta regionale, attuate le procedure di cui all'art. 38 della presente legge, provvederà all'approvazione dei Piani annuali entro 90 giorni successivi, sentite le province territorialmente interessate.

(4) Con *Delib.G.R. 13 febbraio 2008, n. 116* è stato approvato il piano attuativo per l'anno 2008, ai sensi del presente articolo

.(...)

Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 845.

Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.

Publicata nel B.U. Calabria 16 marzo 2010, n. 5, S.S. 20 marzo 2010, n. 4.

La Giunta regionale

VISTA e richiamata la propria *Delib.G.R. 18 novembre 2009, n. 752*, avente ad oggetto «Piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario regionale. Modifiche ed integrazioni al documento approvato con Delib.G.R. 11 ottobre 2009, n. 585».

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica congiunta da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, del Ministero della Salute e del Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il documento modificativo ed integrativo allegato alla citata deliberazione è stato ritenuto congruo ai sensi dell'*art. 22, comma 4, D.L. 78/2009*, ad eccezione degli aspetti concernenti il settore del personale, e ciò con riferimento sia alle misure di stabilizzazione in corso di attuazione, sia alle nuove assunzioni deliberate dalla Regione ed anch'esse in itinere.

RILEVATO che gli esiti dell'istruttoria tecnica sono stati contestati al Presidente della Giunta regionale nel corso di una riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2009, presenti i tre Ministri competenti.

VISTA la nota n. DPC/CG/0076575 del 10 dicembre 2009 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, trasmessa per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale, con la quale si chiede al Ministero della Salute ed a quello dell'Economia e delle Finanze l'assenso sulla sostituzione del commissario delegato per l'emergenza socio economico sanitaria dott. Vincenzo Spaziantè con altro soggetto individuato nell'ing. Fabrizio Colcerasa.

RAVVISATA l'opportunità di manifestare ancora una volta la disponibilità ad impegnarsi per il raggiungimento di un nuovo testo di accordo che tuttora contenga le seguenti indefettibili previsioni:

- siano fatte salve le misure di stabilizzazione adottate in conformità alla legislazione nazionale ed alla *legge regionale n. 1/2009*, nella parte non gravata da questione di legittimità costituzionale, da parte del Consiglio dei Ministri, ferme restando le successive decisioni della Corte Costituzionale;

- il blocco del turn over per il personale sanitario venga alleggerito rispetto alle conclusioni dell'istruttoria tecnica, nella misura dell'80% per tutti e tre gli anni di vigenza del Piano;

- siano consentite deroghe al blocco del turn over a garanzia del mantenimento o del raggiungimento dei LEA;

si proceda ad una sospensione temporanea delle procedure di nuova assunzione, in vista di una loro rivalutazione caso per caso;

- sia garantita alla Regione, in caso di positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano per le fasi intermedie, l'erogazione dell'anticipazione fino ad un massimo di euro 1.000.000.000, di cui all'art. 2, comma 88, del DDL collegato alla manovra finanziaria statale per l'anno 2010 (su cui risulta l'apposizione del voto di fiducia da parte del Governo), finalizzata all'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati entro la data del 31 dicembre 2005;

- sempre in caso di positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano per le fasi intermedie, sia garantita alla Regione la restituzione, entro il mese di luglio 2010, del maggiore finanziamento del servizio sanitario regionale non erogato per gli anni passati, a causa delle verifiche negative dei tavoli di monitoraggio;

- si addivenga a proroga della gestione commissariale relativa all'emergenza sanitaria, con la nomina di un nuovo commissario delegato, nella persona del Presidente della Giunta regionale o di altro soggetto, munito della necessaria esperienza e competenza, che abbia il preventivo gradimento della Regione.

VISTO l'art. 2, comma 69, del DDL collegato alla manovra finanziaria statale per l'anno 2010 (su cui risulta l'apposizione del voto di fiducia da parte del Governo), a mente del quale, a seguito della nomina del Presidente quale commissario ad acta per la redazione del Piano di rientro, conseguente alla reiezione del medesimo, si applicherebbero, con decorrenza 1° gennaio 2010, le seguenti misure:

- blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo e divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo, con comminatoria di nullità per gli atti emanati e per i contratti stipulati in violazione;

- sospensione automatica dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e decadenza, sempre in via automatica, dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli Enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'Assessorato regionale competente;

- incremento automatico nella misura fissa di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto al livello già massimo delle aliquote vigenti.

CONSIDERATO che il documento allegato è coerente con le predette previsioni e comunque, se approvato in sede governativa, consentirebbe di evitare le più gravi conseguenze derivanti dall'applicazione della manovra finanziaria statale per il 2010.

SU PROPOSTA del Presidente, del Vice Presidente e dell'Assessore al Bilancio della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché

dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente generale del Dipartimento Tutela della salute.

PER TUTTO quanto sopra riportato, da intendersi di seguito richiamato ed a voti unanimi.

Delibera

Di approvare il documento allegato, ad integrale sostituzione di quello approvato con la *Delib.G.R. n. 752/2009*, autorizzando sin da ora il Presidente della Giunta regionale alla stipula dell'accordo ex *art. 1, comma 180, L. 311/2004*.

Di stabilire, in conformità agli impegni assunti a pag. 9 dell'allegato documento, la sospensione di qualsiasi procedura riguardante l'assunzione di nuovo personale di cui alle seguenti deliberazioni:

- 1) tutte le Delib.G.R. adottate in giugno 2009;
- 2) Delib.G.R. 7 agosto 2009, n. 544 e successive integrazioni;
- 3) Delib.G.R. 21 settembre 2009, n. 639 al fine di procedere ad una rivalutazione delle esigenze di personale, attraverso una verifica puntuale da parte del costituendo Ufficio per il Piano di rientro, alla luce dei provvedimenti di accorpamento e razionalizzazione della rete sanitaria, ferme restando le disposizioni da applicarsi in caso di adozione di atti assunti in difformità dalla legislazione vigente, anche con riferimento al personale stabilizzato.

Di trasmettere la presente deliberazione ed il relativo allegato ai Ministeri competenti, alla Sezione per il Controllo della Corte dei Conti ed al Consiglio regionale, ai sensi dell'*art. 1, comma 7, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 11*.

Di incaricare il dirigente generale del Dipartimento Tutela della salute dell'attuazione della presente deliberazione, ivi inclusa la costituzione dell'Ufficio per il Piano di rientro della sua comunicazione a tutti i soggetti interessati e della pubblicazione sul B.U.R.C.

Allegato

Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del Piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale

Facendo seguito alla riunione del 5 ottobre u.s. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, preso atto delle conclusioni cui è giunta l'Istruttoria in sede tecnica e delle conseguenti osservazioni pervenute dai Ministeri competenti, nel rinnovare lo spirito di collaborazione e di completa disponibilità della Regione Calabria, in vista del prioritario comune interesse al raggiungimento di un testo di accordo che incontri il gradimento di tutte le Parti che dovranno sottoscriverlo, si è provveduto, con l'assistenza di AGENAS e di KPMG, a rivedere i termini ed i parametri dell'ipotesi di piano in discussione, con l'obiettivo di intensificare gli Interventi di risparmio e di definire una più accurata tempistica delle azioni. Le principali variazioni sono di seguito riportate.

Le date indicate nel piano sono definite ipotizzando una sottoscrizione del piano nel mese di dicembre 2009.

1. Conto economico tendenziale

La nuova proiezione tendenziale è stata stimata considerando come base dati storica gli anni 2001-08 invece del periodo 2005-08 precedentemente utilizzato per la determinazione dei tassi di crescita (CAGR) da applicare per la proiezione tendenziale delle singole voci di costo e ricavo.

Inoltre l'andamento tendenziale è stato stimato partendo da una prima previsione a finire per l'anno 2009 elaborata tenendo conto delle azioni già effettuate dalla Regione nel corso dello stesso anno relativamente a:

- sottoscrizione dell'accordo AIOP che fissa in 188 euro/milioni il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni ospedaliere per l'anno 2009;
- sottoscrizione dell'accordo ANISAP per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza residenziale fissando il tetto di spesa al valore del 2008;
- introduzione del ticket per la compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata pari a euro 15 milioni.

SI riportano di seguito le considerazioni adottate sulle singole voci di costo/ricavo.

Voci di ricavo

- **Contributi FSR:** Il livello del finanziamento è stato individuato sulla base del livello del finanziamento del SSN individuato dall'Accordo politico siglato in data 23 ottobre 2009 fra lo Stato e le regioni recepito con intesa il 3 dicembre 2009, e sulla base del riparto tra le Regioni derivante dalla controproposta regionale rispetto alla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- **Fondi vincolati:** è stato assunto l'ultimo valore disponibile assegnato per il 2009 (al netto della medicina penitenziaria) ricompreso nella voce precedente; il valore è stato mantenuto costante in tutto il periodo.
- **Entrate proprie:** il valore tendenziale 2010-2012 della voce entrate proprie è stato calcolato applicando il CAGR storico 2001-08 (pari al 2,3%) al valore consuntivo dell'anno 2008.

Voci di costo

La progressione tendenziale 2010 - 2012 è stata eseguita partendo dal valore consuntivo 2008 e applicando un tasso di crescita medio pari al CAGR 2001-2008 (invece del CAGR 2005-08 precedentemente utilizzato). Laddove tale valore è risultato negativo, si è applicato un tasso di crescita nullo (mantenendo quindi la voce costante negli anni). Per alcune voci sono state fatte altre considerazioni ad hoc come di seguito illustrato:

- **Personale:** il valore del 2009 è stato calcolato incorporando a costo l'accantonamento 2008 per rinnovi contrattuali; per i successivi anni la proiezione è stata fatta applicando i seguenti parametri: +4% nel 2010 (3,2% di incremento per rinnovi contrattuali biennio precedente più 2% per componente di crescita dell'organico); nei successivi anni prevedendo i rinnovi contrattuali parametrati al riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale e lo 0,8% quale componente di crescita dell'organico.
- **Medicina di base:** il valore del 2009 è stato quantificato incorporando a costo l'accantonamento 2008 per rinnovi contrattuali; per i successivi anni la proiezione è stata fatta applicando i seguenti parametri: 8,85% per il 2009 (8,05% di incremento per rinnovi contrattuali anni precedenti e non ancora incorporati e +0,8% per componente Incentivante legata a ulteriori servizi erogati); per i successivi anni prevedendo i rinnovi delle convenzioni parametrati al riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale e lo 0,8% quale componente incentivante.)
- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** i valori di proiezione tendenziale sono stati stimati applicando un tasso di crescita del 12,5% pari al CAGR degli anni 2005-08, periodo ritenuto più omogeneo in termini di dinamica dei consumi.
- **Accantonamenti rischi:** il valore tendenziale è stato stimato considerando l'ammontare delle voci di spesa che costituiscono le principali determinanti di rischio (acquisto di beni e servizi e acquisto di prestazioni sanitarie da privato); il valore tendenziale, considerato costante nel periodo 2010-12, è stato valorizzato a 36 €/mln. sulla base dei rischi pregressi.

Normativa regionale
Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 845.

Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.

- Accantonamento rinnovi contrattuali: per tale voce è stato ipotizzato un assorbimento sistematico nelle voci di costo del personale e della medicina di base, pertanto il valore del 2009 e degli anni successivi è stato posto pari a zero.
- Privato ospedaliero: il valore 2008 è pari alla somma del valore consuntivo dei privati a cui viene sommata la quota riconosciuta alla Fondazione Campanella; la previsione tendenziale 2009-2010 è stata eseguita partendo dal valore 2008 e applicando un tasso di crescita CAGR 2001-2008 del 4,5%;
- Specialistica da privato: il valore 2009 è pari al tetto attualmente deliberato; la progressione tendenziale 2010-2012 è stata realizzata applicando un tasso di crescita inflattivo dell'1,5%.
- Riabilitazione extra-ospedaliera da privato: il valore di proiezione tendenziale negli anni 2009-12 è stato posto uguale al consuntivo 2008 (tasso di crescita nullo) essendo il CAGR storico 2001-08 negativo.
- Prestazioni da privato - altro: la voce comprende i costi per trasporti sanitari da privato, i costi dell'assistenza integrativa e protesica da privato e i costi delle ulteriori prestazioni da privato. Il valore di proiezione tendenziale negli anni 2009-12 è stato stimato considerando un tasso di crescita del 5,9%, corrispondente al CAGR 2001-07 ritenuto più affidabile, in quanto i dati relativi a tale periodo presentano una maggiore stabilità e coerenza.
- Oneri fiscali: la voce è data dalla somma di IRAP, IRES ed altri oneri fiscali. La voce IRAP è stata calcolata in ragione del 7,15% del costo del Personale 2009 e anni successivi. Le rimanenti voci sono state mantenute pari al consuntivo 2008 per tutti gli anni considerati.
- Saldo della gestione finanziaria: i valori di proiezione tendenziale sono stati stimati applicando un tasso di crescita del 7,3% pari al CAGR 2001-08 della voce aggregata di acquisto beni e servizi.
- Saldo della gestione straordinaria: il valore del saldo della gestione straordinaria 2009 e il tendenziale 2010 - 2012 è stato calcolato in ragione dello 0,8% (sulla base dei valori di benchmark delle altre regioni in Piano di Rientro) dell'importo relativo ai contributi 2009 e anni successivi.

Sintesi conto economico tendenziale:

| VOCE DI AGGREGAZIONE €/000 | 2008C | Anno 2009 | Periodo di Piano | | |
|---|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 |
| FONDO SANITARIO (Indistinto e vincolato)1 | 3.113.247 | 3.166.570 | 3.208.592 | 3.276.403 | 3.403.434 |
| ENTRATE PROPRIE | 67.727 | 65.241 | 86.765 | 86.364 | 69.888 |
| TOTALE RICAVI (A) | 3.194.974 | 3.831.411 | 3.275.347 | 3.346.797 | 3.441.322 |
| PERSONALE [*] | 1.255.128 | 1.306.331 | 1.337.354 | 1.388.113 | 1.299.579 |
| ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI | 29.167 | | | | |
| IRAP | 87.385 | 93.331 | 96.621 | 97.820 | 100.070 |
| ALTRE COMPONENTI DI SPESA | - | - | - | - | - |
| ALTRI BENI E SERVIZI | - | - | - | - | - |

Normativa regionale
Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 845.

Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ALTRI BENI E SERVIZI E ALTRI COMPONENTI DI SPESA [**] | 451.728 | 486.553 | 524.824 | 566.948 | 613.387 |
| PRODOTTI FARMACEUTICI [***] | 142.515 | 160.871 | 181.483 | 204.634 | 230.645 |
| MEDICINA DI BASE | 225.181 | 245.110 | 250.747 | 256.514 | 262.414 |
| FARMACEUTICA CONVENZIONATA | 495.386 | 484.812 | 504.144 | 506.648 | 513.193 |
| ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO | 113.610 | 116.000 | 117.740 | 119.506 | 121.299 |
| ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO | 70.453 | 70.453 | 70.453 | 70.453 | 70.453 |
| ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO | 67.790 | 68.807 | 69.839 | 70.887 | 71.950 |
| ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO | 234.594 | 245.089 | 256.053 | 256.053 | 256.053 |
| ALTRA ASSISTENZA DA PRIVATO | 99.033 | 104.418 | 110.114 | 116.139 | 122.513 |
| ASSISTENZA DA PUBBLICO | - | - | - | - | - |
| MOBILITA PASSIVA INTRAREGIONALE | - | - | - | - | - |
| ACCANTONAMENTI | 34.235 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| INTERESSI E ALTRO | 30.056 | 30.969 | 33.089 | 35.364 | 37.805 |
| SALDO POSTE STRAORDINARIE | 29.576 | 25.333 | 25.925 | 26.483 | 27.227 |
| SALDO INTRAMOENIA | -1.313 | -1.313 | -1.313 | -1.313 | -1.313 |
| TOTALE SPESA (B) | 3.365.722 | 3.471.763 | 3.594.816 | 3.731.993 | 3.841.019 |
| RISULTATO ESERCIZIO (C) (B-A) (Senza accantonamenti e costi capitalizzati) | -184.748 | -229.182 | -336.489 | -289.287 | -419.696 |

[*] Ricomprende anche le voci B02430 e B02620 (Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie)

[**] Ricomprendere le voci altri beni e servizi e altri componenti di spesa

[***] La voce comprende anche le variazioni delle rimanenze

NB: Gli importi della voce "ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO" includono per tutti gli anni i costi della Fondazione Campanella come attualmente previsto e contabilizzato nei conti economici regionali.

2. Quantificazione economica delle manovre di intervento

L'entità complessiva delle manovre di risparmio è stata rimodulata (per entità e tempi) a seguito delle indicazioni regionali emerse durante gli incontri con i Ministeri competenti.

Tab. 1 Quadro sintetico della manovra cumulata

| | | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| MANOVRE | Blocco turnover | - 8.190 | - 25.385 | - 44.606 |
| CUMULATE | Allineamento quota fondi per contrattazione integrativa | - 9.234 | - 18.251 | - 18.251 |
| | Allineamento costo medio procapite per ruolo | | - 2.697 | - 5.299 |
| | Revisione provvedimenti sul personale | - 26.000 | - 26.000 | - 26.000 |

Normativa regionale
Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 845.

Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Manovra IRAP per riduzione costo personale | - 3.851 | - 6.741 | - 9.185 |
| Sub totale manovre | - 47.275 | - 79.074 | - 103.341 |
| sub totale senza IRAP | - 43.424 | - 72.333 | - 94.156 |
| Riconduzione del tasso di crescita alla sola componente di rinnovo contrattuale (0,8% annuo) | - 10.443 | - 21.949 | - 34.309 |
| Totale manovra personale senza IRAP | - 53.867 | - 94.283 | - 128.465 |
| Manovra su beni e servizi per interventi di chiusura/riconversione strutture pubbliche | - 27.930 | - 44.858 | - 44.858 |
| Attivazione centralizzazione acquisti (SUA) e tetti alla spesa aziendale | - 29.109 | - 14.175 | - 22.334 |
| Totale manovra beni e servizi | - 57.039 | - 59.033 | - 67.192 |
| Manovra su farmaci e emoderivati per interventi di chiusura/riconversione strutture pubbliche | - 7.384 | - 11.859 | - 11.859 |
| Incremento per spostamento a distribuzione diretta farmaci PHT e ossigenoterapia | 12.950 | 22.400 | 22.400 |
| Riduzione della spesa per manovre di razionalizzazione acquisti e monitoraggio | - 10.622 | - 17.511 | - 25.377 |
| Totale manovra su farmaci ed emoderivati | - 5.056 | - 6.970 | - 14.836 |
| Spostamento in dd farmaci PHT + ossigeno terapeutico | - 18.500 | - 32.000 | - 32.000 |
| Controllo dell'appropriatezza prescrittiva e dell'iper-prescrizione | - 15.000 | - 25.000 | - 25.000 |
| Mantenimento ticket nel triennio 2010-12 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 |
| Riduzione della spesa per manovre di monitoraggio generici e controllo prezzi | - 9.635 | - 10.126 | - 10.832 |
| Totale manovra farmaceutica convenzionata | - 58.135 | - 82.126 | - 82.832 |
| Riduzione tetto per eliminazione ricoveri inappropriati al privato | - 36.658 | - 58.316 | - 58.316 |
| Ulteriore effetto del Blocco tetto per "ospedialiera da privato" rispetto a crescita tendenziale | - 10.964 | - 4.711 | 4.940 |
| Totale manovra ospedialiera da privato (incluso Fondazione Campanella) | - 47.622 | - 63.027 | - 53.376 |
| Blocco tetto per "prestazioni ambulatoriali" | - 1.740 | - 26 | 1.766 |
| Blocco tetto per "prestazioni riabilitazione extraospedialiera" | | 2.114 | 4.291 |
| Monitoraggio e controllo tassi di crescita "altre prestazioni da privato" | - 6.728 | - 8.604 | - 10.688 |
| TOTALE MANOVRA PRIVATI | - 56.090 | - 69.544 | - 58.008 |
| Manovra accantonamenti per copertura rischi ivi incluso mancato raggiungimento obiettivi di piano (fondi vinco) | 19.963 | 57.825 | 66.563 |
| TOTALE MANOVRE | - 214.075 | - 260.871 | - 293.954 |

[*] gli accantonamenti aumento in modo incrementale per tener conto dei rischi di sformamento delle manovre e dei fondi vincolati per obiettivi di Piano Sanitario Nazionale.

Tab. 2 Quadro sintetico delle manovre marginali

| MANOVRE CUMULATE | | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| Blocco turnover | | - 8.190 | - 25.385 | - 44.606 |
| Allineamento quota fondi per contrattazione integrativa | | - 9.234 | - 9.017 | |
| Allineamento costo medio procapite per ruolo | | | - 2.697 | - 2.602 |
| Revisione provvedimenti sul personale | | - 26.000 | | |
| Manovra IRAP per riduzione costo personale | | - 3.851 | - 2.890 | - 2.444 |
| Sub totale manovre | | - 47.275 | - 31.799 | - 24.267 |
| sub totale senza IRAP | | - 43.424 | - 28.909 | - 21.823 |

Normativa regionale
Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 845.

Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.

| | | | |
|--|-----------|----------|----------|
| Riconduzione del tasso di crescita alla sola componente di rinnovo contrattuale (0,8% annuo) | - 10.443 | - 11.507 | - 12.359 |
| Totale manovra personale senza IRAP | - 53.867 | - 40.416 | - 34.182 |
| Manovra su beni e servizi per interventi di chiusura/riconversione strutture pubbliche | - 27.930 | - 16.928 | |
| Attivazione centralizzazione acquisti (SUA) e tetti alla spesa aziendale | - 29.109 | 14.934 | - 8.160 |
| Totale manovra beni e servizi | - 57.039 | - 1.994 | - 8.160 |
| Manovra su farmaci e emoderivati per interventi di chiusura/riconversione strutture pubbliche | - 7.384 | - 4.475 | |
| Incremento per spostamento a distribuzione diretta farmaci PHT e ossigenoterapia | 12.950 | 9.450 | |
| Riduzione della spesa per manovre di razionalizzazione acquisti e monitoraggio | - 10.622 | - 6.889 | - 7.866 |
| Totale manovra su farmaci ed emoderivati | - 5.056 | - 1.914 | - 7.866 |
| Spostamento in dd farmaci PHT + ossigeno terapeutico | - 18.500 | - 13.500 | |
| Controllo dell'appropriatezza prescrittiva e dell'iper-prescrizione | - 15.000 | - 10.000 | |
| Mantenimento ticket nel triennio 2010-12 | - 15.000 | | |
| Riduzione della spesa per manovre di monitoraggio generici e controllo prezzi | - 9.635 | - 490 | - 706 |
| Totale manovra farmaceutica convenzionata | - 58.135 | - 23.990 | - 706 |
| Riduzione tetto per eliminazione ricoveri inappropriati al privato | - 36.658 | - 21.658 | |
| Ulteriore effetto del Blocco tetto per "ospedaliera da privato" rispetto a crescita tendenziale | - 10.964 | 6.253 | 9.651 |
| Totale manovra ospedaliera da privato (incluso Fondazione Campanella) | - 47.622 | - 15.405 | 9.651 |
| Blocco tetto per "prestazioni ambulatoriali" | - 1.740 | 1.714 | 1.792 |
| Blocco tetto per "prestazioni riabilitazione extraospedaliera" | | 2.114 | 2.177 |
| Monitoraggio e controllo tassi di crescita "altre prestazioni da privato" | - 6.728 | - 1.876 | - 2.084 |
| TOTALE MANOVRA PRIVATI | - 56.090 | - 13.453 | 11.536 |
| Manovra accantonamenti per copertura rischi ivi incluso mancato raggiungimento obiettivi di piano (fondi vino) | 19.963 | 37.861 | 8.739 |
| TOTALE MANOVRE | - 214.075 | - 46.796 | - 33.083 |

[*] Nota: gli accantonamenti sono aumentati in modo incrementale per tener conto dei rischi di sfioramento delle manovre e dei fondi vincolati per obiettivi di piano sanitario nazionale.

3. Sintesi conto economico programmatico

| VOCE DI AGGREGAZIONE €/000 | 2008C | Anno 2009 | PERIODO DI PIANO | | |
|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 |
| FONDO SANITARIO (Indistinto e vincolato) | 3.113.247 | 3.166.570 | 3.208.592 | 3.278.403 | 3.371.434 |
| ENTRATE PROPRIE | 67.727 | 65.241 | 66.755 | 68.304 | 69.888 |
| TOTALE RICAVI (A) | 3.180.974 | 3.231.811 | 3.275.347 | 3.346.707 | 3.441.322 |
| PERSONALE [*] | 1.255.126 | 1.305.331 | 1.283.487 | 1.273.830 | 1.271.115 |
| ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI | 29.867 | - | - | - | - |
| IRAP | 87.885 | 93.331 | 91.769 | 91.079 | 90.885 |

Normativa regionale
Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 845.

Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ALTRE COMPONENTI DI SPESA | - | - | - | - | - |
| ALTRI BENI E SERVIZI | - | - | - | - | - |
| ALTRI BENI E SERVIZI E ALTRI COMPONENTI DI SPESA [**] | 451.728 | 486.553 | 467.785 | 507.916 | 546.194 |
| PRODOTTI FARMACEUTICI [***] | 142.515 | 160.871 | 176.427 | 197.664 | 215.809 |
| MEDICINA DI BASE | 225.181 | 245.110 | 250.747 | 256.514 | 262.414 |
| FARMACEUTICA | 495.386 | 484.812 | 446.008 | 426.523 | 430.361 |
| CONVENZIONATA | | | | | |
| ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO | 113.610 | 116.000 | 116.000 | 119.480 | 123.064 |
| ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO | 70.453 | 70.453 | 70.453 | 72.567 | 74.744 |
| ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO | 67.790 | 68.807 | 68.807 | 70.871 | 72.997 |
| ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO | 234.594 | 245.089 | 208.431 | 193.026 | 202.677 |
| ALTRA ASSISTENZA DA PRIVATO | 99.033 | 104.418 | 104.418 | 107.551 | 110.777 |
| ASSISTENZA DA PUBBLICO | - | - | - | - | - |
| MOBILITA PASSIVA | - | - | - | - | - |
| INTRAREGIONALE | | | | | |
| ACCANTONAMENTI | 34.235 | 36.000 | 55.963 | 93.825 | 102.563 |
| INTERESSI E ALTRO | 30.056 | 30.969 | 33.089 | 35.364 | 37.805 |
| SALDO POSTE STRAORDINARIE | 29.576 | 25.333 | 25.669 | 26.227 | 26.971 |
| SALDO INTRAMOENIA | - 1.313 | - 1.313 | - 1.313 | - 1.313 | - 1.313 |
| TOTALE SPESA (B) | 3.365.722 | 3.471.763 | 3.397.741 | 3.471.122 | 3.567.064 |
| RISULTATO ESERCIZIO (C)=(B-A) (Senza accantonamenti e costi capitalizzati) | - 184.748 | - 239.952 | - 122.394 | - 124.415 | - 125.742 |
| ALIQUOTE FISCALI DA MASSIMIZZAZIONE [***] | | 117.936 | 122.394 | 126.736 | 130.936 |
| RESIDUO DA COPRIRE | | - 122.016 | | 2.321 | 5.194 |

[*] Ricomprende anche le voci B02430 e B02620 (Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie)

[**] Ricomprende le voci altri beni e servizi e altri componenti di spesa

[***] La voce comprende anche le variazioni delle rimanenze

NB: gli importi della voce Assistenza "Ospedaliera da privato" includono per tutti gli anni i costi della Fondazione Campanella come attualmente previsto e contabilizzato nei conti economici regionali.

4. Manovra sul personale

Blocco del turnover

L'intervento di blocco del turnover è stato rimodulato prevedendo un impatto decrescente nel periodo 2010-12 secondo le seguenti percentuali di blocco per singolo ruolo:

Normativa regionale
Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 845.

Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.

| RUOLO | percentuali di blocco del turnover (per anno) | | | Personale cessante (non reintegrato) | | |
|----------------|---|------|------|--------------------------------------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AMMINISTRATIVO | 100% | 70% | 50% | 129 | 114 | 92 |
| PROFESSIONALE | 100% | 70% | 50% | 0 | 0 | 1 |
| SANITARIO | 80% | 80% | 80% | 238 | 319 | 405 |
| TECNICO | 100% | 70% | 50% | 173 | 109 | 76 |
| Totale | | | | 540 | 543 | 573 |

Alla luce delle suddette ipotesi il personale cessante e non reintegrato risulta di 1.427 unità e il risparmio conseguibile cumulato nel periodo è di €/000. La valorizzazione del risparmio è stata stimata considerando:

- il costo del personale cessante calcolato in base al costo medio-annuo per singolo ruolo (per il costo medio annuo si è assunto a riferimento il valore disponibile dell'anno 2006 ottenuto incrociando dati del Conto Economico e del Conto Annuale incrementato, per tener conto dei rinnovi contrattuali, in ragione del 4,85% per il 2007, 3,2% per il 2008-09 e del riconoscimento parametrato all'indennità di vacanza contrattuale negli anni successivi);
- la quota di risparmio effettivo per ciascun anno pari al 60% del costo del personale cessante;
- un effetto economico di manovra per anno pari alla metà del potenziale risparmio annuo (infatti, gli effetti economici di manovra non possono essere attribuiti per intero all'anno su cui intervengono dal momento che il personale cesserà nel corso dell'intero anno lavorativo).

Risparmio per blocco del turnover

| RUOLO | Costi personale cessante non reintegrato (€/1000) | | |
|--|---|----------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| AMMINISTRATIVO | 4.948 | 4.442 | 3.635 |
| PROFESSIONALE | | | 42 |
| SANITARIO | 15.569 | 21.230 | 27.327 |
| TECNICO | 6.782 | 4.345 | 3.049 |
| Totale | 27.299 | 30.017 | 34.053 |
| Quota di risparmio pari al 60% della riduzione costi personale | 16.379 | 18.010 | 20.432 |
| Manovra marginale | - 8.190 | - 17.195 | - 19.221 |
| Manovra cumulata | - 8.190 | - 25.385 | - 44.606 |

Ai fini dell'attuazione della manovra di blocco del turnover per il periodo 2010-2012 la Regione si impegna ad adottare una Delib.G.R., entro il 31 gennaio 2010, che:

- fissi il blocco di nuovi assunzioni nei limiti delle percentuali di turnover definite, prevedendo che le reintegrazioni siano prioritariamente disposte laddove insistano maggiori criticità;

- preveda la possibilità di eventuali deroghe ai limiti di reintegrazione fissati dal blocco del turnover per il solo personale sanitario, approvate tramite deliberazione del Direttore del Dipartimento della Salute, e nei soli casi di sopravvenuta necessità professionalità infungibili;
- preveda che il mancato rispetto di quanto sopra definito sia sanzionato con la decadenza automatica del Direttore Generale e con la denuncia per danno erariale ai competenti organi dello stesso e del dirigente del Servizio Personale;
- faccia obbligo per le aziende sanitarie l'invio mensile di flussi informativi relativi alla consistenza del personale (dati analitici per matricola), alle cessazioni, alle figure di personale atipico (consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro) da trasmettere entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento. La trasmissione dei suddetti flussi avrà decorrenza immediata e dovrà essere indirizzata all'Ufficio per il piano di rientro. L'adempimento di tale obbligo costituirà elemento di valutazione al fine dell'erogazione dell'indennità di risultato del dirigente responsabile del Servizio Personale.

• **Sospensione provvedimenti nuove assunzioni**

- La regione adotta una Delib.G.R. , contestualmente all'approvazione del presente Piano, con la quale viene stabilita la sospensione di qualsiasi procedura riguardante l'assunzione di nuovo personale, di cui alle seguenti Delibere della Giunta Regionale:

- 1) tutte le Delib.G.R. adottate in giugno 2009;
- 2) Delib.G.R. 7 agosto 2009, n. 544 e successive integrazioni
- 3) Delib.G.R. 21 settembre 2009, n. 639.

Ciò, al fine di procedere ad una rivalutazione delle esigenze di personale, attraverso una verifica puntuale da parte dell'Ufficio per il Piano di rientro, alla luce dei provvedimenti di accorpamento e razionalizzazione della rete sanitaria. Quanto sopra ferme, restando le disposizioni da applicarsi in caso di adozione di atti assunti, in difformità dalla legislazione vigente, anche con riferimento al personale stabilizzato.

Riduzione del costo medio del personale

Si confermano le seguenti manovre:

- allineamento della quota fondi procapite per la contrattazione integrativa alla media nazionale attraverso la ridefinizione dei fondi aziendali e la relativa rinegoziazione sindacale. Tale intervento, che configura un risparmio stimato di 18.251 €/000, sarà perseguito nel biennio 2010-11 (e non nel triennio 2010-12 come precedentemente ipotizzato).

- riduzione del costo medio del personale per un risparmio stimato nel triennio di 5.299 €/000, a seguito del bilanciamento del mix comparto-dirigenza conseguente alla ridefinizione degli atti aziendali e all'adeguamento delle piante organiche rispetto agli interventi di riorganizzazione e riqualificazione della rete di assistenza.

Ai fini dell'attuazione delle suddette manovre e per garantire il necessario monitoraggio e controllo in merito alla relativa attuazione, la regione si impegna ad adottare una Delib.G.R., entro il 31 gennaio 2010 che:

- preveda il divieto assoluto di creazione di nuove unità complesse, fino all'approvazione dei nuovi atti aziendali che recepiscano la legge sull'accorpamento del maggio del 2007, la razionalizzazione delle rete ospedaliera-territoriale e i requisiti minimi di accreditamento;
- preveda l'obbligo per le aziende di elaborare i nuovi atti aziendali entro il 31 luglio 2010, sulla base delle linee guida predisposte dal Dipartimento Tutela della Salute entro la data limite del 30 maggio 2010. Le linee guida prevedranno la soppressione delle unità operative, complesse e semplici, ridondanti a seguito della fusione delle ex ASL in ASP;
- avvii una ricognizione straordinaria del personale in essere nelle singole aziende da completarsi entro il 31 dicembre 2009 al fine di creare le premesse per le successive fasi di riorganizzazione e di definizione delle dotazioni organiche;
- definisca un percorso che, in base alla normativa vigente e alle compatibilità del piano, conduca la ridefinizione a regime dell'assetto giuridico della Fondazione Campanella.

Al fine del costante monitoraggio del costo medio del personale, e nell'ambito delle funzioni dell'Ufficio per il piano di rientro, il Dipartimento Tutela della Salute adotta una Delibera di Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2010, che preveda:

- l'obbligo per le aziende sanitarie di invio della consistenza annuale dei fondi relativi alla contrattazione integrativa aziendale;
- l'obbligo per le aziende sanitarie di inviare un rendiconto analitico (per singola matricola) mensile che espliciti il valore erogato relativamente alle voci stipendiali riguardanti la contrattazione integrativa aziendale (paragonato alla consistenza annuale dei fondi);
- la confermare di quanto previsto dalla *legge regionale n. 11/2009*, la quale subordina l'erogazione dell'indennità di risultato all'introduzione/applicazione di un sistema di contabilità analitica a livello aziendale;
- l'adempimento degli obblighi sopra previsti quale obiettivo assegnato al Direttore Generale e al Dirigente Responsabile del Servizio Personale e quale elemento di valutazione ai fini della verifica dei risultati di gestione e dell'erogazione dell'indennità di risultato;
- l'avvio formale di una collaborazione con il Ministero della Salute nell'ambito delle previste attività di affiancamento alle Regioni con Piano di Rientro, al fine di potere usufruire di specifico supporto tecnico per la verifica del corretto calcolo dei fondi integrativi aziendali.

Normativa regionale
Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 845.

Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.

Inoltre al fine della verifica dell'obiettivo di contenimento della spesa del personale e in coerenza con la Legge finanziaria 2007 e con la normativa vigente di settore, le rilevazioni da effettuarsi da parte delle aziende tramite compilazione delle tabelle A e B (di seguito riportate) assumeranno cadenza trimestrale a partire dal 1° gennaio 2010.

Tabella A

| Denominazione Regione | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------|--|-------------------------|----------------------------|
| Denominazione Azienda Sanitaria / Ente | | | | | | | | |
| Periodo rilevazione | | | | | | | | |
| (valore in migliaia di euro) | Totale presenti al 31/12/2004 (1) | Spese per competenze fisse (2) | Spese per competenze accessorie (3) | Totale spese fisse + accessorie (4)=(2)+(3) | IRAP (5) | Spese per contributi a carico dell'Azienda (6) | Altre voci di spesa (7) | Totale (8)=(4)+(5)+(6)+(7) |
| Personale dipendente a tempo indeterminato | | | | | | | | |
| - Medici | | | | | | | | |
| - Dirigenti non medici | | | | | | | | |
| - Personale non dirigente | | | | | | | | |
| - Personale contrattista | | | | | | | | |
| Personale a tempo determinato | | | | | | | | |
| Restante personale | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indennità De Maria | | | | | | | | Totale rimborsi |

Tabella B

| Denominazione regione | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------|--|-------------------------|------------------------------------|--|--|
| Denominazione azienda/ente | | | | | | | | | | |
| Periodo di rilevazione | | | | | | | | | | |
| (valori in migliaia di euro) | Totale presenti al ... (1) | Spese per competenze fisse (2) | Spese per competenze accessorie (3) | Totale spese fisse + accessorie (4) = (2) + (3) | IRAP (5) | Spese per contributi a carico dell'azienda (6) | Altre voci di spesa (7) | Totale (8) = (4) + (5) + (6) + (7) | d' cui derivante dai rimborsi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (9) | Totale al netto dei rinnovi (10) = (8) - (9) |
| Personale dipendente a tempo indeterminato | | | | | | | | | | |
| - Medici | | | | | | | | | | |
| - Dirigenti non medici | | | | | | | | | | |
| - Personale non dirigente | | | | | | | | | | |
| - Personale contrattista | | | | | | | | | | |
| Personale a tempo determinato | | | | | | | | | | |
| Restante personale | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (valori in migliaia di euro) | | | | | | | | Totale rimborsi | d' cui derivante dai rimborsi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 | Totale rimborsi al netto dei rinnovi |
| Indennità De Maria | | | | | | | | | | |

5. Rete ospedaliera ^(a)

In relazione agli elementi critici dell'offerta individuati in precedenza si sottolinea che, per quanto riguarda gli ospedali di piccole e piccolissime dimensioni, la Regione, in coerenza con il Progetto sulla rete regionale delle Case della Salute, procede nell'immediato, con delibera da adottarsi entro il 31 gennaio 2010, alla disattivazione di 5 presidi per acuti equamente distribuiti nelle varie ASP. La regione si impegna ad avviare i lavori di riconversione entro il 31 gennaio 2010.

In relazione a quanto prospettato nel piano allegato alla *Delib.G.R. n. 585/2009* riguardante l'analisi della domanda e dell'offerta con riferimento alle prime 11 strutture ospedaliere pubbliche da riconvertire, in cui sono inclusi i summenzionati 5 presidi, si rappresenta che, per le restanti 6 strutture, la Regione provvederà ad una valutazione sull'opportunità circa il loro mantenimento in esercizio dopo il 1° gennaio 2010.

Tale azione sarà adottata attraverso una specifica Delib.G.R., da emanarsi entro il 31 gennaio 2010.

La disattivazione dei presidi rientra nel più ampio piano di riconversione della rete ospedaliera regionale, i cui effetti economici, derivanti dagli interventi di riconversione di presidi per acuti ad altre forme di assistenza, si realizzeranno nel periodo di piano 2010-2012.

Ai fini di una piena ed esaustiva definizione, anche in termini temporali, della rete di assistenza ospedaliera e delle ricadute sulla assistenza territoriale, si fissano le seguenti azioni:

- entro la data del 31 gennaio 2010, la Regione fissa su scala regionale, tramite Delib.G.R. , il fabbisogno di U.O.C., suddivise tra mediche e chirurgiche, da applicarsi nella ridefinizione della rete ospedaliera regionale entro il 15 maggio 2010, che la Regione si impegna ad adottare, con Delib.G.R., il Piano di riorganizzazione definitivo della rete di offerta ospedaliera.

Inoltre, al fine di incrementare il controllo e monitoraggio dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e dei risultati ottenuti tramite la riorganizzazione della rete ospedaliera, la Regione elaborerà delle linee guida per la compilazione e il controllo dei seguenti flussi sanitari, da adottarsi tramite Delib.G.R. , entro le date previste:

- "Linee guida processo di compilazione e controllo SDO", entro il 30 giugno 2010;
- "Linee guida processo di compilazione e controllo Flusso C", entro il 30 giugno 2010.

Contestualmente, in seguito all'adozione delle suddette Linee Guida, il Dipartimento attiverà un piano di formazione e affiancamento per la corretta applicazione delle linee guida e per l'implementazione delle procedure di controllo e di validazione a livello regionale, da effettuarsi entro i successivi 6 mesi e che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2010.

La Regione si impegna a soddisfare e garantire i livelli essenziali di assistenza in piena attuazione del *D.P.C.M. 29 novembre 2001*

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 12 febbraio 2010, n. 87* e la *Delib.G.R. 12 febbraio 2010, n. 89*.

6. Prestazioni ospedaliere da privato

Tale manovra consta di un risparmio di 58.316 €/000 raggiunto innanzitutto attraverso una prima stima di fabbisogno per la componente privata a fronte della quale sono stati individuati circa 21.000 ricoveri ordinari da trasferire, secondo elementi normativi e di appropriatezza clinica ed organizzativa, in regime di day hospital e soprattutto ambulatoriale.

A tale fine la regione provvederà ad emanare, con Delib.G.R., i tetti per il triennio 2010-2012 entro il 31 gennaio 2010.

Nella delibera saranno esplicitati:

- l'iter procedurale e i termini temporali per la sottoscrizione dei contratti per l'anno 2010 da parte dei privati, da concludersi entro il 28 febbraio 2010.

La delibera dovrà inoltre prevedere:

- la sospensione dall'accreditamento agli erogatori privati che non sottoscrivessero gli accordi definiti entro i termini suddetti;
- le sanzioni a carico dei Direttori Generali in caso di inadempienza degli iter procedurali deliberati (valutazione negativa degli obiettivi assegnati, decadenza);
- l'obbligo di invio mensile delle SDO da parte degli erogatori privati alle ASP/ASL di competenza;
- l'istituzione di un processo di controllo e verifica dei dati trasmessi sia a livello aziendale che regionale.

Indicatori di verifica del mantenimento dei tetti saranno pertanto, oltre alle SDO, anche la verifica del rispetto delle scadenze previste per l'invio.

7. Prestazioni da privati - ambulatoriale, riabilitazione extraospedaliera, protesica e altre prestazioni ⁶⁹

La Regione provvederà ad emanare con Delib.G.R. i tetti per il triennio 2010-2012, entro il 31 gennaio 2010. Nella delibera saranno esplicitati:

- l'iter procedurale e i termini temporali per la sottoscrizione dei contratti per l'anno 2010 da parte dei privati da concludersi entro il 28 febbraio 2010;

- la sospensione dall'accREDITamento agli erogatori privati che non sottoscrivessero gli accordi definiti entro i termini suddetti;
- le sanzioni a carico dei Direttori Generali in caso di inadempienza degli iter procedurali deliberati (valutazione negativa degli obiettivi assegnati, decadenza);
- l'obbligo di invio mensile dei flussi regionali di competenza;
- l'istituzione di un processo di controllo e verifica dei dati trasmessi sia a livello aziendale che regionale;
- un'eventuale proroga dei termini di adeguamento ai requisiti minimi previsti dalla legge regionale sull'accREDITamento.

Indicatori di verifica del mantenimento dei tetti saranno pertanto, oltre ai flussi regionali, anche la verifica del rispetto delle scadenze nell'invio.

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 12 febbraio 2010, n. 114*.

8. Farmaceutica territoriale

Per la farmaceutica convenzionata la manovra di risparmio si attesta a 82.832 €/000 nel triennio 2010-12 rispetto al tendenziale. Ai fini dell'attuazione della manovra di risparmio prevista su tale voce di costo, si dettano i seguenti interventi:

a. Mantenimento ticket nel triennio 2010-12 - L'analisi dei dati regionali ha evidenziato a luglio 2009 una crescita della quota di partecipazione alla spesa superiore di circa 2,7 €/mln rispetto a luglio 2008; in base a tale dato, la manovra ticket configura un valore di 30 €/mln anno di cui 15 €/mln perseguiti nel 2009 (considerando che il ticket è già in vigore da giugno 2009) e 15 €/mln da configurare come ulteriore riduzione della spesa tendenziale nell'anno 2010.

o La Regione ha già adottato l'applicazione di compartecipazione attraverso la Delibera 5 maggio 2009, n. 247.

b. Potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci del PHT e dell'ossigeno terapeutico - La spesa per farmaci inseriti nel PHT vale a livello regionale 80 €/mln, mentre per quanto concerne l'ossigeno terapeutico la spesa consuntiva 2008 ammonta a 16 €/mln. Considerando lo spostamento in distribuzione diretta si prevede (considerando una riduzione di almeno il 40% sul prezzo di acquisto e il costo di servizi aggiuntivi di distribuzione) un risparmio di 32 €/mln (pari quindi a un terzo dell'attuale spesa). Dal punto di vista attuativo la regione prevede i seguenti step:

- definizione con Delib.G.R. delle procedure per avviare la scontistica sui prezzi di acquisto con le aziende produttrici di farmaci contenuti nel PHT entro 31 gennaio 2010;

- definizione accordo entro 31 gennaio 2010 con le farmacie convenzionate e i distributori (ADF) per l'avvio dei servizi di distribuzione per conto;
- Delib.G.R. entro il 31 gennaio 2010 per obbligo alle aziende in merito alla distribuzione diretta dell'ossigeno terapeutico;
- Delib.G.R. per approvare linee guida stringenti per i medici prescrittori in materia di prescrizione dell'ossigeno terapeutico entro il 31 gennaio 2010.

c. Azioni di controllo sulla appropriatezza prescrittiva e iper-prescrizione. Con tale intervento si intende perseguire una riduzione del 5% delle ricette. La stima di risparmio minimo perseguibile è pari a 25 €/mln, da realizzarsi tra il 2010 e il 2011, considerando che il valore medio della ricetta (dato 2008) ammonta a 20 euro e che il 5% delle ricette (anno 2008) ammonta a 1.225 mln di unità. In termini attuativi la regione provvederà entro il 31 gennaio 2010 ad approvare, tramite Delib.G.R., le Linee Guida vincolanti per l'appropriatezza prescrittiva delle categorie di farmaci che maggiormente incidono sulla spesa, in particolar modo per le categorie dei cardiovascolari, degli antimicrobici e dell'ossigeno terapia. Tale azione prevederà anche un miglioramento qualitativo del flusso dei dati da realizzarsi entro il 31 gennaio 2010 (con riscontro effettivo al entro il 31 dicembre 2009) utilizzando lo strumento della tessera sanitaria elettronica. Pertanto si prevede l'implementazione di un sistema di controllo sulla iper-prescrizione attraverso i seguenti step:

- implementazione entro il 31 gennaio 2010 con Delib.G.R. di un set di indicatori di controllo per il monitoraggio delle prescrizioni, anche attraverso la definizione di una collaborazione con SOGEI, al fine di istituire una reportistica mensile sui dati delle ricette utilizzando anche la tessera sanitaria elettronica;
- definizione entro il 31 gennaio 2010 con Delib.G.R. della procedura di controllo periodico e di richiamo ai MMG rientranti nella categoria iper-prescrittori; definizione di un sistema sanzionatorio a seguito dei richiami.

d. Manovra di monitoraggio uso generici e controllo prezzi: con tale intervento la regione intende avviare un'azione ispettiva di monitoraggio sui MMG, per l'utilizzo dei farmaci generici in attuazione della Delib.G.R. n. 93/2007 e intensificare gli accordi con i MMG. Dal punto di vista operativo si prevede:

- la stipula, entro 31 gennaio 2010, di accordi con i medici prescrittori, al fine di incrementare le prescrizioni dei farmaci generico/equivalenti per i quali verrà presa in considerazione la valorizzazione e responsabilizzazione dell'atto medico tendente a far utilizzare il farmaco più efficiente per conseguire i migliori risultati terapeutici. A tal proposito i prescrittori, in caso di prescrizioni di farmaci coperti da brevetto per le categorie a più alto consumo, e che generano una spesa più elevata, saranno tenuti ad indicare la situazione clinica farmacologica caratteristica di ciascun paziente che ha indotto a tale prescrizione; i suddetti casi saranno inoltre oggetto di opportune azioni ispettive di monitoraggio.

9. Farmaceutica ospedaliera ⁽⁹⁾

Per la farmaceutica ospedaliera la manovra di risparmio si attesta complessivamente a 14.836 €/000 nel triennio 2010-12 rispetto al tendenziale. Ai fini dell'attuazione della manovra di risparmio prevista su tale voce di costo si dettagliano i seguenti interventi:

- a) Riduzione consumi per riconversione ospedali acuti in altre forme assistenziali: tale intervento configura un risparmio di 11,9 €/mln nel triennio 2010-12; per i razionali di manovra e le relative modalità attuative si rimanda alla descrizione della manovra di riconversione.
- b) Razionalizzazione acquisti e monitoraggio: tale intervento configura un risparmio complessivo di 25,4 €/mln nel triennio 2010-2012. Tale manovra si realizzerà attraverso la revisione del PTOR, gli accordi con le aziende produttrici e l'avvio delle gare telematiche (per le modalità operative di centralizzazione acquisti attraverso il potenziamento della SUA si rimanda al successo paragrafo 10 "Beni e servizi"). Inoltre, la Regione avvierà una dettagliata ricognizione sulla spesa farmaceutica ospedaliera nelle singole aziende, al fine di verificare il comportamento di acquisto e il consumo dei farmaci.
- c) Incremento per spostamento in distribuzione diretta dei farmaci del PHT e dell'ossigenoterapia: si configura un incremento di spesa pari al 70% del valore complessivo dei farmaci e dell'ossigeno terapeutico portato da farmaceutica convenzionata in distribuzione diretta; in virtù della nuova valorizzazione della distribuzione diretta pari a 32 €/mln (invece dei 37 €/mln della precedente versione) tale incremento complessivo di spesa ammonta a 22.400 €/000.

Per la realizzazione della manovra di risparmio sulla farmaceutica ospedaliera, la regione intende avviare:

- Il potenziamento, attraverso Delib.G.R., entro il 31 gennaio 2010, nell'ambito del Dipartimento Tutela della Salute, dell'ufficio Politica del Farmaco al fine di rafforzare le funzioni di:
 - > aggiornamento periodico del PTO, che ha carattere vincolante;
 - > contrasto alle acquisizioni di farmaci, nell'ambito di attività promozionali, che condizionano la prescrizione territoriale;
 - > controllo in merito al rispetto delle limitazioni prescrittive previste dalle Note AIFA;
 - > rafforzamento della farmacovigilanza attiva e iniziative d'informazione indipendente sui farmaci nell'ambito dei progetti regionali approvati dall'AIFA;
 - > centralizzazione di tutti i flussi informativi relativi al monitoraggio dei consumi farmaceutici e della spesa.
- aggiornamento del prontuario terapeutico ospedaliero a carattere vincolante entro il 31 gennaio 2010 con Delib.G.R.;

- emissione di linee guida per i farmaci che hanno provocato incremento di spesa o criticità d'impiego (es. oncologici, biologici) entro il 31 gennaio 2010 con Delib.G.R.;
- introduzione dell'obbligo di prescrizione alla dimissione da ricovero e da ambulatorio specialistico di farmaci con brevetto scaduto entro il 31 gennaio 2010 con Delib.G.R.;
- pubblicazione del bando di gara unica regionale per l'acquisto dei farmaci inseriti nel PTO ad opera della SUA entro il 28 febbraio 2010;
- definizione, entro il 31 dicembre 2010 con Delib.G.R., del piano di razionalizzazione nelle ASP della logistica distributiva anche attraverso la realizzazione di magazzini centralizzati.

Al fine del successo dell'operazione la Regione decide di utilizzare i flussi nazionali per il consumo dei farmaci ospedalieri, avviando una centralizzazione degli stessi presso il servizio di monitoraggio Regionale entro il 31 gennaio 2010.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 28 gennaio 2010, n. 83*.

10. Acquisto di beni e servizi ⁶⁹

Per l'acquisto di beni e servizi la manovra di risparmio si attesta complessivamente a 67.192 €/000 nel triennio 2010-12. Ai fini dell'attuazione della manovra di risparmio prevista su tale voce di costo, si dettano i seguenti interventi:

- riduzione della spesa per beni e servizi, a fronte degli interventi di riconversione di strutture per acuti ad altre forme di assistenza (risparmio stimato nel triennio pari a 44,8 €/mln); per i razionali di manovra e le relative modalità attuative si rimanda alla descrizione della manovra di riconversione.
- fissazione, attraverso Delib.G.R., entro il 31 gennaio 2010, dei budget di spesa relativi ad acquisto di beni per ciascuna azienda, assegnando come tetto massimo per la spesa di beni e servizi e altri componenti di spesa gli importi previsti a conto economico programmatico (risparmio stimato nel triennio pari a 22,3 €/mln).

Contestualmente entro il 31 gennaio 2010, con Delib.G.R., la Regione si impegna a definire un sistema di monitoraggio gestionale che preveda il monitoraggio dei tetti di spesa aziendali e il controllo degli scostamenti, prevedendo sanzioni ai Direttori Generali nel caso di non rispetto del budget.

In merito alla Stazione Unica Appaltante, la Regione con Delib.G.R. definirà le seguenti azioni:

- entro il 31 gennaio 2010 modifica dello strumento di finanziamento della SUA, che attualmente prevede una somma pari all'1% dell'importo posto a base di ogni singolo

provvedimento di gara, con una nuova forma di finanziamento che prevede un budget prefissato per il funzionamento della struttura SUA;

- potenziamento della collaborazione tra la SUA e la Consip (al fine di rendere obbligatoria l'adesione al minor prezzo praticato a livello nazionale) e l'implementazione a livello regionale di un sistema di monitoraggio di verifica in merito all'obbligo di adesione alla convenzioni CONSIP;
- attuazione, tramite la SUA, di una ricognizione puntuale delle gare in corso;
- effettuazione da parte del Dipartimento Salute, a partire dal 1° gennaio 2010, di controlli trimestrali a campione sulle fatture di acquisto di beni in economia, al fine di verificare l'allineamento dei prezzi di acquisto alle convenzioni Consip.

Al fine del perseguimento degli obiettivi di risparmio, la Regione, con Delib.G.R. da emanarsi entro il 31 gennaio 2010, definirà la seguente procedura da adottare nelle singole aziende:

- individuare, in capo ai servizi già presenti, un referente unico per singola azienda e per ogni tipologia di acquisto, associata a una o più voci contabili di spesa, che svolga i seguenti compiti
 - > definire ad inizio anno un budget di volumi e di spesa per tipologia di acquisto ed inviarlo al vertice aziendale per l'approvazione e per l'invio successivo alla SUA per la predisposizione della gara;
 - > autorizzare l'emissione degli ordini di acquisto sulla base dei contratti stipulati;
 - > verificare alla fine di ogni mese la congruità degli acquisti svolti con il budget assegnato ed inviare i dati relativi al vertice aziendale;
 - > accertare mensilmente che quanto consumato sia correttamente registrato a livello contabile ed eventualmente proporre delle rettifiche alla contabilità;
 - > inviare trimestralmente ai vertici aziendali una previsione puntuale per tipologia di acquisto dei valori di fine anno (pre-consuntivo)
 - > in caso di previsioni di sfioramento, individuare delle azioni concrete che permettano di rispettare a fine anno i budget definiti
- definire i seguenti compiti del vertice aziendale:
 - > nominare un referente unico per singola azienda e per ogni tipologia di acquisto;
 - > far rispettare i compiti dei referenti per tipologia d'acquisto sopra descritti;
 - > inviare ad inizio anno un budget di volumi e di spesa per tipologia di acquisto alla Regione ed ottenere una approvazione formale;

Normativa regionale
Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 845.

Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.

> verificare mensilmente che quanto consumato sia correttamente registrato a livello contabile e inviare alla Regione i dati economici relativi;

> controllare trimestralmente la previsione puntuale per tipologia di acquisto dei valori di fine anno (pre-consuntivo) e inviarla alla Regione per l'approvazione;

> in caso di previsioni di sfioramento, inviare alla Regione un piano di azioni concrete che permettano di rispettare a fine anno i budget definiti.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 12 febbraio 2010, n. 101* e la *Delib.G.R. 12 febbraio 2010, n. 102*.

11. Emergenza-urgenza

A supporto delle azioni già indicate nel Piano di Rientro, si allega una tabella che riporta i principali interventi con relative scadenze e i connessi indicatori per monitoraggio periodico

Dati quantitativi e indicatori per il monitoraggio - AREA EMERGENZA URGENZA

| Dato/indicatore | 31/12/2008 | 30/06/2010 | 31/12/2010 | 30/06/2011 | 31/12/2011 | 30/06/2012 | 31/12/2012 |
|--|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Istituzione del Coordinamento dei Direttori delle Centrali Operative 118 e del comitato dei Direttori DEA in due organismi distinti. (1) | 30/11/2009 | | | | | | |
| 1. Presentazione piano operativo | | 31/03/2010 | | | | | |
| N° postazioni di guardia medica | 320 | 310 | 300 | | 250 | | |
| Informatizzazione delle C.O. 118; definizione della rete radio regionale. | | 31/03/2010 | | | | | |
| Definizione dei mezzi medicalizzati sulla base di standard nazionali 118 | 50 | | | | (2) | | |
| Gestione razionalizzata e centralizzata basi Elisoccorso | 4 gestite autonomamente | | 3 basi a gestione regionale | | | | |
| Trasformazione Pronti Soccorso in punti di Primo Intervento | | 31/03/2010 | | | | | |
| Formazione | Attuali | | 1/3 del | | 1/3 del | | 1/3 del |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Personale Emergenza su base dei nuovi protocolli organizzativi e clinici | personale | personale | personale |
|---|-----------|-----------|-----------|

Note alla tabella:

(1) Istituzione del Coordinamento dei Direttori delle Centrali Operative 118 e del comitato dei Direttori DEA in due organismi distinti che dialogano tra loro sotto lo stretto coordinamento dell'Assessorato che evoca a livello regionale il coordinamento e le decisioni in materia di Emergenza-Urgenza Sanitaria attraverso apposito Settore con Dirigente dedicato.

(2) Più o meno 20% in funzione del numero di PS convertiti in punti di primo intervento fisso o mobile e applicazione riduzione guardia medica.

12. Programma operativo per la gestione del rischio clinico

Il Centro Regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente è composto dai risk manager di tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione. Ai fini della gestione del Rischio clinico, il Centro ha elaborato le seguenti azioni e procedure approvate con *Delib.G.R. 18 giugno 2009, n. 369*:

- gestione della documentazione sanitaria (cartella clinica, consenso informato, scheda unica di terapia, check-list pre- e intraoperatoria) con definizione dei requisiti e indicatori di controllo;
- applicazione delle raccomandazioni ministeriali (uso del cloruro di potassio, identificazione del paziente e del sito chirurgico, prevenzione della ritenzione di garze e strumenti nel sito chirurgico) con predisposizione delle check-list e relativi indicatori;
- procedure per la segnalazione degli eventi sentinella e per la segnalazione spontanea degli eventi o quasi eventi (incident reporting) con relativa formazione degli operatori;
- procedure per la prevenzione delle cadute in paziente ospedalizzato e foglio informativo per l'accoglienza in reparto;
- procedura, attraverso somministrazione di questionario, per l'accertamento e il monitoraggio delle opinioni degli operatori sulla sicurezza del paziente.

Il programma operativo per i prossimi sei mesi è stato approntato tenendo conto della necessità di applicare quanto pianificato.

Le priorità individuate sono le seguenti:

- Formazione capillare di tutti gli operatori (Capo Dipartimenti, Responsabili delle Unità Operative, personale infermieristico) sull'applicazione delle azioni e procedure sopraindicate. Tale azione deve essere conclusa entro il 31 gennaio 2010.
- Incontri mensili con il predetto personale sotto forma di audit o peer review con stesura di relazioni sui risultati finali ed evidenziazione delle criticità, che valutate dal Centro regionale, consentiranno di agire con azioni correttive. (Il presente obiettivo necessita almeno di un anno di lavoro per il raggiungimento).
- Il Gruppo regionale valuterà l'applicazione delle procedure attraverso l'analisi degli indicatori di controllo individuati. (La valutazione inizierà da gennaio 2010 e consentirà di intervenire sulla scorta dei risultati)
- Valutazione degli audit o root causes analysis condotti a seguito degli ultimi eventi sentinella per individuare piani correttivi di azione (entro gennaio 2010).
- Valutazione delle schede di incident reporting (finora ne sono pervenute n. 30) per intervenire sulle aree di rischio (entro aprile 2010).
- Sulla scorta delle analisi sopra evidenziate (eventi sentinella, incident reporting, peer review) si procederà alla stesura di apposite procedure, o qualora già esistenti, all'applicazione sulle stesse della tecnica FMECA, già utilizzata in parecchie Aziende e sulla quale i risk manager hanno frequentato un corso regionale (a più lungo termine, almeno un anno).
- Predisposizione delle linee guida e percorsi diagnostici-terapeutici per le seguenti patologie: scompenso cardiaco, ictus cerebrale, dolore toracico e addominale (entro aprile 2010).
- Adozione delle raccomandazioni elaborate in materia di rischio clinico dal Ministero del Salute e condivise con la Commissione salute delle Regioni (entro aprile 2010)
- Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 entro febbraio 2010)
- Adozione di linee guida regionali, vincolanti per le Aziende sanitarie, in materia di gestione del contenzioso (entro aprile 2010).

Si procederà inoltre a predisporre le azioni e procedure relative alla gestione dei Farmaci (entro giugno 2010) che troveranno poi applicazione nel corso del II semestre 2010.

Infine si provvederà, nel corso del II semestre 2010, ad una valutazione del rischio clinico dei singoli punti nascita e l'approvazione, entro il 15 novembre 2010, di un provvedimento specifico di riassetto della rete complessiva dei punti nascita in sintonia con il riassetto della rete ospedaliera di cui al paragrafo 5 e quella dell'emergenza-urgenza al fine di garantire livelli adeguati di appropriatezza e sicurezza clinica degli assistiti, con le conseguenti modifiche dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie interessate entro il 31 dicembre 2010, con la precisazione che in carenza della suddetta valutazione e dell'approvazione del conseguente provvedimento riorganizzatorio, in via cautelativa, con decorrenza 1° gennaio 2011, saranno in via automatica dismessi i punti di nascita con un numero annuo di parti inferiore a 500.

13. Governo e gestione del PdR

Occorre premettere che l'*art. 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 11* affida in via esclusiva alla Giunta regionale la competenza a definire, proporre, stipulare, attuare, monitorare e rimodulare con lo Stato l'accordo per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario, di cui all'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, al fine di pervenire al risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti.

Per venire incontro alle criticità riscontrate nel piano e al fine di far fronte alle evidenti carenze dei sistemi di monitoraggio nei singoli ambiti organizzativi, gestionali e contabili, la Regione Calabria con la Delib.G.R. 5 maggio 2009, n. 302 ha adottato la nuova struttura organizzativa. Presso il Dipartimento di Tutela della Salute attraverso un nuovo organigramma con l'obiettivo di focalizzare al meglio gli ambiti di controllo e di responsabilità, tuttavia resta la necessità di incrementare le competenze gestionali e tecniche della Regione. A tal fine la Regione prevede la costituzione, nell'ambito del Dipartimento di Tutela della Salute, di un Ufficio per il Piano di Rientro con lo specifico compito di dare impulso all'attuazione degli interventi di piano e di monitorare costantemente i risultati prodotti.

L'Ufficio sarà creato tramite apposita deliberazione della Giunta Regionale da emanarsi entro il 31 gennaio 2010. L'ufficio previsto subentrerà alla Cabina di Regia, assumendo tra le sue funzioni anche quella del coordinamento dell'attività di acquisizione e gestione dei flussi informativi delle aziende sanitarie ed ospedaliere. Ai fini proposti l'ufficio agirà in qualità di project manager del Piano di Rientro e fornirà supporto tecnico nella attuazione delle azioni previste.

L'Ufficio sarà coordinato dalla direzione generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" e opererà in stretta collaborazione con i Dirigenti del Settore del Dipartimento e con le figure di riferimento opportunamente individuate all'interno delle Aziende sanitarie regionali. La composizione dell'ufficio si avvale della presenza dei componenti del team di lavoro dell'Advisor individuato dalla Regione, dei consulenti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e dei rinforzi provenienti dallo Stato e dalla Regione affiancatrice. La composizione del gruppo di lavoro, comprendente anche professionalità esterne all'organico regionale, si propone quale ulteriore obiettivo quello del trasferimento di competenze manageriali in materia di sanità pubblica, organizzazione e gestione sanitaria.

L'ufficio supporterà il dipartimento, fatte salve le singole competenze degli uffici del dipartimento a coordinare le seguenti attività:

- rendere obbligatorie la trasmissione dei flussi economici con cadenza mensile e le verifiche mensili con le aziende sanitarie a partire da Gennaio 2010;
- rendere obbligatoria la trasmissione mensile dei dati sanitari relativi all'assistenza ospedaliera pubblica, per farne oggetto delle verifiche mensili;

- avviare la creazione di flussi extragestionali che possano supportare le verifiche sulle altre tipologie di assistenza sanitaria;
- supportare le attività di definizione ed implementazione del nuovo piano dei conti comune a tutte le aziende sanitarie da rendere attuativo a partire da gennaio 2011;
- supportare il dipartimento e le aziende nel miglioramento delle procedure di contabilizzazione e consolidamento dei bilanci aziendali.

L'Ufficio, poi, supporterà il dipartimento ed i singoli uffici dipartimentali nelle attività di monitoraggio, facendo anche ricorso alla istituzione di flussi informativi ad hoc e per il raggiungimento degli obiettivi di analisi precedentemente definiti, per le seguenti aree:

- Personale,
- Farmaceutica convenzionata,
- Farmaceutica ospedaliera e diretta,
- Acquisti di beni sanitari e non sanitari
- Acquisto di servizi
- Prestazioni sanitarie da erogatori privati.

Inoltre, l'Ufficio relazionerà periodicamente alla Presidenza della Regione (con cadenza almeno mensile) sullo stato di attuazione del Piano segnalando tempestivamente le principali criticità, i ritardi, i rischi conseguenti e le eventuali azioni per la loro mitigazione.

14. Realizzazione del Piano di rientro, dichiarazione dello stato emergenziale nel settore socio - economico - sanitario nella Regione Calabria ed ulteriori iniziative straordinarie in atto nella regione per il contrasto alla criminalità organizzata

In primo luogo va tenuta presente che una condizione oggettiva di cui prendere atto, al fine di promuovere ogni utile sinergia per il miglioramento dell'assistenza e della organizzazione gestionale, è costituita dallo stato di commissariamento per ragioni di infiltrazione mafiosa, in atto presso l'Azienda sanitaria di Reggio Calabria/Palmi, che è retta da una apposita Commissione ministeriale, che fa capo al Ministero dell'Interno.

Va poi rilevato che il presente Piano viene approvato in un momento in cui la competenza della Giunta trova comunque un limite nella presenza, sul territorio regionale, di un Commissario delegato di Protezione civile (giusta *O.P.C.M. n. 3635/2007*), munito di importanti poteri derogatori alle norme ordinarie, ai fini del superamento dello stato emergenziale dichiarato nel settore socio-economico-sanitario ed in particolare per:

- a) la realizzazione delle quattro strutture ospedaliere previste dall'accordo di programma integrativo sottoscritto dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Calabria in data 6 dicembre 2007 (concernente gli ospedali di Catanzaro, della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide e di Vibo Valentia);
- b) la riorganizzazione, l'adeguamento e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche della rete ospedaliera esistente;
- c) l'accelerazione delle iniziative per l'adeguamento degli impianti delle strutture sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;
- d) l'espletamento delle altre iniziative necessarie al superamento del contesto emergenziale.

Per l'attuazione del programma sono state poste nelle disponibilità del Commissario le risorse finanziarie residue assegnate alla medesima Regione ai sensi dell'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*.

La Regione Calabria rappresenta che in esecuzione dell'OPCM citata, il Commissario delegato ha deliberato ed ha in corso i seguenti programmi d'intervento:

1) Realizzazione dei quattro ospedali di Catanzaro, Piana di Gioia Tauro, Sibaritide e Vibo Valentia (programma approvato il 3 aprile 2008, per un importo di circa € 319.000.000, di cui circa € 228.144.000 a carico dello Stato e circa € 90.856.500 a carico della Regione).

In relazione a tale programma sono operanti i seguenti soggetti attuatori:

- Prefetto dott.ssa Silvana Riccio (realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia);
- Ing. Fabrizio Colcerasa (realizzazione del nuovo ospedale di Catanzaro);
- Prefetto dott. Giuseppe Zannini Quirini (realizzazione del nuovo ospedale della Piana);
- on. le dott. Giuseppe Aloise (realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide);

2) Ristrutturazione e riconversione ospedale militare di Catanzaro (programma approvato il 3 aprile 2008).

In relazione a detto programma opera, come soggetto attuatore, l'ing. Gaetano Costa;

3) Superamento del rischio clinico (programma approvato il 4 luglio 2008).

In relazione a detto programma opera, come soggetto attuatore, il dott. Marco Rapellino;

4) Potenziamento tecnologico delle Aziende ospedaliere di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (programma approvato il 16 settembre 2008, per un importo di circa € 123.150.000, di cui circa € 107.500.000 a carico dello Stato e circa € 16.650.000 a carico della Regione);

5) Rete dell'emergenza sanitaria (programma approvato il 12 novembre 2008).

Tutti i soggetti attuatori sono stati nominati di concerto tra Regione e Ministero della salute e col parere favorevole del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

La dichiarazione dello stato emergenziale ha efficacia fino al 31 dicembre 2009.

Premesso quanto sopra, il presente Piano assume l'ipotesi, concertata con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze, che la dichiarazione dello stato emergenziale venga prorogata con apposito DPCM, con una rimodulazione del programma complessivo e della definizione degli ambiti di intervento con una correlata OPCM, con riferimento alla conferma delle seguenti macroaree:

- a) la realizzazione delle quattro strutture ospedaliere previste dall'accordo di programma integrativo sottoscritto dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Calabria in data 6 dicembre 2007 (concernente gli ospedali di Catanzaro, della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide e di Vibo Valentia);
- b) la riorganizzazione, l'adeguamento e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche della rete ospedaliera esistente;
- c) l'accelerazione delle iniziative per l'adeguamento degli impianti delle strutture sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;
- d) l'espletamento delle altre iniziative necessarie al superamento del contesto emergenziale.

In riferimento agli specifici programmi di intervento già deliberati dal Commissario delegato, si prospetta, sulla base della concertazione con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze, l'opportunità di:

- confermare, in coerenza con i contenuti del presente Piano, la prosecuzione dei programmi, con le eventuali necessarie rimodulazioni:

- 1) Realizzazione dei quattro ospedali di Catanzaro, Piana di Gioia Tauro, Sibaritide e Vibo Valentia (programma approvato il 3 aprile 2008).
- 2) Superamento del rischio clinico (programma approvato il 4 luglio 2008).
- 3) Potenziamento tecnologico delle Aziende ospedaliere di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria
- 4) Rete dell'emergenza sanitaria (programma approvato il 12 novembre 2008).

- non confermare la prosecuzione del programma:

- 1) Ristrutturazione e riconversione ospedale militare di Catanzaro (programma approvato il 3 aprile 2008).

Attraverso l'utilizzo delle risorse a sua disposizione, il Commissario delegato dovrà altresì realizzare idonei programmi sia di riorganizzazione, adeguamento e potenziamento delle

dotazioni tecnologiche delle Aziende sanitarie di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Locri, Reggio Calabria e Vibo Valentia, sia di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie che saranno mantenute in esercizio.

15. Adozione di misure di regolarizzazione dei pagamenti dei debiti pregressi

Nel corso degli ultimi tre mesi del 2008 e dei primi tre mesi del 2009, la Regione si è avvalsa della consulenza tecnico-finanziaria dell'Advisor contabile indicato dal MEF al fine di determinare in via preliminare l'entità dei debiti cumulati al 31 dicembre 2007 e la relativa posizione finanziaria netta. A tal fine è stata pertanto condotta un'analisi conoscitiva basata sull'analisi preliminare dei bilanci delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del S.S.R. e sulle risultanze della procedura di ascolto certificato posta in essere dal Soggetto Attuatore del Commissario Delegato per l'emergenza economico-sanitaria. A conclusione della predetta analisi, l'Advisor contabile ha consegnato alla Regione il documento "Analisi conoscitiva sulla posizione finanziaria netta dell'aggregato sanitario della Regione Calabria" (31 marzo 2009), contenente i risultati della stessa. Da tale documento si evince che i principali aggregati finanziari al 31 dicembre 2007 (complesso delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del S.S.R., esclusa la gestione accentrata e tenuto conto delle risultanze della procedura di ascolto certificato) risultano essere i seguenti:

| Aggregati Finanziari | €/Mln |
|--|--------------|
| A) Crediti | 417 |
| B) Debiti | 2.166 |
| C) Disponibilità liquide | 139 |
| D) Posizione finanziaria netta (A-B-C) | (1.610) |

Come evidenziato dalla precedente tabella, l'entità complessiva del debito cumulato commerciale, verso istituti tesoreri e verso dipendenti al 31 dicembre 2007 e precedenti, dell'aggregato sanitario (esclusa la gestione accentrata) risulta stimato in via preliminare in € 2.166 milioni.

In particolare, i debiti aggregati cumulati al 31 dicembre 2007 sono risultati essere in via preliminare così composti:

| Debiti | €/Mln |
|--------------------------------|--------------|
| 1) Mutui | 7 |
| 2) Regione | 32 |
| 3) Comune | 2 |
| 4) Aziende Sanitarie Pubbliche | 10 |
| 5) Arpa | 1 |
| 6) Verso Fornitori | 1.105 |
| 7) Verso Istituti Tesoreri | 314 |
| 8) Tributarie | 47 |

Normativa regionale
Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 845.

Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.

| | |
|--|-------|
| 9) Verso Istituti di Previdenza | 112 |
| 10) Altri debiti | 502 |
| 11) Rettifiche debiti Soggetto Attuatore | 35 |
| Totale | 2.166 |

L'importo complessivo di € 2.166 milioni sarà accertato in modo completo e definitivo dalla Regione, includendo altresì le partite debitorie (e creditorie) della gestione accentrata, anche al fine di predisporre gli adeguati strumenti di copertura. A tal fine la Regione si impegna ad accertare in modo definito e completo entro il termine del 31 maggio 2010 la propria posizione debitoria, ivi incluse le somme eventualmente dovute a titolo di interessi per i ritardati pagamenti, mediante l'attivazione di un procedimento amministrativo-contabile di ricognizione e riconciliazione che coinvolgerà anche la posizione debitoria regionale generata dalla gestione dell'esercizio 2008.

La struttura amministrativa responsabile del procedimento è individuata presso la Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie. Presso tale struttura sarà costituito un apposito Gruppo di Lavoro (GpL) che si avvarrà sia del supporto di AGENAS sia della consulenza tecnico-finanziaria dell'Advisor contabile indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nello svolgimento delle attività operative, sarà anche ovviamente direttamente coinvolto, ed adeguatamente responsabilizzato, il personale operante nei servizi economico finanziari delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere del S.S.R., mediante l'assegnazione di specifiche attività ed obiettivi operativi.

Le azioni specifiche che saranno poste in essere dal GpL, sono:

1) Attività propedeutiche alla riconciliazione

A) predisposizione e formalizzazione degli schemi di flusso rappresentativi del processo di controllo dei documenti contabili relativi ai debiti in essere e di pagamento dei debiti stessi (entro novembre 2009);

B) predisposizione ed approvazione (entro novembre 2009) dei provvedimenti attuativi regionali che prevedano:

- obbiettivo dell'operazione;
- natura dell'operazione;
- soggetti ai quali l'operazione si rivolge;
- struttura dell'operazione (linee guida);
- modalità di esecuzione dell'operazione.

C) realizzazione delle azioni informative sull'operazione (entro metà dicembre 2009). È necessario pianificare e stabilire quali devono essere i tempi ed i modi per dare adeguata pubblicità ed informativa sull'operazione (cosa è, a chi è rivolta, modalità di compilazione

della reportistica, a chi rivolgersi in caso di dubbio, a chi inviare la documentazione, ecc.). A tal fine si può considerare l'utilizzo dei seguenti mezzi di informazione:

- bollettino Ufficiale Regionale;
- siti internet istituzionali (Regione; Aziende Sanitarie; Associazioni di categoria).

2) Svolgimento delle attività di riconciliazione

A) La struttura amministrativa richiede a ciascuna Aziende Sanitaria e Ospedaliera del S.S.R. l'elenco dei fornitori risultante dalle rispettive anagrafiche contabili-amministrative, nonché l'elenco degli istituti di credito con i quali intrattiene rapporti e l'elenco per numero di matricola dei dipendenti verso i quali risulta maturato un debito.

B) La struttura amministrativa richiede alle Aziende sanitarie, distintamente per ciascun soggetto per il quale risulti aperta una posizione debitoria:

I. Dettaglio fatture ricevute aventi data fino al 31.12.2007 (Numero, data, importo, nota di credito, eventuali anticipi versati, indicazione di eventuali notifiche ricevute di cessionari e/o mandatarî all'incasso, procedure legali in corso) e ogni altro titolo che abbia dato luogo ad iscrizione di un debito;

II. Dettaglio fatture ricevute aventi data compresa tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008 (Numero, data, importo, nota di credito, eventuali anticipi versati, indicazione di eventuali notifiche ricevute di cessionari e/o mandatarî all'incasso, procedure legali in corso) e ogni altro titolo che abbia dato luogo ad iscrizione di un debito;

III. Dettaglio dei titoli che abbiano dato luogo a iscrizione di debiti verso altri soggetti;

C) Successivamente, la struttura amministrativa invia apposite comunicazioni ai soggetti risultanti dalle anagrafiche fornitori e dagli elenchi di cui al precedente punto A) (distintamente per ciascun soggetto), da effettuarsi con raccomandata r/r (o fax), con le quali richiede di fornire le seguenti informazioni:

I. Dettaglio fatture emesse aventi data fino al 31.12.2007 (Numero, data, importo, nota di credito, eventuali anticipi versati, indicazione di eventuali notifiche ricevute di cessionari e/o mandatarî all'incasso, procedure legali in corso) e di ogni altro titolo che abbia dato luogo alla maturazione ed iscrizione di un credito nei confronti del S.S.R. Per gli istituti di credito e per i dipendenti saranno predisposti ed inviati agli stessi appositi moduli informativi;

II. Dettaglio fatture emesse aventi data compresa tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008 (Numero, data, importo, nota di credito, eventuali anticipi versati, indicazione di eventuali notifiche ricevute di cessionari e/o mandatarî all'incasso, procedure legali in corso) e ogni altro titolo che abbia dato luogo alla maturazione ed iscrizione di un credito nei confronti del S.S.R. Per gli istituti di credito e per i dipendenti saranno predisposti ed inviati agli stessi appositi moduli informativi;

D) Sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti circolarizzati con le modalità di cui al precedente punto C), ma anche in base alle informazioni inviate e ricevute da soggetti non circolarizzati perché non inclusi nelle anagrafiche fornitori o negli altri elenchi (istituti di credito e dipendenti) e che abbiano comunque provveduto all'invio delle stesse in seguito all'informativa sull'operazione di riconciliazione e ricognizione acquisita mediante consultazione del Bollettino Ufficiale Regionale e/o dei siti internet istituzionali (Regione, Aziende Sanitarie, Associazioni di categoria), la struttura amministrativa:

I. Verifica e riconcilia le posizioni per le quali sussiste una coincidenza di informazioni rese dalle aziende e dai soggetti creditori. I relativi dati sono trasmessi alle aziende le quali verificano i documenti sottostanti e la sussistenza del debito aziendale e nel caso di esito positivo procedono alla certificazione delle posizioni debitorie pagabili.

II. Relativamente alle posizioni non riconciliate la struttura dispone un supplemento di istruttoria, fornendo in proposito istruzioni puntuali alle proprie aziende. In particolare:

- ove la posta risulti iscritta a debito dell'azienda sanitaria, ma non a credito di terzi, l'analisi è volta a stabilire se possa essere cancellata dalla contabilità aziendale. In particolare la struttura amministrativa procede alla ricognizione delle procedure di pignoramento subite dalle aziende, verificando la cancellazione dalle rispettive contabilità dei debiti per i quali le procedure si sono concluse; procede alla verifica e alla cancellazione dei debiti che, inseriti in eventuali operazioni finanziarie di ristrutturazione, non sono stati cancellati dai debiti commerciali. L'insussistenza del debito è certificata dall'azienda sanitaria e ratificata dalla struttura amministrativa che ne ordina e ne verifica la cancellazione dalla contabilità aziendale. Dei debiti cancellati è data informazione al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, ai Ministeri della salute e dell'Economia e delle Finanze. La struttura amministrativa dispone e verifica che presso le aziende sia apposto un timbro sulle fatture o altri titoli indicante l'avvenuto pagamento ovvero altra causa che ha dato luogo alla cancellazione del debito.

- ove il debito non risulti iscritto nella contabilità l'azienda richiede al creditore la produzione della documentazione idonea a dimostrare il proprio credito. Le procedure per il riconoscimento del credito vantato dai terzi e la conseguente iscrizione in contabilità del debito aziendale sono rigidamente e precisamente fissate dalla struttura amministrativa regionale. Tutte le iscrizioni di debiti sono certificate dall'azienda sanitaria competente e ratificate dalla struttura amministrativa e sono comunicate al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze.

III. Con riferimento alle posizioni per le quali sussiste un contenzioso in atto la struttura amministrativa si avvale di un adeguato supporto tecnico-legale. Le posizioni sono elencate e per ciascuna sono fornite informazioni sul contenzioso al Dipartimento Bilancio e Patrimonio.

IV. La struttura amministrativa predispone un elenco delle posizioni di debito/credito interne al S.S.R.

E) La struttura amministrativa predispone le procedure, da trasmettere alle Aziende Sanitarie, per la messa a regime del processo annuale di ricognizione e riconciliazione dei crediti/debiti (con specifica indicazione delle attività, dei soggetti/strutture coinvolte, dei tempi e delle responsabilità), da attivarsi in ogni azienda per ogni annualità di bilancio.

16. Procedura di determinazione della posizione creditoria

Le azioni specifiche da porre in essere da parte di un gruppo di lavoro integrato prevedono il coinvolgimento diretto del personale operante nei servizi economico-finanziari delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere del S.S.R., con il supporto tecnico dell'advisor contabile indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il gruppo di lavoro procede alla ricognizione puntuale dei crediti vantati dalle aziende verso soggetti terzi. In particolare, per ciascuna Azienda, il GdL individua l'elenco completo dei soggetti debitori (con indicazione del titolo da cui discende il credito aziendale e degli eventuali contenziosi in essere).

Sulla base del suddetto elenco procede ad un riscontro presso i debitori individuati al fine della riconciliazione dei dati amministrativo-contabili.

Per tutte le posizioni eventualmente non riconciliate la struttura avvia ulteriori procedure (procedure alternative) fornendo in proposito istruzioni puntuali alle Aziende. In particolare, ove sia accertata l'inesistenza o l'inesigibilità del credito, previa certificazione da parte dell'azienda competente, la struttura amministrativa ne ordina e ne verifica la relativa cancellazione dalla contabilità aziendale. Dei crediti cancellati è data specifica informazione al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute.

In relazione alle posizioni creditorie per le quali è in atto un contenzioso, la struttura amministrativa si avvarrà inoltre di un adeguato supporto tecnico-legale. Le posizioni dovranno essere riportate in apposito elenco con specifica indicazione per ciascuna di esse delle informazioni inerenti lo stato del contenzioso. Tale elenco dovrà essere sottoposto al Dipartimento Bilancio e Patrimonio. La struttura amministrativa infine, acquisite le osservazioni, commenti ed indicazioni del Dipartimento Bilancio e Patrimonio condividerà con gli stessi soggetti l'eventuale svalutazione o cancellazione dei relativi crediti.

17. La procedura di pagamento del debito cumulato al 31 dicembre 2008

La Regione si impegna ad adottare le necessarie misure legislative conseguenti a quanto previsto dal punto 8 dell'Accordo politico siglato in data 23 ottobre 2009 fra lo Stato e le regioni in materia di copertura dei debiti sanitari.

L.R. 29 aprile 2004, n. 6.***Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali.***

Publicata nel B.U. Lazio 20 maggio 2004, n. 14.

Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 137* e la *Delib.G.R. 11 luglio 2006, n. 412*.

Art. 1***Finalità.***

1. La Regione interviene in favore dei piccoli comuni del Lazio, attraverso la concessione di appositi contributi, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.

Art. 2***Definizione di piccoli comuni.***

1. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione non superiore ai duemila abitanti.

Art. 3***Concessione dei contributi ⁽³⁾.***

1. La tipologia delle emergenze socio assistenziali, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 nonché le modalità di rendicontazione dell'utilizzo degli stessi, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, tenuto conto delle previsioni del bilancio regionale, nel rispetto delle seguenti disposizioni ⁽⁴⁾:

a) le emergenze devono attenersi esclusivamente a servizi o interventi rientranti nei livelli essenziali concernente le prestazioni socio-assistenziali in ambito comunale;

b) i contributi non possono essere concessi per interventi previsti nei piani di zona di cui all'articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche;

c) nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza; per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito nei piani di zona di cui all'*articolo 51 della L.R. n. 38/1996* e successive modifiche.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. In sede di esame della rendicontazione, la Regione verifica la rispondenza della spesa sostenuta dai comuni rispetto alla destinazione prevista, disponendo, ove necessario, apposite visite ispettive i cui esiti sono pubblicati sul sito web della Regione ⁽³⁾.

2-ter. La verifica delle rendicontazioni avviene entro e non oltre quattro mesi dalla data di presentazione delle stesse ⁽⁶⁾.

(3) Vedi la *Delib. G.R. 6 agosto 2004, n. 736* che ha approvato le tipologie delle emergenze socio-assistenziali dei piccoli comuni e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

(4) Alinea così sostituito dall'*art. 2, comma 82, lettera a), L.R. 14 luglio 2014, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 150, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «1. La tipologia delle emergenze socio-assistenziali, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto delle previsioni del bilancio regionale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:».

(5) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 82, lettera b), L.R. 14 luglio 2014, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 150, della medesima legge*).

(6) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 82, lettera b), L.R. 14 luglio 2014, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 150, della medesima legge*).

Art. 4

Disposizioni finanziarie.

1. Per la finalità di cui alla presente legge, è istituito nell'ambito dell'UPB H41, un apposito capitolo denominato "Contributi a favore dei piccoli comuni per le emergenze socio-assistenziali" con lo stanziamento di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dell'UPB T21 per l'importo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

REGIONE MOLISE

L.R. 3 marzo 2009, n. 9.

Incentivi a favore dei piccoli Comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la ripopolazione.

Publicata nel B.U. Molise 16 marzo 2009, n. 5.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio di sussidiarietà e reciprocità, persegue lo sviluppo sociale, civile ed economico dei territori dei piccoli Comuni, attraverso la promozione ed il sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali, culturali in essi esercitate e la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.
2. Ai fini della presente legge per i piccoli Comuni si intendono quelli con popolazione fino a mille abitanti sulla base dell'ultima rilevazione demografica.
3. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva la gestione associata.
4. La Regione incentiva l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di ammodernamento di piccoli Comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

Art. 2

Linee generali di intervento.

1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto della realtà sociale, delle situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale e della qualità della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.
2. Le situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale sono individuate annualmente e verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sentita la Conferenza permanente delle Autonomie locali.

Normativa comparata - Regione MOLISE

L.R. 3 marzo 2009, n. 9.

Incentivi a favore dei piccoli Comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la
ripopolazione.

3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi di studi ed elaborazioni, anche già esistenti, effettuati da università o da enti pubblici o privati di ricerca.
 4. Nell'ambito dei fattori di disagio indicati sulla base degli studi ed elaborazioni effettuate ai sensi del comma precedente, la Giunta regionale determina annualmente una graduatoria generale del disagio, d'intesa con la Commissione consiliare competente, sentita la Conferenza permanente delle Autonomie locali, attribuendo un contributo annuale ai Comuni che versano in situazioni di maggiore disagio. Il contributo annuale per ciascun Comune è determinato dalla Giunta regionale in relazione al numero dei Comuni inseriti nella graduatoria ed alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento.
 5. Se il comune realizza le attività e gli interventi in forma associata, può beneficiare del contributo a copertura delle spese che la gestione associata comporta.
 6. Non è concesso il contributo per le spese che risultano già interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.
 7. Termini e modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
-
-

Art. 3

Interventi per l'erogazione di servizi utili alla collettività.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi utili alla collettività nei piccoli comuni.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l'erogazione di servizi utili alla collettività presso i piccoli comuni anche attraverso centri polifunzionali.
3. Nei centri polifunzionali, ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*) è possibile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.
4. La Giunta regionale, previo accordo con gli uffici scolastici regionali, incentiva il mantenimento in attività degli istituti scolastici nei piccoli comuni e, su richiesta degli istituti scolastici, favorisce la cessione a titolo gratuito di attrezzature e strumenti informatici di proprietà regionale dismessi.
5. La Giunta regionale, al fine di favorire il mantenimento di una efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, può erogare

forme aggiuntive di sostegno all'indennità di residenza così come disciplinata da leggi statali e regionali. Con apposito regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le tipologie di intervento con riferimento anche al volume di fatturato.

Art. 4*Semplificazione delle rendicontazioni.*

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore ad euro 20 mila, erogati a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, è sufficiente la presentazione, da parte dell'amministrazione comunale, di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

Art. 5*Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni.*

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la Giunta regionale dispone incentivi finanziari e premi di insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro residenza o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune della regione con popolazione superiore a diecimila abitanti o da comuni di altre regioni ad un comune in situazioni di marginalità di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, pena la revoca del beneficio.

2. I premi di insediamento di cui al comma 1 sono stabiliti in euro 2 mila annui, da erogarsi per un massimo di cinque annualità consecutive, previa verifica del mantenimento della residenza o della sede di effettivo svolgimento dell'attività economica. Il diritto al premio di insediamento si consegue per i trasferimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici di cui al comma 1.

Normativa comparata - Regione MOLISE

L.R. 3 marzo 2009, n. 9.

Incentivi a favore dei piccoli Comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la
ripopolazione.

Art. 6*Agevolazioni tributarie ed economiche.*

1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, la salvaguardia delle attività commerciali e artigianali nei piccoli comuni di cui all'articolo 1, in condizioni di marginalità socio-economica, attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.
 2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri per l'assegnazione degli incentivi di cui al comma 1.
-

Art. 7*Attività e servizi.*

1. Per garantire le finalità di sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, la Regione assicura, nei piccoli comuni, l'efficienza, la qualità dei servizi essenziali ed iniziative di sostegno allo sviluppo della vita civile e sociale della comunità locale, con particolare riferimento ai centri di aggregazione sociale che dimostrano di avere una forte valenza attuale quali espressione di cittadini associati per la gestione senza scopo di lucro di attività sociali e del tempo libero rivolte in particolare ai giovani, agli anziani ed alle categorie più deboli e svantaggiate.
 2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per tali luoghi di cittadinanza attiva dei piccoli comuni, espressione di momenti significativi di aggregazione e di esercizio di diverse attività economiche e sociali, incentiva la realizzazione, in un unico edificio o in edifici vicini, di centri multifunzionali in cui concentrare la pluralità di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, commerciali, di pubblica sicurezza, di volontariato ed associazionismo culturale e ricreativo.
 3. A tale scopo la Regione sostiene il recupero di edifici non utilizzati o sottoutilizzati, mediante l'erogazione ai comuni di un contributo a tantum quale concorso alle spese di allestimento di detti centri multifunzionali per un massimo di euro 100 mila per ogni comune.
-

Art. 8*Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici.*

1. La Regione favorisce la promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni popolari e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici dei piccoli comuni, attraverso la implementazione dei percorsi enogastronomici del Molise.

Normativa comparata - Regione MOLISE

L.R. 3 marzo 2009, n. 9.

Incentivi a favore dei piccoli Comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la
ripopolazione.

2. La Regione concorre al potenziamento del sistema dei percorsi enogastronomici del Molise inerenti ai piccoli comuni finalizzato alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio ed alla tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni culturali ed alimentari locali.

3. I piccoli comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di denominazione dei prodotti tipici, possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agro-alimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura, posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quest'ultimo, "luogo di produzione del" seguita dal nome del prodotto.

Art. 9

Interventi a favore dei residenti.

1. La Regione concede ai residenti nei piccoli comuni contributi per:

a) iniziative nel campo dei servizi alla persone e in particolare dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi sociali, del sostegno al diritto allo studio e di altre attività educative e associative;

b) agevolazioni per favorire l'insediamento e il mantenimento della residenza, anche per l'acquisto dell'abitazione principale, per la ristrutturazione di vecchi edifici o case;

c) contributo spese una-tantum per ogni nuova nascita od adozione avvenuta all'interno di famiglie residenti nel comune nella misura di:

1) euro 2 mila per il primo figlio;

2) euro 5 mila per il secondo figlio;

3) euro 10 mila per il terzo figlio;

4) euro 15 mila per ogni figlio successivo al terzo.

I contributi previsti per i figli successivi al primo sono ripartiti in tre rate annue consecutive di pari importo, previa verifica del mantenimento della residenza.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altre forme di agevolazione o contribuzione già stabilite per le medesime finalità.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Normativa comparata - Regione MOLISE

L.R. 3 marzo 2009, n. 9.

Incentivi a favore dei piccoli Comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la
ripopolazione.

Art. 10

Interventi per la mobilità.

1. La Regione eroga ai piccoli comuni contributi finalizzati:

a) alla manutenzione della rete stradale comunale;

b) all'attivazione di servizi di trasporto, finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, in particolare da parte delle persone anziane, dei minori, delle persone con handicap.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 11

Politiche di sostegno alla permanenza delle popolazioni residenti nei piccoli comuni.

1. La Regione Molise promuove la permanenza di una stabile popolazione residente nei piccoli comuni mediante i seguenti interventi:

a) erogazione di un contributo ordinario fino a 30 mila euro in favore dei Comuni che abbiano deliberato aliquote più favorevoli dell'imposta comunale sugli immobili in favore dei proprietari che stipulano contratti di locazione a canone agevolato;

b) sostegno alla sperimentazione di percorsi di forme di teleinsegnamento e di attività extrascolastiche.

Art. 12

Politiche di sostegno alle piccole e medie imprese operanti nei piccoli comuni.

1. La Regione Molise promuove la permanenza di uno stabile tessuto economico di piccole e medie imprese (PMI) nei piccoli comuni mediante interventi a sostegno di forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all'e-commerce, e di iniziative volte alla promozione del territorio e dei prodotti tipici, alla valorizzazione e potenziamento del turismo culturale ed eno-gastronomico.

Normativa comparata - Regione MOLISE

L.R. 3 marzo 2009, n. 9.

Incentivi a favore dei piccoli Comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la
ripopolazione.

Art. 13*Disposizioni finali.*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
 2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in merito agli interventi effettuati ai sensi degli articoli 2, 3, 5, 7, 9 e 10 della presente legge.
-

Art. 14*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti nella U.P.B. n. 526 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le stesse leggi approvative dei bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 5 maggio 2004, n. 11.

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia.

Publicata nel B.U. Lombardia 3 maggio 2004, n. 19, I S.O.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.

2. La Regione a tal fine:

a) orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;

b) promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;

c) sostiene l'iniziativa dei piccoli comuni, volta a introdurre nuovi modelli organizzativi legati all'e-government e alla realizzazione di sportelli multifunzionali; sostiene i piccoli comuni nel reperimento delle risorse per la redazione dei progetti di cui agli *articoli 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33* e 1 della *legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31*, come modificati dagli articoli 7 e 8 della presente legge;

d) adotta adeguate misure in favore dei cittadini residenti al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio;

e) sostiene gli interventi a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, nell'ambito dello sviluppo locale;

f) valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, nonché le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locali;

g) favorisce l'attivazione, anche in via sperimentale, dei servizi di telemedicina a fronte di assegnazione di risorse aggiuntive statali e comunitarie.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dallo sportello di cui all'articolo 4, adotta i provvedimenti più idonei ad assicurare la razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative a favore delle autonomie

locali, delle comunità, delle imprese e delle famiglie. Alle eventuali modifiche della legislazione vigente si provvede in sede di attuazione del programma annuale di semplificazione previsto dall'*articolo 2, commi dal 19 al 22, della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2* (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione).

Art. 2

Ambito di applicazione.

1. La presente legge si applica ai piccoli comuni, aventi popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori ⁽³⁾:

- a) demografia;
- b) livello di benessere;
- c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
- d) orientamento turistico.

1-bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all'articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell'anno 2008 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica ⁽³⁾.

2. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1, stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare. Per i comuni montani, si applica la classificazione operata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale recante "Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani" e sono ritenuti piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato. ^{(4) (5)}

3. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone, di cui al comma 2, sono aggiornate all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall'insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute ⁽⁶⁾.

4. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1.

Normativa comparata - Regione LOMBARDIA
L.R. 5 maggio 2004, n. 11.
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia.

5. La Giunta regionale, nell'atto di determinazione dei contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, provvede a raddoppiare i parametri economici per abitante per i piccoli comuni di cui al presente articolo.

(4) Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 3, della L.R. 15 ottobre 2007, n. 25 e poi dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

(5) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 settembre 2004, n. 7/18885, la Delib.G.R. 12 novembre 2004, n. 7/19319, la Circ. reg. 13 dicembre 2004, n. 43, la Delib.G.R. 20 dicembre 2013, n. 10/1182 e la Delib.G.R. 23 maggio 2014, n. 10/1865.

(2) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

(6) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7, e dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 31 luglio 2013, n. 5, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 3

Disposizioni in materia di commercio e distribuzione.

1. Nei piccoli comuni è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. I piccoli comuni possono applicare il limite massimo di mq. 250 per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.

3. I piccoli comuni nei quali esistono solo esercizi commerciali di vicinato, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei commercianti, possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

(7) Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. c) della L.R. 28 novembre 2007, n. 30. Per la decorrenza dell'abrogazione si veda l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 30/07.

(8) Articolo abrogato dall'art. 155, comma 2, lettera h), L.R. 2 febbraio 2010, n. 6.

Art. 4

Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi.

Normativa comparata - Regione LOMBARDIA

L.R. 5 maggio 2004, n. 11.

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia.

1. Per facilitare i piccoli comuni nell'accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta regionale attiva propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.

Art. 5*Disposizioni in materia di istruzione.*

1. La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, sostiene finanziariamente forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli comuni.

2. La Giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 1.

3. La Regione, sulla base dei parametri definiti, sostiene i piccoli comuni, nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell'obbligo, per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni ⁽⁹⁾.

(9) Si vedano la Delib.G.R. 26 settembre 2007, n. 8/5427, la Delib.G.R. 11 luglio 2008, n. 8/7604, la Delib.G.R. 22 luglio 2009, n. 8/9879 e la Delib.G.R. 13 ottobre 2010, n. 9/634 per Determinazioni in merito ad interventi di edilizia scolastica e all'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico. Si vedano, anche, la Circ. 26 settembre 2007, n. 28: "Termini di presentazione delle domande di contributo per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto di alunni - Anno 2007, la Circ. 14 luglio 2008, n. 14: «Termini di presentazione delle domande di contributo per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto di alunni anno 2008» e la Circ. 23 luglio 2009, n. 17: «Termini di presentazione delle domande di contributo per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto di alunni – Anno 2009».

Art. 6*Disposizioni in materia di formazione professionale.*

1. I bandi di finanziamento per la formazione professionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sulle Iniziative di Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e sull'*articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148* (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, emanati a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, prevedono una percentuale dei fondi disponibili non inferiore al 10% da destinare prioritariamente a progetti rivolti ad occupati, disoccupati ed iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria per residenti nei piccoli comuni.

Normativa comparata - Regione LOMBARDIA
L.R. 5 maggio 2004, n. 11.
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia.

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 in materia di FRISL.

1. Il comma 3 dell'*articolo 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33* (Modifiche ed integrazioni della *L.R. 31 marzo 1978, n. 34* «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio, e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) è sostituito dal seguente:

«3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi proposti dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni, oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata come definiti dalla *legge regionale 14 marzo 2003, n. 2* (Programmazione negoziata regionale), possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, ai sensi dell'*articolo 28-sexies della L.R. n. 34/1978*, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all'iniziativa stessa. Per il finanziamento dei singoli progetti, le schede dell'iniziativa possono prevedere un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi proposti dai piccoli comuni e fino al 25% per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata.».

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 in materia di FIP.

1. Alla *legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31* (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'*art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34*), è apportata la seguente modifica:

a) al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole «rilevanza degli interventi previsti», sono inserite le seguenti: «e, altresì, in caso di progetti realizzati dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni».

Art. 9

Agevolazioni tributarie.

1. La Regione favorisce la salvaguardia delle attività commerciali nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.

2. Per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei territori di cui all'articolo 2, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta nella misura massima prevista dall'*articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle

aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla medesima data. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica, altresì, alle imprese che già esercitano attività commerciali di vicinato, nei territori di cui all'articolo 2, per i quattro periodi d'imposta decorrenti dal 2005.

4. Nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 2 siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni di cui all'articolo 2.

5. Le agevolazioni di cui al comma 2 operano nei limiti fissati dall'Unione Europea. ⁽¹⁰⁾

(10) Si veda la circolare 13 dicembre 2004, n. 43, Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti.

Art. 9-bis

Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti.

1. Al fine di sostenere, nel contesto delle difficoltà legate alla crisi economico-finanziaria, i comuni fino a 5.000 abitanti nella realizzazione degli investimenti, la Regione eroga contributi, per l'anno 2010, in conto capitale, a fondo perduto e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, di stinti nelle seguenti tipologie:

a) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1.000 abitanti è erogato un contributo straordinario per investimenti sino a 20.000 euro ciascuno; tale contributo non potrà essere utilizzato per la finalità di cui alla lettera b);

b) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti si prevede un cofinanziamento regionale a fondo perduto, per interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sino a 400.000 euro; il co-finanziamento regionale non potrà essere superiore al 75 per cento. Tra i criteri di selezione dei progetti è data priorità alla cantierabilità degli stessi e alla percentuale di co-finanziamento del comune.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese fornitrici o incaricate degli interventi di cui al comma 1 ⁽¹¹⁾.

3. Ai soli fini del presente articolo, la determinazione dei residenti di cui al comma 1 è effettuata sulla base della popolazione calcolata al 1° gennaio 2009.

Normativa comparata - Regione LOMBARDIA
L.R. 5 maggio 2004, n. 11.
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse stanziare all'UPB 6.5.5.3.343 "La riqualificazione e lo sviluppo urbano" del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ⁽¹²⁾.

(11) Si veda la Delib.G.R. 10 febbraio 2010, n. 8/11245.

(12) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

Art. 10

Disposizioni finali.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4 e 6 si applicano a tutti i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, indipendentemente dalla classificazione di cui all'articolo 2 ⁽¹³⁾.

1-bis. In attesa del riordino complessivo della materia, per l'anno 2013 si applica l'aggiornamento dell'individuazione e della classificazione dei piccoli comuni effettuato, ai sensi dell'articolo 2, nella IX legislatura regionale ⁽¹⁴⁾.

(13) Comma corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. n. 29 del 12 luglio 2004 e poi così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera f), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

(14) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 31 luglio 2013, n. 5, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 11

Norma finanziaria.

1. Per gli interventi di parte corrente di cui all'articolo 5 è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di € 125.000,00.

2. Agli oneri previsti dal comma 1 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione per pari importo di competenza e di cassa delle risorse stanziare all'UPB 1.1.2.1.2.3 «Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata», dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.

3. Per gli interventi in conto capitale di cui all'articolo 5, si provvede per gli anni 2004 e successivi con le risorse stanziare all'UPB 2.5.2.1.3.74 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006. ⁽¹⁵⁾

Normativa comparata - Regione LOMBARDIA
L.R. 5 maggio 2004, n. 11.
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006, per l'anno 2004, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.5.2.3.2.77 «Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio» è incrementata di € 125.000,00.

(15) Si vedano la Delib.G.R. 26 settembre 2007, n. 8/5427, la Delib.G.R. 11 luglio 2008, n. 8/7604, la Delib.G.R. 22 luglio 2009, n. 8/9879 e la Delib.G.R. 13 ottobre 2010, n. 9/634 per Determinazioni in merito ad interventi di edilizia scolastica e all'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico.

Art. 12
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

REGIONE TOSCANA

L.R. 27 luglio 2004, n. 39. (Artt. 11 e 14)

Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).

Publicata nel B.U. Toscana 4 agosto 2004, n. 29, parte prima.

Titolo così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 settembre 2004, n. 36, parte prima.

Per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 11 luglio 2006, n. 31, i contributi straordinari concessi dalla Regione ai sensi della presente legge sono revocati nei casi, con le modalità e nella misura stabiliti dalla stessa legge e dai provvedimenti attuativi. Vedi, anche, la *Delib. G.R. 30 giugno 2008, n. 501*. Con *Dec. 15 dicembre 2008, n. 24* è stata approvata la relazione sull'attuazione della presente legge. Con *Dec. G.R. 28 dicembre 2009, n. 41* è stata approvata la relazione sull'attuazione della presente legge.

Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 116, comma 1, lettera k), L.R. 27 dicembre 2011, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 della stessa legge), ad eccezione degli articoli 11 e 14. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 116. Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 116 le disposizioni della presente legge, cui si fa riferimento nelle leggi e negli atti regionali, si intendono riferite alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 79 a 82 della suddetta L.R. n. 68/2011.

(...)

Art. 11

Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente ⁽¹⁸⁾.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente), è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'entità massima del contributo previsto dal comma 2 del presente articolo è elevata fino a euro 25.000,00, nel caso di comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39; la soglia del disagio rilevante per l'attuazione del presente comma è individuata dalla Giunta regionale."

(18) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 116, comma 1, lettera k), L.R. 27 dicembre 2011, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 della stessa legge), ad eccezione del presente articolo e dell'art. 14. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 116.

Normativa comparata – Regione Toscana

L.R. 27 luglio 2004, n. 39. (Artt. 11 e 14)

Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).

(...)

Art. 14

Recupero dei terreni marginali ⁽²²⁾.

1. La Regione favorisce il recupero di terreni marginali, localizzati nel territorio dei comuni in situazione di maggior disagio, per il loro utilizzo da parte di aziende zootecniche per la produzione di foraggi freschi o per il pascolo. Prevede altresì misure di sostegno in favore di agricoltori che, in aree di parco, in aree naturali protette, in siti di importanza regionale o in altri contesti pregiati, si impegnino a mantenere i chiari con finalità di tipo ambientale e paesaggistico.
2. Agli interventi e alle misure di sostegno di cui al comma 1 si provvede nell'ambito del piano zootecnico regionale, che individua il grado di disagio rilevante e gli ulteriori requisiti e condizioni di cui tenere conto in relazione agli interventi e alle misure da attivare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6.

(22) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 116, comma 1, lettera k), L.R. 27 dicembre 2011, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 117 della stessa legge*), ad eccezione del presente articolo e dell'*art. 11*. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto *art. 116*.

(...)

L.R. 27 dicembre 2011, n. 68. (Artt. 80, 82, 90)

Norme sul sistema delle autonomie locali.

Publicata nel B.U. Toscana 28 dicembre 2011, n. 62, parte prima.

(...)

Art. 80 Criteri per l'individuazione delle situazioni di disagio ⁽¹²⁰⁾.

1. La Regione, ai fini dell'attuazione del presente capo, individua un indicatore unitario del disagio che tiene conto dei seguenti elementi:

- a) maggiore montanità, riferita all'asperità morfologica;
- b) particolare svantaggio derivante dall'insularità;
- c) minore dimensione demografica;
- d) minore densità demografica;
- e) maggiore spopolamento relativo ai dati del cinquantennio degli ultimi cinque censimenti della popolazione e dell'ultimo quinquennio, avuto riguardo ai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- f) maggiore incidenza della popolazione anziana;
- g) minore tasso di attività;
- h) minore gettito per tributi locali;
- i) minore incidenza del gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- j) minore diffusione di unità produttive locali.

2. La definizione dell'indicatore unitario del disagio è effettuata, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del CAL. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine senza che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il provvedimento può comunque essere adottato ⁽¹²³⁾.

3. Sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 2, la Giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio ⁽¹²⁵⁾.

4. In caso di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3, le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di aggiornamento.

5. Negli anni 2011, 2012 e 2013 resta ferma la graduatoria che risulta approvata all'entrata in vigore della presente legge ai sensi della *legge 27 luglio 2004, n. 39* (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio). L'aggiornamento è effettuato a decorrere dall'anno 2014 e, successivamente, con cadenza triennale. La graduatoria è altresì

aggiornata a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, utilizzando, ove necessario, i dati dei comuni estinti ⁽¹²²⁾.

(122) Comma così modificato dapprima dall' *art. 24, L.R. 25 ottobre 2012, n. 59*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 31* della stessa legge) e poi dall'*art. 37, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

(123) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 maggio 2012, n. 419*.

(124) Ai sensi della *Delib.G.R. 2 luglio 2012, n. 579* è stato definito l'indicatore unitario del disagio dei comuni di cui al presente articolo.

(125) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 dicembre 2013, n. 1056*.

(...)

Art. 82 Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio ⁽¹³⁰⁾.

1. Fino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che, salvo il caso dei comuni di cui all'articolo 54, comma 2, esercitano esclusivamente mediante l'unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l-bis), del *D.L. n. 78/2010* convertito dalla *L. 122/2010*. Il contributo è altresì attribuito ai comuni di cui all'articolo 65 della presente legge ⁽¹²⁶⁾.

1-bis. Nell'anno 2014 il numero delle funzioni fondamentali di cui al comma 1 è fissato in due ⁽¹²⁷⁾.

2. Il contributo annuale è concesso in misura identica per ciascun comune, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento. L'individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:

a) si individua la misura massima del contributo da attribuire a ciascun comune;

b) si individuano i comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo, in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura massima individuata ai sensi della lettera a); se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;

c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa una somma di identico ammontare ⁽¹²⁸⁾.

3. I contributi sono utilizzati dai comuni, in via prioritaria, per sostenere le spese generali di partecipazione all'esercizio associato, nonché per gli interventi aggiuntivi da realizzare sul proprio territorio in relazione a detto esercizio, ovvero per le spese di gestione degli uffici di

sportello di cui all'*articolo 53*, comma 2, per le iniziative volte ad assicurare sul territorio servizi di prossimità pubblici o privati di cui all'*articolo 92*, per le iniziative volte a rafforzare le politiche pubbliche regionali destinate allo sviluppo sociale e civile del territorio. Le risorse eventualmente residue possono essere utilizzate per le attività, le iniziative e gli interventi e per le spese che risultano a carico dei comuni medesimi a titolo di compartecipazione ad attività e interventi finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea.

4. Non è ammessa l'utilizzazione del contributo per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati, ovvero per il pagamento di ratei di mutui.

5. Ogni volta che il comune beneficiario del contributo realizza specifiche attività, iniziative e interventi in forma associata definisce nell'atto associativo o in un atto aggiuntivo le modalità di realizzazione, in modo tale che le attività, le iniziative e gli interventi riguardino il territorio del comune medesimo. Dell'utilizzazione del contributo è comunque responsabile il comune beneficiario.

6. I contributi sono concessi nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Il contributo concesso non è revocabile ⁽¹²⁶⁾.

7. I contributi del presente articolo non sono considerati ai fini della determinazione delle risorse finanziarie preordinate allo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni.

(126) Comma dapprima sostituito dall' *art. 22, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 77*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 73* della medesima legge) e poi così modificato dall' *art. 30, comma 1, L.R. 3 marzo 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Fino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che, se tenuti all'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, lo hanno già avviato nei termini previsti dalla presente legge.».

(127) Comma aggiunto dall' *art. 25, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 77*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 73* della medesima legge).

(128) Lettera così sostituita dall' *art. 22, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 77*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 73* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano aver adempiuto, nei termini e con le modalità previsti dalla presente legge, all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, o che, pur avendo un numero di abitanti inferiore a 5.000, non vi siano tenuti ai sensi della presente legge; le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa una somma di identico ammontare.».

(129) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 3, L.R. 24 dicembre 2013, n. 77*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 73* della medesima legge).

(130) Con *Delib.G.R. 12 marzo 2012, n. 181* e con *Delib.G.R. 19 febbraio 2014, n. 111* sono stati approvati i termini e le modalità per la concessione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di disagio, ai sensi del presente articolo.

(...)

Art. 90 Contributi alle unioni di comuni ⁽¹³⁵⁾

1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:

- a) rispettino i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4;
- b) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'*articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l-bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 e, per le unioni il cui territorio coincide con l'ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014).*

2. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:

- a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto;
- b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5.

3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.

4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.

5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.

6. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.

7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei comuni partecipanti all'unione;

b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;

c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;

d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;

e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;

f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.

8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.

9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.

10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui ai commi 5 e 6.

11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.

12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.

13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.

14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9. I contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione.

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 27 dicembre 2011, n. 68. (Artt. 80, 82, 90)
Norme sul sistema delle autonomie locali.

(135) Il presente articolo, già modificato dall' *art. 33, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*, dall' *art. 25, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 25 ottobre 2012, n. 59* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 31* della medesima legge), dall' *art. 40, commi 1, 2 e 3, L.R. 9 agosto 2013, n. 47* ed infine così sostituito dall' *art. 32, comma 1, L.R. 3 marzo 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Art. 90. 1. Contributi alle unioni di comuni . Le unioni di comuni a disciplina ordinaria accedono ai contributi del presente articolo a condizione che: a) raggiungano una dimensione demografica complessiva di almeno 10.000 abitanti, ovvero siano costituite da almeno cinque comuni o da tutti i comuni di un ambito di cui all' allegato A b) siano costituite negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all' allegato A c) esercitino almeno le seguenti funzioni: 1) per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato: due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, le altre funzioni in materia di viabilità e strade comunali di cui al numero 2); 2) per tutti i comuni dell'unione: una funzione fondamentale, ovvero almeno le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale 1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c): a) non è considerata la funzione fondamentale relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi, dalla data di affidamento del servizio da parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'*articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69* (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla *legge regionale n. 25/1998*, alla *L.R. n. 61/2007*, alla *L.R. n. 20/2006*, alla *L.R. n. 30/2005*, alla *L.R. n. 91/1998*, alla *L.R. n. 35/2011* e alla *L.R. n. 14/2007*), al gestore unico, ai sensi della *L.R. n. 69/2011* stessa ; b) è considerata la funzione fondamentale della protezione civile solo se l'esercizio associato è svolto in maniera compiuta in conformità con la legislazione regionale in materia di protezione civile. 2. Accedono altresì ai contributi le unioni di comuni a disciplina differenziata. 3. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni a disciplina ordinaria è accertato sulla base dello statuto dell'Unione. A tal fine, sono considerate: a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto, definite in conformità con la legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamata dallo statuto; b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono un termine certo di effettivo esercizio entro l'anno solare in cui sono concessi i contributi. 4. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge . 5. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44. 6. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo. 7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri: a) numero dei comuni partecipante all'unione; b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82 c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali; d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre; e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione. 8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'Unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'Unione preveda la competenza dell'Unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'Unione o dei singoli comuni. 9. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'Unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa. 10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente al contributo di cui al comma 6. 11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari. 12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. A decorrere dall'anno 2013, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 6 a 9 . 13. Ai fini di cui al comma 7, lettera c), a decorrere dall'anno 2012 la popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, se l'unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. I dati della popolazione sono considerati solo se l'aggiornamento consiste in un incremento di popolazione, rispetto all'anno precedente, di almeno il 5 per cento . 14. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato. 15. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 6, 7 e 9. 16. I contributi di cui ai commi 6, 7, e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'Unione.

Normativa comparata - Regione Toscana
L.R. 27 dicembre 2011, n. 68. (Artt. 80, 82, 90)
Norme sul sistema delle autonomie locali.

(...)

Sentenza **60/2011**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **DE SIERVO** - Redattore **GALLO F.**

Udienza Pubblica del **25/01/2011** Decisione del **21/02/2011**

Deposito del **25/02/2011** Pubblicazione in G. U. **02/03/2011**

Norme impugnate: Artt. 3, c. 1°, 2°, lett. c), e 3°, e 4, c. 1°, lett. b), della legge della Regione Veneto 22/01/2010, n. 5.

Massime: **35393 35394 35395**

Atti decisi: **ric. 54/2010**

SENTENZA N. 60

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, nonché dell'art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-31 marzo 2010, depositato in cancelleria il 1° aprile 2010 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;

udito l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Andrea Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato per la spedizione il 26 marzo 2010, pervenuto alla destinataria Regione Veneto il 31 marzo 2010, depositato il 1° aprile 2010 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, nonché dell'art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa), in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La difesa dello Stato evidenzia che la suddetta legge regionale ha la finalità di attribuire benefici per favorire la partecipazione alla proprietà e alla gestione d'impresa delle categorie di lavoratori, pensionati e collaboratori a progetto indicate dall'art. 2, comma 1. I benefici sono previsti – secondo l'art. 2, comma 2 – in relazione alle seguenti situazioni: «a) l'acquisizione, l'assegnazione, il trasferimento di azioni o quote di società di capitali; b) l'ammissione di dipendenti come soci accomandanti in una società in accomandita semplice; c) l'ammissione di dipendenti come soci di una società esistente o da costituirsi mediante il conferimento dell'azienda dell'imprenditore; d) l'adesione a eventuali società o fondazioni d'investimento, riservate ai lavoratori previsti dal comma 1».

Le disposizioni censurate prevedono che: a) «La Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti ai dipendenti» e agli altri soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, che partecipano alle operazioni previste dall'articolo 2» (art. 3, comma 1); b) a tale fine la Giunta regionale può, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica: «concedere esenzioni o riduzioni di tributi, di canoni o di altri diritti, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale» (art. 3, comma 2, alinea e lettera c); c) «Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali» (art. 3, comma 3); d) «La Giunta regionale, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica, concede alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell'impresa le seguenti incentivazioni: [...] b) esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale» (art. 4, comma 1, alinea e lettera b).

Il ricorrente ritiene che tali disposizioni violino il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. «sia per l'attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziché al Consiglio regionale, sia per la indeterminatezza e l'ampiezza dei rispettivi ambiti di applicazione, in quanto non vengono specificate né la natura – regolamentare o meramente amministrativa – del provvedimento di competenza della Giunta, né la tipologia dei tributi interessati». Sarebbe violato anche l'articolo 23 Cost. – il quale prevede la riserva di legge in materia tributaria –, per «lo spostamento di competenze dall'organo legislativo all'organo esecutivo e i diversi effetti dello strumento giuridico prescelto (provvedimento amministrativo, anziché legge)». La difesa dello Stato rileva, al riguardo, che le misure agevolative fiscali possono essere introdotte solo con legge, con l'eccezione – peraltro sempre nei limiti stabiliti dalla normativa statale di riferimento – dei casi in cui esenzioni o riduzioni di tributi comunali o provinciali siano oggetto di regolamenti locali. Non sarebbe sufficiente a garantire la conformità agli evocati parametri costituzionali la locuzione «per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale», contenuta in entrambi gli articoli all'esame. L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, infine, che le norme censurate si pongono in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. – il quale attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato –, perché prevedono la facoltà della Giunta di concedere esenzioni e riduzioni di tributi, anche in aggiunta alle agevolazioni introdotte dalla normativa statale; facoltà che deve ritenersi preclusa alle Regioni

quanto ai tributi istituiti e disciplinati da legge statale, tra i quali, allo stato della legislazione vigente, vanno annoverati anche i «tributi regionali».

2. – Si è costituita la Regione Veneto, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

Quanto alle questioni sollevate in riferimento agli artt. 23 e 97 Cost., la difesa regionale, in primo luogo, sostiene che l'unico strumento utilizzabile «dall'organo esecutivo della Regione del Veneto, allo stato attuale ed a Statuto invariato» è «solo ed esclusivamente il provvedimento amministrativo». E ciò, perché, nel riparto delle competenze istituzionali, è il Consiglio regionale ad esercitare tutte le potestà legislative e regolamentari ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della Regione Veneto, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 340.

Sempre per la Regione, in secondo luogo, le agevolazioni di cui alle norme censurate sono legittimamente autorizzate dalla specifica legge finanziaria che annualmente il Consiglio regionale approva e alla quale tali norme fanno esplicito rinvio. Ne consegue che «sarà la stessa legge finanziaria annuale ad indicare le misure dell'esenzione o della riduzione riferite alle singole tipologie di tributi, canoni o altri diritti in relazione alla posizione dei lavoratori, ovvero, correlativamente, le specifiche agevolazioni in materia tributaria riferite alla posizione delle imprese, con ciò attuando in termini di effettività la legge regionale di cui si tratta, che, nella sostanza, si configura di contenuto assai limitato, posto che attribuisce solamente alla Giunta regionale il potere di stabilire dei benefici, ferma restando la preventiva autorizzazione del Consiglio regionale».

In base al principio di copertura della spesa di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. – prosegue la Regione –, la semplice previsione astratta, nelle disposizioni censurate, di un potere attribuito alla Giunta regionale appare del tutto improduttiva di effetti se non trova puntuale corrispondenza in una disposizione contenuta nella legge finanziaria regionale. Tale ultima legge dovrà individuare la misura finanziariamente apprezzabile della riduzione o dell'esenzione, nonché le tipologie di agevolazioni concretamente applicate, al fine di determinare l'entità della minore entrata e prevedere i relativi mezzi di copertura.

Sempre ad avviso della resistente, tali argomenti evidenziano anche l'inammissibilità delle censure mosse dallo Stato, perché esse «si riferiscono a disposizioni che, allo stato attuale, non possono generare alcun vulnus alle prerogative costituzionali garantite allo Stato».

Quanto alla questione sollevata in riferimento all'articolo 117, comma secondo, lettera e), Cost., essa è – ad avviso della Regione – del pari inammissibile o infondata, in primo luogo, perché lo stesso art. 3, comma 3, censurato precisa che le riduzioni ed esenzioni di tributi a favore dei lavoratori si aggiungono a quelle eventualmente previste da leggi statali. Tale affermazione escluderebbe a priori che la previsione regionale si possa riferire ai tributi statali, «perché altrimenti si assisterebbe ad una duplicazione di benefici riferita alla medesima tipologia di tributi, seppure concessi da amministrazioni diverse».

In secondo luogo – a detta della Regione – dalla giurisprudenza costituzionale si desume che sussiste «una competenza normativa regionale di tipo concorrente ai sensi del comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, per il quale le Regioni possono legiferare su tributi, istituiti e gestiti dallo Stato il cui gettito è attribuito alla Regione, nei limiti ammessi dalla normativa vigente». Ne conseguirebbe, secondo la resistente, che le disposizioni denunciate devono essere interpretate nel senso che non consentono alla Regione di prevedere agevolazioni per tributi statali il cui gettito sia destinato allo Stato, ma le consentono solo di prevedere – con successiva legge finanziaria – agevolazioni per tributi disciplinati da legge statale e il cui gettito sia devoluto alle Regioni; beninteso, nei soli limiti nei quali tali agevolazioni sono consentite dalla legge statale. Le consentono, inoltre, di prevedere agevolazioni sui tributi regionali in senso proprio, istituiti e disciplinati con legge regionale.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, nonché l'art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa), i quali prevedono che: a) «La Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti ai dipendenti» e agli altri soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, che partecipano alle operazioni previste dall'articolo 2 (art. 3, comma 1); b) a tale fine la Giunta regionale può, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica: «concedere esenzioni o riduzioni di tributi, di canoni o di altri diritti, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale» (art. 3, comma 2, alinea e lettera c); c) «Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali» (art. 3, comma 3); d) «La Giunta regionale, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica, concede alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell'impresa le seguenti incentivazioni: [...] b) esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale» (art. 4, comma 1, alinea e lettera b).

Secondo il ricorrente, tali disposizioni violano: 1) l'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione, «sia per l'attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziché al Consiglio regionale, sia per la indeterminatezza e l'ampiezza dei rispettivi ambiti di applicazione, in quanto non vengono specificate né la natura – regolamentare o meramente amministrativa – del provvedimento di competenza della Giunta, né la tipologia dei tributi interessati»; 2) l'art. 23 Cost., il quale prevede la riserva di legge in materia tributaria, per «lo spostamento di competenze dall'organo legislativo all'organo esecutivo e i diversi effetti dello strumento giuridico prescelto (provvedimento amministrativo, anziché legge)»; 3) l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – il quale attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato) –, perché prevedono la facoltà della Giunta regionale di concedere esenzioni e riduzioni di tributi, anche in aggiunta alle agevolazioni introdotte dalla normativa statale; facoltà che deve ritenersi preclusa alle Regioni quanto ai tributi istituiti e disciplinati da legge statale, anche se denominati «tributi regionali».

2. – Con la prima questione sollevata, riferita all'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione, il ricorrente contesta – come visto – l'attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziché al Consiglio regionale e la mancata specificazione della natura del provvedimento con cui dette agevolazioni sono fissate e della tipologia dei tributi interessati.

La questione non è fondata.

Infatti – contrariamente all'assunto del ricorrente – l'evocato principio del buon andamento della pubblica amministrazione non ha alcuna attinenza con la ripartizione delle competenze in tema di agevolazioni fra i diversi organi della Regione, né con la natura o il contenuto degli atti con cui tali agevolazioni sono concesse.

3. – Con la seconda questione sollevata, si afferma che le norme denunciate violano la riserva di legge in materia tributaria prevista dall'art. 23 Cost., perché attribuiscono la determinazione delle agevolazioni alla competenza amministrativa della Giunta regionale e non alla competenza legislativa del Consiglio regionale.

La questione non è fondata.

In linea di principio, non vi è dubbio che le norme di agevolazione tributaria siano anch'esse, come le norme impositive, sottoposte alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., perché realizzano un'integrazione degli elementi essenziali del tributo (sentenza n. 123 del 2010). Ne consegue che i profili fondamentali della disciplina agevolativa devono essere regolati direttamente dalla fonte legislativa.

Nel caso di specie, le norme censurate stabiliscono testualmente – come visto – che la Giunta regionale può concedere agevolazioni fiscali, «nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria

regionale». Affinché la riserva di legge sia rispettata, tale riferimento alla legge finanziaria deve essere inteso nel senso che quest'ultima non deve limitarsi a fissare i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazione, individuandone gli elementi fondamentali, quali i presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire del beneficio, nonché i relativi tributi.

Così interpretate le disposizioni oggetto di censura, il denunciato contrasto non sussiste, perché l'esercizio della competenza della Giunta regionale nella concessione delle agevolazioni – al quale tali disposizioni fanno riferimento – risulta condizionato all'adozione di una compiuta disciplina delle agevolazioni stesse da parte del legislatore regionale, comprensiva della puntuale individuazione dei tributi che ne sono oggetto. Quando tale disciplina sarà adottata, l'attività della Giunta sarà, dunque, da essa circoscritta, risolvendosi, così, in un'attività meramente amministrativa.

4. – Con la terza questione proposta, il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato – sul rilievo che le disposizioni denunciate consentono alla Giunta regionale di concedere agevolazioni su tributi istituiti e disciplinati da legge statale.

La questione non è fondata.

Le norme censurate stabiliscono testualmente che le agevolazioni cui esse si riferiscono sono concesse dalla Giunta regionale su non individuati tributi, canoni o altri diritti, «per quanto di competenza». Tale riferimento alla sfera di competenza regionale deve essere inteso nel senso che le agevolazioni in questione possono avere per oggetto – oltre che, ovviamente, i «tributi propri in senso stretto», e cioè i tributi istituiti e disciplinati con legge regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. – soltanto quei tributi statali per i quali, indipendentemente dalla destinazione del gettito, la legge statale consente espressamente alla Regione di disporre agevolazioni, nel rigoroso rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa.

Le disposizioni oggetto di censura, così interpretate, esprimono soltanto la volontà del legislatore regionale di operare nell'ambito della propria competenza. In particolare, esse non ledono la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, perché consentono alla Giunta regionale di concedere agevolazioni riguardo a tributi statali solo quando queste ultime siano espressamente previste dalla legge statale e disciplinate dalla legge regionale.

È appena il caso di osservare che non contraddice tale conclusione la sentenza di questa Corte n. 123 del 2010, la quale, sempre in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme di una legge della Regione Campania recanti agevolazioni, nella forma del credito d'imposta, con riguardo indistintamente a tutti i tributi all'epoca vigenti. A tale conclusione la Corte è pervenuta rilevando che le norme regionali invadevano la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, in quanto non limitavano dette agevolazioni ai tributi «propri» della Regione, in senso stretto (all'epoca, peraltro, non esistenti), ma la estendevano anche ai tributi statali per i quali la legge statale non consentiva alla Regione di disporre le agevolazioni stesse. La fattispecie decisa con tale pronuncia è diversa da quella qui in esame. In quel caso, le agevolazioni istituite dal legislatore regionale erano direttamente riferibili a ogni tipo di tributo, sia regionale che statale. Nel caso di specie, invece, le agevolazioni oggetto di censura si riferiscono solo a tributi non ancora individuati e la cui individuazione è rimessa alla futura iniziativa legislativa della Regione, la quale – va ribadito – potrà riguardare, per quanto attiene ai tributi statali, solo quelli per cui la legge dello Stato consente espressamente alla Regione di disporre agevolazioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto n. 5 del 2010 sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 65

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALACCI, BORGHI, SPERANZA, GIACHETTI, LUPI, TARICCO, AMENDOLA, ANZALDI, BARETTA, BARGERÒ, BERLINGHIERI, BINI, BOCCI, BONACORSI, FRANCO BORDO, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FARAONE, FEDI, FIANO, FOLINO, FREGOLENT, GADDA, GENTILONI SILVERI, GIAMMANCO, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, GUERRA, TINO IANNUZZI, IORI, KYENGE, LA MARCA, LEVA, LODOLINI, LOSACCO, MANZI, MARAZZITI, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MELILLA, MISIANI, MURA, OLIVERIO, PARIS, PELLEGRINO, PES, PICCOLI NARDELLI, GIUDITTA PINI, RAMPI, RICHETTI, GIOVANNA SANNA, SBROLINI, SENALDI, TENTORI, VALIANTE, VERINI, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che contiene norme dirette a migliorare le condizioni di vita nelle aree del « disagio insediativo », nasce dalla consapevolezza delle grandi potenzialità dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nonché dei comuni compresi nei territori montani e rurali in termini di turismo, produzioni tipiche e risorse culturali e ambientali, quindi dalla volontà di valorizzare tale patrimonio. Secondo l'« Indagine Piccoli Comuni 2012 » dell'associazione ambientalista Legambiente e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) realizzata dall'Istituto per la finanza e le economie locali

(IFEL), i piccoli comuni sono custodi di gran parte dei tesori, delle identità e delle tradizioni italiane. In queste realtà sono attive quasi un milione di imprese, sono presenti circa il 16 per cento dei musei, monumenti ed aree archeologiche di proprietà statale e si producono l'ampia parte dei nostri prodotti riconosciuti. Il 94 per cento dei piccoli comuni, infatti, presenta almeno un prodotto a denominazione d'origine protetta, e la maggior parte ne presenta più di uno.

Le proposte concrete e le soluzioni operative in essa contenute derivano da numerose iniziative promosse negli anni passati, su tutto il territorio nazionale, da Legambiente

e Confcommercio in collaborazione con la Federazione italiana parchi e riserve naturali, con la Confederazione italiana agricoltori, con la Coldiretti, con l'Unione delle province d'Italia (UPI) e con l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani.

Il testo della proposta di legge, peraltro, riproduce, nella prima parte, il testo della proposta di legge atto Camera n. 54 della XVI legislatura, presentata da deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari e approvata pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati senza che però si potesse concludere l'*iter* anche al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2671, XVI legislatura).

L'armonica distribuzione della popolazione sul territorio è una ricchezza insediativa che rappresenta una peculiarità e una garanzia del nostro sistema sociale e culturale, una certezza nella manutenzione del territorio e un'opportunità di sviluppo economico. In Europa, Francia e Italia sono le nazioni dove la popolazione è maggiormente distribuita: nel nostro Paese quasi 6.000 comuni, pari a oltre il 70 per cento dei comuni italiani, hanno meno di 5.000 abitanti e complessivamente nei piccoli comuni risiede il 173 per cento della popolazione italiana (dati ISTAT 2012).

Viviamo una ricchezza insediativa che il Cattaneo ha descritto come « l'opera di diffondere equabilmente la popolazione », « frutto di secoli » e di una « civiltà generale, piena e radicata » che ha favorito la distribuzione « generosamente su tutta la faccia del Paese ». Ma lo spopolamento e l'impoverimento di vaste aree — soprattutto pedemontane, montane e insulari — hanno nel secondo dopoguerra assunto caratteri strutturali delineando un'Italia che possiamo definire del « disagio insediativo », che interessa tutto l'arco alpino, soprattutto ligure, piemontese, lombardo e friulano, si concentra lungo la dorsale appenninica ligure, tosco-emiliana e centro-meridionale, nelle parti montuose e interne della Sardegna e della Sicilia; attecchisce nel robusto « piede d'appoggio » meridionale, risale gli Appennini dalla Calabria all'Abruzzo, interessando pesantemente la Basilicata, dove quasi 100 comuni sono a rischio progres-

sivo di estinzione, e si apre, affievolendosi, verso nord, secondo una biforcazione che tocca aree interne delle Marche e della Toscana meridionale.

Tale spopolamento fa sì che si aggravi il rischio idrogeologico del nostro Paese, afflitto quasi annualmente da gravi episodi di natura ambientale (terremoti, alluvioni ed eruzioni) ma in buona misura anche da un consumo eccessivo del suolo (spesso abusivo), incuria e, naturalmente, abbandono. Quantitativamente il dissesto idrogeologico (frane e alluvioni) nel periodo 1918-1990 ha riguardato 373 comuni, ovvero quasi il 5 per cento del totale [Fonte: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)]. A questo dato vanno aggiunti 2.678 comuni colpiti da frane e 1.727 da alluvioni, per un totale di 4.405 comuni colpiti: oltre il 50 per cento dei comuni italiani è stato colpito negli ultimi sessanta anni da calamità « naturali ». Secondo il Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (CRESME) (dati Progetto AVI del CNR) le regioni nelle quali sono state censite più frane sono la Campania (oltre 1.600), l'Abruzzo, la Liguria e la Lombardia, con oltre 1.300 eventi. Le alluvioni hanno interessato il Veneto con oltre 2.000 eventi, il Piemonte e l'Emilia-Romagna (bacino del Po), la Toscana (Arno) e il Friuli Venezia Giulia, con oltre 1.000 eventi. Complessivamente, secondo i dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'UPI del 2003, sono oltre 3.900 i piccoli comuni che hanno al loro interno aree considerate ad elevato rischio idrogeologico, ossia circa il 70 per cento delle realtà amministrative con meno di 5.000 residenti.

Tale situazione scaturisce anche dalla mancanza di manutenzione, attività storicamente svolta dagli agricoltori e oggi non più adeguatamente sviluppata. Sempre secondo il CRESME, si stimano costi annuali causati da catastrofi ambientali pari a circa 30-40 miliardi di euro; di questi circa 2 miliardi di euro sono spesi per le sole « terapie intensive », per un totale di circa 100 miliardi di euro negli ultimi cinquanta anni. Quantificando i danni « derivanti dai soli eventi riferibili alla scarsa tutela e

gestione del territorio », emerge un *ticket* annuale di circa 4 miliardi di euro.

Un disagio che rischia di divenire profondo con la crescente rarefazione dei servizi al cittadino: servizi pubblici accorpatisi per il contenimento dei costi (uffici postali, presidi territoriali scolastici, sanità eccetera); insufficiente manutenzione del territorio; esercizi commerciali privi di una domanda adeguata per la loro sopravvivenza. Dunque, come la questione sanità, che rappresenta forse la prima preoccupazione per chi vive in contesti isolati, così i servizi territoriali e commerciali rappresentano una condizione di vivibilità essenziale, peraltro riconosciuta e supportata dalla stessa Unione europea. Fenomeni di disagio si ripetono in numerosi Stati dell'Unione europea, che hanno già avviato politiche locali e generali di intervento per riportare le popolazioni nei piccoli comuni, per avviare una nuova fase di sviluppo e per arginare preoccupanti fenomeni come quelli della desertificazione. Le azioni, pur nella loro diversità, muovono da una comune convinzione, ovvero che lo « sviluppo locale passa per il rafforzamento della più importante delle ricchezze che è la risorsa umana ».

In Italia, invece, oltre agli interventi previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (cosiddetta « legge sulla montagna »), non si intravedono ad oggi altri strumenti di sistema a sostegno e sviluppo di politiche di accoglienza nei piccoli comuni, fatta eccezione per le possibilità che il progetto « Appennino parco d'Europa » (APE) — ideato da Legambiente e dalla regione Abruzzo e avviato in collaborazione con il Servizio conservazione della natura dell'allora Ministero dell'ambiente e già finanziato per progetti infrastrutturali a valenza nazionale — dischiude alla volontà di enti locali e territoriali di praticare concretamente e di sviluppare queste politiche di salvaguardia e di valorizzazione nei territori della dorsale appenninica che attraversa e unisce l'Italia dal nord al sud fino alla Sicilia. Con APE emerge un'immagine dell'Appennino quale grande sistema ambientale e territoriale di valore europeo e internazionale, fortemente con-

notato dalla presenza di aree protette e nel quale, proprio per questo, è possibile sperimentare l'avvio di politiche di conservazione e di sviluppo sostenibile. Con la presente proposta di legge si vuole mettere in rete una serie di iniziative in grado di fare « sistema » nelle aree interne maggiormente disagiate per far sì che divenga conveniente abitare, ad esempio, in un piccolo comune della Basilicata, della Calabria o dell'Appennino tosco-emiliano. Si vogliono delineare concrete misure per il sostegno ai piccoli comuni e alle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali, secondo forme coerenti con le peculiarità dei territori dei piccoli comuni, che potranno rappresentare un investimento per il rilancio sociale ed economico e per la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale di queste aree. Le agevolazioni sull'affitto, il mantenimento delle strutture scolastiche e dei presidi sanitari, delle stesse caserme dell'Arma dei carabinieri, la possibilità di pagare le bollette negli esercizi commerciali recuperando la figura dei vecchi « empori », la garanzia di avere un distributore di benzina, sono le condizioni essenziali per invertire un *trend* che rischia di creare solamente disagi al nostro Paese. Nella competitività territoriale non esistono aree sciaguratamente deboli, ma soltanto aree non messe in condizione di competere e dunque costrette a tenere « sotterrati i propri talenti ». Per trasformare un problema in opportunità, impedendo che una « grande fetta » della superficie del Paese resti marginalizzata e non letta quale opportunità di crescita economica e di riequilibrio territoriale, è necessario creare le precondizioni per lo sviluppo — sinteticamente, nelle aree fragili del nostro Paese queste si chiamano « servizi territoriali » — che evitino le politiche di generalizzato sostegno del secondo dopoguerra e che siano mirate e selettive, attuate secondo forme di *partnership* tra pubblico e privato, capaci di esprimere un positivo bilancio economico, ambientale e intergenerazionale.

I piccoli comuni rappresentano, inoltre, un patrimonio. Il mantenimento di

un'adeguata rete di servizi territoriali e di esercizi commerciali nei territori dei piccoli comuni costituisce una delle condizioni per una loro rivitalizzazione economica. Dove il tessuto sociale dei piccoli comuni è stato preservato e valorizzato da un'efficiente rete di servizi, queste realtà si sono dimostrate eccellenti esempi per la sperimentazione e la realizzazione di buone pratiche. Pensiamo ai 785 piccoli comuni in cui la percentuale di raccolta differenziata supera il 60 per cento dei rifiuti urbani prodotti, oppure al 6 per cento dei piccoli comuni in cui tale quota supera l'80 per cento (« Comuni Ricicloni 2012 » - Legambiente), oppure ancora al 91 per cento di queste realtà che possiede almeno un impianto alimentato da fonti rinnovabili (« Comuni Rinnovabili 2012 - Legambiente »).

Lo sviluppo imprenditoriale e agricolo si avvale di incentivi e di nuove opportunità, anche di piccole dimensioni, caratterizzandosi in micro-attività puntuali e diffuse, che saranno comunque in grado di attivare circoli economici virtuosi, capaci di arrecare sicuri benefici ambientali soprattutto applicando l'innovazione tecnologica. Sarà inoltre possibile recuperare, attraverso tali attività, anche molte forme di manualità storicamente presenti nelle esperienze lavorative degli addetti locali.

In linea con le misure dirette a valorizzare il patrimonio ambientale e storico-culturale dei piccoli comuni sono gli interventi, contemplati dalla presente proposta di legge, finalizzati al recupero dei centri storici e dei nuclei abitati compresi nelle aree rurali e montane.

È noto, infatti, che queste aree, quando sono antropizzate, hanno un tessuto urbano fatto di piccoli e piccolissimi comuni, che costituiscono un patrimonio di valore inestimabile e di importanza fondamentale per la salvaguardia dell'identità storico-culturale dell'intero Paese.

Tali centri minori registrano, da un lato, costanti fenomeni di spopolamento, dovuti anche al progressivo invecchiamento della popolazione, dall'altro lato, elementi di degrado e di manomissione del patrimonio edilizio preesistente, che rischiano di cancellarlo per sempre o di comprometterlo irreversibilmente.

Si tratta di interventi non appropriati che trovano il loro fondamento talora in disposizioni eccezionali, altre volte nell'emulazione di modelli forniti dalla società moderna, che ha indotto il piccolo risparmio o l'emigrazione di ritorno ad alterare i caratteri tradizionali dei vecchi centri o a realizzare agglomerati e case sparse, talvolta simili a periferie urbane con tipologie improprie e d'impatto notevole.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, dall'articolo 5 e dall'articolo 7, comma 3, la presente legge si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeolo-

gico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere;

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

f) comuni collocati in aree caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;

h) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* o *g)*, limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;

i) comuni appartenenti alle unioni dei comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con esclusione di quelli dotati di entrate derivanti dal pagamento dell'imposta municipale propria superiori ad una media di euro 500 per abitante.

2. Nell'attribuzione dei benefici di cui agli articoli 11 e 12 hanno la priorità i comuni che rientrano in più di una delle tipologie di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma.

5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 3.

ART. 3.

(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione di cui al primo periodo è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, per i fini di cui al presente articolo è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

2. Nei comuni di cui al comma 1 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2012.

3. Nei comuni di cui al comma 1, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate con regolamenti adottati da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai principi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Al fine di favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei comuni di cui al comma 1 possono essere utilizzate, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la rete dei soggetti concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

5. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e per il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di

cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

6. I comuni di cui al comma 1 possono acquisire le stazioni ferroviarie disabilite o le case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, o stipulare intese finalizzate al loro recupero, al fine di destinarle, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. A tal fine è istituito uno specifico fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa.

7. All'articolo 135, comma 4, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo le parole: «alla salvaguardia dei paesaggi rurali» sono inserite le seguenti: « , del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ».

8. Per i piccoli comuni e le loro unioni, in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi e al loro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiori dimensioni. Il Governo provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma.

ART. 4.

(Attività e servizi).

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Le regioni e le province concorrono alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province assegnano carattere di priorità, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, alle iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

ART. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresenta-

tive delle categorie produttive interessate, adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta.

2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: « Territorio di produzione del ... » posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta specifiche iniziative di sostegno finanziario per lo sviluppo dell'*e-commerce* relativamente alle produzioni agroalimentari delle zone montane e delle aree parco dei territori montani.

ART. 6.

(Programmi di e-government).

1. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, con priorità

per quelli relativi a forme associate, conformi ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei centri di servizio territoriali anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata.

ART. 7.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in coerenza con le previsioni del contratto di programma, il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.

2. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati

presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

3. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

4. Il Ministero dello sviluppo economico può provvedere ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni di cui all'articolo 2 e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

ART. 8.

(Sanità nelle aree rurali e montane).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presidi ospedalieri nei suddetti territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalle regioni e da garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni in tali territori. Il Piano è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento per la realizzazione del Piano è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di pre-

visione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali, lo Stato tiene conto della necessità di adeguamento del riparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie locali situate nelle aree montane e rurali, al fine di assicurare la continuità assistenziale in tali aree. A tale fine, nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote di finanziamento pro-capite delle aziende sanitarie locali operanti nei comuni montani sono incrementate del 25 per cento, secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età nonché della rete degli stabilimenti ospedalieri e dei servizi distrettuali presenti nel territorio. La congruità del differenziale accordato in sede di bilancio preventivo è verificata, secondo indicatori di efficienza ed efficacia, anche in sede di consuntivo.

3. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito dei propri stanziamenti annuali di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione, a condizione che i medesimi si impegnino, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane e rurali.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, con misure economiche specifiche e altre provvidenze, i laureati che intendono specializzarsi e perfezionare la

propria formazione presso strutture ed enti situati nelle zone montane e rurali.

ART. 9.

(Istituti scolastici).

1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni, o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, senza pregiudizio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate.

ART. 10.

(Servizio idrico nei piccoli comuni).

1. Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi

dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 2 del presente articolo, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria e di compensazione economica, in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

2. All'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane o delle unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo ».

3. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati, sulla base delle leggi regionali, dagli enti locali interessati e destinati al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.

4. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definire d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della perequazione tra le diverse regioni si tiene conto degli introiti di cui al comma 3.

ART. 11.

*(Fondo per l'incentivazione
della residenza nei piccoli comuni).*

1. Al fine di incentivare la residenza nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013

e 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sono destinate ai seguenti interventi da realizzare in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge:

a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, dei comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;

d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

e) promozione di attività educative per la prima infanzia;

f) agevolazioni in favore di manifestazioni e di eventi artistici, culturali e dello spettacolo promossi o patrocinati dai comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.

3. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun

anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

ART. 12.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2013, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo 2.

2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi. Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2,

con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti.

4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 del presente articolo per gli anni successivi al 2013 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

(Piano nazionale per i territori rurali).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un Piano nazionale per i territori rurali, dedicato alla riqualificazione di aree rurali con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con apposito decreto adottato con le modalità di cui al precedente periodo, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia del Piano, composta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di presidente, da

un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani, da un rappresentante della Federazione nazionale parchi e aree protette, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante della Cassa depositi e prestiti Spa e, in veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo investimenti per l'abitare di CDP Investimenti Sgr e da un rappresentante dei fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della cabina di regia.

2. Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, i piccoli comuni trasmettono alla cabina di regia, per il tramite delle unioni dei comuni e delle unioni dei comuni montani di cui fanno parte, proposte di contratti di valorizzazione rurale costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento alle aree rurali da recuperare e valorizzare, indicando:

a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito rurale oggetto di trasformazione, recupero e valorizzazione;

b) gli investimenti e i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, com-

prensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune o dell'unione proponente;

- c) i soggetti interessati;
- d) le eventuali premialità;
- e) il programma temporale degli interventi da attivare;
- f) la fattibilità tecnico-amministrativa.

3. La cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri:

- a) immediata realizzabilità degli interventi;
- b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
- c) valorizzazione delle filiere della *green economy* locale;
- d) miglioramento della dotazione infrastrutturale concepita su criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
- e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento.

4. La cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messi a disposizione dagli organismi che la compongono, definisce gli investimenti attivabili nell'ambito rurale selezionato; la stessa propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse di cui al comma 5 alle finalità del contratto di valorizzazione rurale. La cabina di regia promuove, d'intesa con il piccolo comune interessato e con l'unione alla quale esso aderisce, la sottoscrizione del contratto di valorizzazione rurale che regola gli impegni dei diversi soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei contratti di valorizzazione rurale costituisce il Piano nazionale per i territori rurali.

5. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla rimodulazione delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, nonché delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione 2014-2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Realizzazione progetti pilota per interventi di afforestazione e riforestazione).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un programma annuale di progetti pilota per realizzare interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione e di riforestazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati secondo criteri di ecosostenibilità, devono prevedere la certificazione del carbonio assorbito, attraverso una metodologia a corredo del progetto stesso, volta a misurare la migliore *performance* secondo il rapporto investimento/assorbimento di carbonio.

3. Possono partecipare alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo gli enti locali, le imprese, singole o associate, e i consorzi forestali.

ART. 15.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene comune;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva, regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità e delle qualità paesaggistiche;

e) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni o consorzi e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate.

ART. 16.

(Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane).

1. È istituito il Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», nel quale confluiscono le risorse del Fondo nazionale della montagna, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti dell'Unione europea, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato in favore degli enti locali e sono ripartite tra le regioni che provvedono ad assegnarle ai fondi per lo sviluppo della montagna istituiti nei rispettivi bilanci. Le risorse del Fondo sono prioritariamente attribuite quali quote destinate al cofinanziamento nazionale e locale dei programmi dell'Unione europea volti allo sviluppo delle aree montane.

4. Il Fondo è altresì alimentato da una quota pari allo 0,1 per cento del canone annuo versato da parte degli enti concessionari di autostrade, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da una quota pari allo 0,9 per cento del canone annuo versato da parte degli soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

5. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il 31 marzo di ciascun anno, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, sulla base di politiche di sviluppo e di investimento da realizzare nei comuni montani da parte delle loro unioni ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

ART. 17.

(Delega al Governo in materia di armonizzazione normativa).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino del sistema di governo delle aree montane e rurali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina normativa del governo delle aree montane e rurali mantenendo l'obbligo della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, prevista dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e individuando nelle unioni dei comuni e nelle unioni dei comuni montani le forme associative idonee a realizzare un modello per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale;

b) prevedere che spettano alle unioni dei comuni montani di cui al citato articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tutte le funzioni di sviluppo, tutela, valorizzazione e promozione delle aree montane, in applicazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, conferite alle comunità montane e ai consorzi di bacini imbriferi montani;

c) prevedere che i comuni facenti parti di unioni dei comuni e unioni di comuni montani esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso tali enti le funzioni relative alla programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico, sulla scorta di una adeguata pianificazione, nonché quelle relative al-

l'impiego delle connesse risorse finanziarie, con particolare riguardo ai fondi strutturali dell'Unione europea;

d) prevedere che non è consentito il ricorso allo strumento della convenzione, né la creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominati per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* in alternativa alle unioni dei comuni e alle unioni dei comuni montani, fatte salve le previsioni di adempimento alla disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree montane e rurali.

ART. 18.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 16, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 19.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0002950